

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Generale

(D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità
giuridica)

Documento: MOD.MOG.000

Codice di raggruppamento: MOD.MOG.000

Approvazione:

Consiglio di Amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore Delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 04

Pagina 1 di 56

1	SEZIONE PRIMA – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	4
1.1	La responsabilità amministrativa degli Enti.....	4
1.2	I reati previsti dal Decreto	5
1.3	Le sanzioni comminate dal Decreto	6
1.4	L'adozione e l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008.....	7
1.5	Le “Linee Guida” di Confindustria	9
1.6	Le istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.....	10
1.7	Prevenzione della corruzione ex L.190/2012 e D.Lgs. 33/2013	11
2	SEZIONE SECONDA – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CAV S.p.A.	12
2.1	La Società.....	12
2.2	Destinatari	12
2.3	Finalità del Modello	12
2.4	I lavori preparatori agli aggiornamenti del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Documento di Sintesi	14
2.5	La struttura del Modello	15
2.6	Il modello di governance e la struttura organizzativa di CAV S.p.A.....	17
2.6.1	<i>Il modello di governance</i>	17
2.6.2	<i>La struttura organizzativa</i>	18
2.6.3	<i>La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (rinvio)...</i>	19
2.7	Il Sistema di controllo interno	19
2.8	Il Sistema di deleghe e procure	20
2.8.1	<i>I principi generali</i>	20
2.8.2	<i>La struttura del sistema di deleghe e procure in CAV.....</i>	21
2.9	Le procedure manuali ed informatiche.....	21
2.10	Il budget ed il controllo di gestione.....	22
2.11	Il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro	22
2.11.1	<i>La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.....</i>	22
2.11.2	<i>Il sistema di monitoraggio della sicurezza (rinvio).....</i>	24
2.12	Il Modello e il Codice Etico	24
3	SEZIONE TERZA – Organismo di Vigilanza.....	25
3.1	La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti	25
3.2	I casi di ineleggibilità e decadenza.....	25
3.3	Durata in carica, decadenza e revoca	26

3.4	Poteri funzionali dell'Organismo di Vigilanza	27
3.5	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	29
4	SEZIONE QUARTA – Sistema sanzionatorio o disciplinare	37
4.1	I soggetti destinatari	37
4.2	Le condotte rilevanti.....	39
4.3	Le sanzioni	40
4.4	Sanzioni per il personale dipendente.....	40
4.5	Sanzioni per i gli altri soggetti apicali (“Dirigenti Apicali”)	42
4.6	Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore.....	43
4.7	Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	43
5	SEZIONE QUINTA – Diffusione del Modello	45
6	SEZIONE SESTA – Adozione ed aggiornamento del Modello.....	46
	ALLEGATO 1 - Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001	47

1 SEZIONE PRIMA – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 *La responsabilità amministrativa degli Enti*

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha, inoltre, inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale, ma non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto

agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'Allegato 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 e modificati dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 (art. 24 bis);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 e modificati dalla L. n. 69/2015 (art. 24 ter);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e successivamente con D.lgs. 125/2016 (art. 25 bis);
5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1);
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter), dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 69/2015 e da ultimo dal d.lgs. 38/2017;
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater. 1);
9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003, modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 e da ultimo dalla L. 199/2016 (art. 25 quinquies);
10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies);
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla L. 186/2014, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies);
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies);
16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25 undecies);

17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25 duodecies);
18. Razzismo e Xenofobia: art. 25 terdecies aggiunto dalla L. 167/2017.

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del Decreto prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie

per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.4 L'adozione e l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 ("TU SSL") stabilisce che:

"Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".*

Sempre secondo la lettera dell'art. 30: *"Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".*

Come noto, sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituiscono un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna

sanzione. Tuttavia, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo sono, per gli Enti, un presupposto molto importante per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

1.5 Le “Linee Guida” di Confindustria

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state recentemente aggiornate da Confindustria a marzo 2014 ed approvate dal Ministero di Giustizia in data 21 luglio 2014.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

1.6 Le istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In aggiunta alle Linee Guida, con particolare riguardo al Modello esimente in materia di SSL, devono anche prendersi in considerazione le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche 'Ministero') del luglio 2011 aventi ad oggetto *chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008)*.

Con riferimento al primo punto il Ministero osserva che *qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-ENAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (...). Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione' (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante).*

Con riferimento al sistema disciplinare, il Ministero evidenzia: *esso dovrà essere definito e formalizzato dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:*

- *Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);*
- *Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;*
- *Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);*
- *Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008);*
- *Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001); Auditor/Gruppo di audit.*

Quanto ai terzi, il Ministero specifica che *l'azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite*

specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

Il Ministero elabora, inoltre, una 'tabella di correlazione' tra i punti di cui all'art. 30 del TU SSL (che individuano i requisiti del modello esimente) e i punti in tal senso rilevanti secondo i sopra menzionati sistemi di gestione.

1.7 Prevenzione della corruzione ex L.190/2012 e D.Lgs. 33/2013

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Legge Anticorruzione") recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e negli Enti dalle medesime controllate».

Con le nuove disposizioni, il Legislatore si propone un'ambiziosa riforma dell'intero apparato normativo, sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva. Da un lato, infatti, si stabiliscono rigide regole comportamentali e criteri di trasparenza (ex D.Lgs. 33/2013) e, dall'altro lato, s'introducono norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo e afflittivo, gli illeciti corruttivi non solo di natura attiva (nell'interesse e a vantaggio dell'Ente – ambito 231) ma anche di natura passiva e comunque riconducibili ai reati compresi nel Libro II/Titolo II/Capo I del codice penale.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012 CAV ha quindi definito e periodicamente aggiornato il proprio Piano Anticorruzione e il Programma Triennale della Trasparenza, nonché nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Quanto indicato nel presente Modello, con particolare riguardo alle misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione dello stesso, è stato dunque elaborato in coordinamento con i contenuti del suddetto Piano e del suddetto Programma, al fine di garantire un'adeguata sinergia tra i diversi documenti che a vario titolo formalizzano la gestione del rischio di corruzione.

Inoltre, le prescrizioni e i piani di azione identificati nel Piano Anticorruzione e nel Programma Triennale della Trasparenza saranno considerati, ove applicabili, come presidi di controllo relativi alla prevenzione delle fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/2001 e costituiranno ulteriori presidi di controllo.

Così come anche evidenziato dalla determinazione ANAC n. 5 del 17 giugno 2015 - e da ultimo ribadito con le "Nuove Linee Guida l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" emanate dall'ANAC con determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 - considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi D.Lgs.231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dovrà mantenersi in costante coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. In particolare, tale coordinamento dovrà essere definito verso le misure di prevenzione identificate in riferimento agli illeciti corruttivi previsti dal Decreto e identificati a rischio per la Società.

2 SEZIONE SECONDA – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CAV S.p.A.

2.1 La Società

La Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. (di seguito, alternativamente “CAV” o la “Società”), è una società per azioni costituita il 01 marzo 2008 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile nonché dell’art. 2, comma 290, della legge 24.12.2007 n°244 (Legge Finanziaria 2008). Il capitale sociale è pariteticamente suddiviso tra i due soci: ANAS S.p.A. e Regione Veneto.

La CAV S.p.A. ha come scopo sociale la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle seguenti tratte autostradali:

- sistema autostradale chiuso:
 - la A4 Passante di Mestre: dalla stazione di Padova Est (km 363+724) all’interconnessione est con la A57 (km 406+976);
 - la A57 Tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra l’interconnessione ovest con la A4 (km 0) e la barriera autostradale di Venezia-Mestre (km 9+272);
- sistema autostradale aperto:
 - la A57 Tangenziale di Mestre nel tratto compreso tra la barriera autostradale di Venezia-Mestre (km 9+272) e lo svincolo Terraglio (km 16+161);
 - il Raccordo autostradale tra la A57 Tangenziale di Mestre e l’aeroporto Marco Polo di Tessera (Venezia).

La Società è, altresì, impegnata nel reperimento delle risorse necessarie al rimborso del costo sostenuto da ANAS S.p.A. per la realizzazione del Passante Autostradale di Mestre e delle strutture complementari.

La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

2.2 Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i componenti degli organi sociali, il management e i dipendenti di CAV S.p.A., nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società (di seguito i “**Destinatari**”).

2.3 Finalità del Modello

Nell’ambito del contesto illustrato, CAV è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell’importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito il “**Modello**”), idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati la Società ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

CAV ha pertanto approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 04 aprile 2012, la prima versione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001, successivamente aggiornato in data 19 ottobre 2015, e da ultimo in data 18.12.2015. In particolare, la presente versione del Modello si è resa necessaria al fine di recepire in maniera organica:

- gli aggiornamenti normativi, quali l'introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- gli aggiornamenti organizzativi e procedurali all'interno dei presidi di controllo dettagliato nelle Parti Speciali;
- le risultanze dell'attività posta in essere dall'Organismo di Vigilanza;
- il sistema di gestione integrato (qualità – ISO 9001:2015; ambiente – ISO 14001:2015; salute e sicurezza BS OHSAS 18001:2007 e sicurezza del traffico stradale ISO 39001:2016), recentemente adottato da CAV, con tutti i correlati processi recentemente aggiornati.

Consapevole della necessità di mantenere aggiornato il Modello affinché risulti idoneo alla prevenzione della commissione dei reati presupposto previsti, la Società ha pertanto approvato la presente versione del Modello che recepisce la valutazione aziendale rispetto alle avvenute modifiche organizzative, nonché all'applicabilità al contesto operativo di CAV dei nuovi reati presupposto di recente introduzione.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

In aggiunta, la Società, nell'ambito del processo di continuo miglioramento dei propri sistemi di controllo, dopo avere introdotto, rispettivamente nel 2013 e nel 2015, un sistema di

gestione per la qualità conforme allo standard ISO 9001:2008 e per la salute e sicurezza dei lavoratori conforme al British Standard OHSAS 18001:2007 (le cui procedure costituiscono integrazione dei presidi di controllo riportati nel presente Modello a tutela dei rischi previsti dall'art. 24 septies del Decreto) ha introdotto nel corso del 2018 un sistema di gestione in materia ambientale e in materia di sicurezza del traffico stradale. Tutti i citati sistemi sono stati integrati tra di loro e quindi sono oggi un unico sistema di gestione integrato (SGI) che, entro settembre 2018, sarà certificato.

2.4 I lavori preparatori agli aggiornamenti del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Documento di Sintesi

La Società, sempre tesa al proprio miglioramento ha, dunque, proceduto alla formalizzazione del suo Modello organizzativo, previa l'esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

Per procedere alla redazione del documento di sintesi (di seguito, anche "**Documento di Sintesi**") affinché questo fosse rappresentativo del Modello in essere, la Società ha programmato l'attuazione di un piano di intervento volto a sottoporre ad una approfondita e complessa analisi l'organizzazione e l'attività della Società

E' stato formato un Gruppo di Lavoro costituito dalle risorse aziendali a ciò qualificate, assistite da consulenti esterni provenienti da primaria Società di consulenza e da uno Studio Legale con provata esperienza nel settore, affinché venissero svolte le attività di *risk mapping* e *risk assessment* secondo le *best practice* indicate dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria, tenendo anche in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari. Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le Aree e le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, si è proceduto all'analisi delle attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai Chiefs di funzione, dai Responsabili delle Strutture, e dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'Organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- del corpus normativo aziendale (i.e. procedure facenti parte dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007, disposizioni organizzative, comunicazioni interne) e del sistema dei controlli in generale;
- del *vademecum* sui poteri societari;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014;
- della "storia" della Società, ovvero degli accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso;
- dell'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e le relative risultanze.

In particolare, con riferimento ai **reati dolosi**:

- a) è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco delle **aree "a rischio reato"** e/o delle **"attività sensibili"**, ossia dei settori della Società per i quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la Società;
- b) per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le **fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei reati** presi in considerazione;
- c) sono state individuate le c.d. **aree "strumentali"**, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle "aree a rischio reato";
- d) sono stati individuati i **controlli in essere** formalizzati o meno nelle procedure aziendali.

Successivamente, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo.

Come suggerito dalle Linee Guida, con riferimento ai **reati colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, l'analisi è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "SSL"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra cui organigrammi, procedure, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società e degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione dei siti oggetto di analisi, nonché il lavoro svolto in precedenza da parte dei consulenti specializzati incaricati dalla Società. A seguito di tale attività è stata rivista la Parte Speciale in materia predisposta dai precedenti consulenti della Società.

Il risultato del lavoro svolto è riportato nel presente Documento di Sintesi del Modello.

2.5 La struttura del Modello

Una volta concluse le attività preparatorie sopra indicate, si è provveduto alla progettazione ed alla predisposizione dei documenti rappresentativi del Modello.

In particolare, il Modello della Società è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale (unitariamente denominati: Documento di Sintesi), nonché da ulteriori documenti che, rappresentativi di alcuni protocolli di controllo, completano il quadro.

Nella **Parte Generale**, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del Modello, nonché la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza, sono rappresentati sinteticamente i protocolli sotto indicati (di seguito, anche "**Protocolli**"), che – in conformità a quanto previsto dalle Associazioni di categoria - compongono il Modello:

- il sistema organizzativo;

- il sistema di controllo interno;
- il sistema di procure e deleghe;
- il sistema di budget e controllo di gestione;
- le procedure manuali ed informatiche;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- la comunicazione e la formazione.

La “**Parte Speciale**” è, a sua volta, suddivisa in dieci parti, ciascuna dedicata ad una specifica tipologia di reato, in particolare:

- Parte Speciale A, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B, relativa ai reati informatici;
- Parte Speciale C, relativa ai delitti di criminalità organizzata, anche a carattere transnazionale;
- Parte Speciale D, relativa ai reati contro l’industria e il commercio;
- Parte Speciale E, relativa ai reati societari;
- Parte Speciale F, relativa ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale G, relativa ai reati di Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita, nonché autoriciclaggio;
- Parte Speciale H, Reati in materia di Violazione del Diritto d’Autore
- Parte Speciale I, relativa ai reati di Reati di Induzione a non rendere Dichiarazioni o a rendere Dichiarazioni Mendaci all’Autorità Giudiziaria
- Parte Speciale L, relativa ai reati ambientali
- Parte Speciale M relativa alla corruzione tra privati
- Parte Speciale N relativa ai delitti contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Nell’ambito delle Parti Speciali sui reati dolosi, sono stati indicati, seguendo anche l’approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute “a rischio reato” e le attività “sensibili”;
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell’ambito delle aree “a rischio reato” o delle attività “sensibili”;
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) le aree ritenute “strumentali” (con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla corruzione tra privati);
- v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato” e “strumentali”;

- vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Nella **Parte Speciale F** (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), in particolare, sono stati indicati:

- a) i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto;
- b) i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;
- c) la struttura organizzativa di CAV in materia di SSL;
- d) i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa CAV in materia di SSL;
- e) le modalità della sorveglianza sanitaria;
- f) le attività connesse all'informazione e formazione;
- g) le attività di gestione della documentazione e certificazione;
- h) il sistema di controllo sulla SSL, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché il raccordo con le altre funzioni aziendali;
- i) il sistema di registrazione delle attività aziendali in tema di SSL;
- j) il riesame e l'aggiornamento del Modello;
- k) i principi etici e le norme di comportamento in materia di SSL.

2.6 Il modello di governance e la struttura organizzativa di CAV S.p.A.

2.6.1 Il modello di governance

Il modello di *governance* di CAV e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi. La struttura di CAV, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, CAV ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di CAV risulta, pertanto, attualmente così articolato:

- a) Assemblea degli Azionisti:** l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza da persona eletta dall'Assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci. L'Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo Statuto, in forma ordinaria e straordinaria.

b) Consiglio di Amministrazione: il Consiglio nomina un Presidente ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c. che ha facoltà di: rappresentare la Società; presiedere l'assemblea degli azionisti; convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione (CdA); verificare l'attuazione delle deliberazioni di tale ultimo organo; sottoporre l'approvazione delle linee di indirizzo strategico societario al Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero variabile da tre a cinque membri, la cui composizione è regolata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla Legge 12 agosto 2011, n. 120, e dal relativo Regolamento di attuazione stabilito dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. L'attuale CdA è composto da cinque membri;

c) Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Azionisti;

d) Revisione legale dei conti: la revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituto presso il Ministero della Giustizia.

2.6.2 La struttura organizzativa

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, CAV ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma).

Tale documento è oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa. Lo stesso è pubblicato su una apposita area di lavoro informatica aziendale (disponibile per tutti i dipendenti) e, in estratto, sul sito. I cambiamenti sono inoltre oggetto di adeguate comunicazioni organizzative.

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

La Società ha poi definito delle apposite *schede delle competenze* nelle quali vengono sinteticamente riassunte le competenze (a livello di conoscenza, di capacità, comportamento di addestramento ecc.) che si richiedono alle singole funzioni aziendali.

Al di sotto degli organi sociali precedentemente descritti, la struttura organizzativa si compone delle seguenti quattro macro-aree e di due strutture di staff all'Alta Direzione – **Segreteria Generale e relazioni esterne – Legale e Corporate Affairs:**

- **Area Tecnica:** si occupa principalmente della manutenzione delle infrastrutture stradali e dei sistemi informatici attivi in azienda.
- **Area Esercizio:** si occupa principalmente della gestione della viabilità e del servizio esazione pedaggio.
- **Area Finanziaria:** si occupa principalmente dell'attività contabile, amministrativa e della pianificazione e controllo di gestione.
- **Area Risorse Umane:** si occupa principalmente delle politiche del personale.

Le predette aree sono a loro volta articolate in varie strutture/uffici in ragione delle esigenze/necessità funzionali.

2.6.3 La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (rinvio)

Fermo restando l'approfondimento che sarà svolto nella Parte Speciale, deve intanto osservarsi che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa non solo conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, ma migliorativa nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- 1) il datore di lavoro;
- 2) i dirigenti;
- 3) i preposti;
- 4) il responsabile servizio di prevenzione e protezione (di seguito, rispettivamente anche 'RSPP');
- 5) gli addetti al primo soccorso (di seguito, anche 'APS');
- 6) gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche 'API');
- 7) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche 'RLS');
- 8) il medico competente ed il medico coordinatore;
- 9) i lavoratori;
- 10) i soggetti esterni all'azienda, ovvero: a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera; b) i fornitori; c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti; d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Oltre alle predette figure, operano ulteriori soggetti specificatamente formati e nominati per lo svolgimento di attività di prevenzione e protezione al fine di incrementare le misure di sicurezza adottate (per esempio operatori abilitati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, operatori abilitati all'utilizzo di rilevatori multigas, operatori abilitati alla manutenzione e revisione degli imbraghi di sicurezza, ecc.).

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (il RSPP, gli APS, gli API, gli RLS, il medico competente): a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi dell'intero ente, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti dei RSPP, del RLS, degli APS, degli API, del medico competente.

2.7 Il Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti, strutture organizzative, prassi e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di

identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società ad una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di CAV si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di procedure aziendali, costituito anche dalle disposizioni organizzative e dalle istruzioni operative facenti parte del sistema di gestione integrato (SGI) UNI EN ISO 9001:2008 - OHSAS 18001:2007 – ISO 14001:2015 – ISO 39001:2016;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

L'attuale sistema di controllo interno di CAV, inteso come processo attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale sana e corretta, è pertanto in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli.

2.8 Il Sistema di deleghe e procure

2.8.1 I principi generali

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria, nell'ultima versione del 2014, il Consiglio di Amministrazione di CAV è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ai singoli consiglieri; i poteri di firma poi sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e, ove attribuito il relativo potere, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società devono essere sempre individuati. Essi devono essere fissati in modo coerente con il ruolo o con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni da assegnare.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

La Società ha, inoltre, istituito un flusso informativo nei confronti dell'OdV, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei cambiamenti organizzativi.

2.8.2 La struttura del sistema di deleghe e procure in CAV

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore in CAV ripercorre il quadro che emerge dall'Organigramma aziendale, sovrapponendosi esattamente allo stesso ed integrandolo, per quanto eventualmente necessario al fine di conferire attribuzioni o compiti a soggetti che non rivestono ruoli apicali.

Le procure sono anche analizzate dal Legale e/o dai consulenti esterni.

Le linee generali a cui si attengono gli atti conferimento di poteri di firma sono:

- 1) indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- 2) indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- 3) indicazione dell'oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- 4) ove attribuito, indicazione dei limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Le deleghe e le procure in CAV vengono raccolte ed organizzate secondo la struttura aziendale a cui corrispondono e sono sempre a disposizione delle varie funzioni dell'azienda ed adeguatamente pubblicizzate attraverso il deposito alla Camera di Commercio.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma viene aggiornato, in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società.

2.9 Le procedure manuali ed informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, CAV si è impegnata a mettere a punto un complesso di procedure, sia manuali sia informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali sia informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- **favorire il coinvolgimento di più soggetti**, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; nessun soggetto dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, in quanto le diverse attività che lo compongono non devono essere *in toto* assegnate a un solo individuo, ma suddivise tra più attori. Per tale motivo la struttura delle procedure aziendali deve garantire la separazione tra le fasi di: - decisione – autorizzazione – esecuzione - controllo-registrazione e archiviazione delle operazioni riguardanti le diverse attività aziendali, con specifico riferimento a quelle ritenute maggiormente sensibili, ovvero soggette a un elevato rischio reato;

- **adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;** nel rispetto del principio di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale sia a livello di sistemi informativi. Al fine di rispettare tale principio, è necessario costruire procedure formalizzate grazie alle quali ogni azione, operazione, transazione, ecc., sia adeguatamente riscontrabile e documentata, con particolare riferimento ai processi decisionali *tout court*, oltre che ai meccanismi autorizzativi e di verifica. Ciò significa che ogni iniziativa dovrà essere caratterizzata da un adeguato supporto che favorisca i controlli e garantisca l'opportuna evidenza delle operazioni. La tracciabilità serve a garantire anche una maggiore trasparenza della gestione aziendale, consentendo di individuare al meglio i *process owner* e i soggetti che intervengono.
- **prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.** Al fine di costruire presidi di controllo efficaci, che rispondano anche ai sopracitati principi di tracciabilità e trasparenza, è necessario costruire un'apposita matrice delle deleghe, che individui in maniera puntuale i soggetti deputati a svolgere funzioni o gestire processi particolarmente sensibili. Per ciò che concerne operazioni delicate o che potrebbero dare luogo alla commissione di qualcuno dei reati presupposto, è possibile strutturare veri e propri documenti e format da compilare al fine di effettuare un matching tra le attività svolte ed i poteri attribuiti, oltre a conferire tracciabilità alle operazioni effettuate

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate presso i servizi/le funzioni interessati/e attraverso specifica comunicazione e formazione.

Per ciò che concerne le procedure in materia di gestione e prevenzione dei rischi in tema di SSL, un maggiore approfondimento sarà effettuato nella Parte Speciale.

2.10 Il budget ed il controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del *budget*;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget*, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

2.11 Il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro

2.11.1 La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- ✓ all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;

- ✓ all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo – e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- ✓ alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- ✓ al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- ✓ alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- ✓ alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL;
- ✓ alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali, redatte in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte (si veda anche la apposita Parte Speciale).

In ogni caso, il sistema predisposto dalla Società prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nel settore della SSL, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore.

In questo senso, sono stati considerati anche i seguenti profili:

- ✓ l'assunzione e la qualificazione del personale;
- ✓ l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- ✓ l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dall'azienda e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- ✓ la manutenzione normale e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- ✓ la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- ✓ l'efficiente gestione delle emergenze;
- ✓ le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del sistema di controllo.

Sempre con riguardo alla SSL, è predisposto un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello stesso, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

Un ulteriore dettaglio sarà poi fornito nella Parte Speciale.

2.11.2 Il sistema di monitoraggio della sicurezza (rinvio)

La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare, in materia di SSL, un efficace ed efficiente sistema di controllo.

Quest'ultimo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali, è incentrato su un continuo sistema di monitoraggio della sicurezza che si sviluppa su un duplice livello.

Il primo livello di monitoraggio è svolto dalle funzioni che operano nell'ambito della struttura organizzativa. Il secondo livello di monitoraggio - come pure previsto dalle Linee Guida - è effettuato dall'Organismo di Vigilanza.

Il dettaglio sarà poi fornito nella Parte Speciale.

2.12 Il Modello e il Codice Etico

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi, ha adottato un Codice Etico (di seguito, alternativamente il “**Codice**” o il “**Codice Etico**”), che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei propri organi sociali e dipendenti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice di Comportamento, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di CAV afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

3 SEZIONE TERZA – Organismo di Vigilanza

3.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza ("Organismo" o "OdV") svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Aree.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di CAV ha istituito l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di tre componenti, attualmente tutti esterni, con competenze in materia legale, di D. Lgs. 231/2001 e controllo interno.

Il Presidente dell'OdV è scelto all'atto della nomina. I componenti dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa nella posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di CAV.

3.2 I casi di ineleggibilità e decadenza

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni all'Ente, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza del componente l'OdV:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione di CAV, o con i soggetti esterni

incaricati della revisione (individuati nei professionisti firmatari della relazione e/o di altra documentazione richiesta dalla legge);

- iii) fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società, tali, per natura e valore economico, da compromettere l'indipendenza del componente stesso possono considerarsi le best practice, emanate dal Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il Collegio Sindacale.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

3.3 Durata in carica, decadenza e revoca

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV, inteso come organo unitario, può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di tutti i componenti dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'OdV, quale organo, può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca per giusta causa dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al precedente paragrafo.

Per giusta causa di revoca devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- a. il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b. il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- c. il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV;

l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione di un singolo componente, per la cause sopra previste o per rinuncia del membro stesso, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato in sostituzione scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza definisce, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in particolare disciplinando le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione, da parte del medesimo Organismo, per la relativa presa d'atto.

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'OdV si riunisca con cadenza almeno bimestrale e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

3.4 Poteri funzionali dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le Aree aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;

- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società, ed in particolare della Struttura Legale e Corporate Affairs per le attività di coordinamento con le strutture operative della Società, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla Società l'eventuale prescrizione dei provvedimenti di cui alla Sezione Quarta;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa, in quest'ultimo caso informandone anche l'Amministratore Delegato laddove non direttamente coinvolto nella segnalazione;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o di uno o più Amministratori, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Aree aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Aree aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, all'Area competente o al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;

- ottenere l’informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l’Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell’Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull’Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all’Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell’importo proposto dall’Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L’Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

3.5 Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

a) FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni della Società, diretti a consentire all’Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Ai fini operativi il flusso di informazione verso l’Organismo di Vigilanza può essere suddiviso in flussi di informazione con cadenza periodica e in flussi di informazione che vengono attivati in presenza di eventi critici occasionali.

Nello schema seguente vengono indicate le informazioni che devono periodicamente essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza. Lo schema riporta sia il tipo di informazione, la frequenza e il referente incaricato della comunicazione all’Organismo.

FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI	Frequenza	Referente
Resoconto schematico delle determine assunte. Evidenziazione di determine per: - erogazioni liberali - sponsorizzazioni - omaggi - spese di rappresentanza	Trimestrale (gen-apr-lug-ott)	Amministratore Delegato anche per conto dei Chiefs

Elenco affidamenti di lavori, servizi e forniture con indicazione dell'aggiudicatario, dell'importo di aggiudicazione e delle somme liquidate ¹	Semestrale tramite l'estrazione dei dati dalla sezione "Società trasparente" all'interno del sito www.cavspa.it ²	RCPT
Elenco consulenti nell'anno di riferimento con indicazione del nominativo, del compenso e delle somme liquidate ¹	Semestralmente tramite l'estrazione dei dati dalla sezione "Società trasparente" all'interno del sito www.cavspa.it ³	RCPT
Elenco degli incarichi di consulenza ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013, predisposto extra-contabilmente secondo logiche competenza contabile e riferito al primo semestre e all'intero anno fiscale	Primo semestre (set) Annuo (mar)	Chief Financial Officer
Contributi e sovvenzioni ricevute	Annuale (apr)	Chief Financial Officer
Elenco e oggetto degli incontri con la PA dai quali siano scaturite decisioni vincolanti per la Società	Semestrale (gen - lug)	Amministratore Delegato - Chief
Relazione in merito alla gestione delle risorse finanziarie	Semestrale (gen - lug)	Chief Financial Officer
Situazione di tutti i procedimenti disciplinari	Semestrale (gen-lug)	Chief Human Resources
Report dettagliato incidenti sul lavoro	Periodica trasmissione all'interno dei Verbali e delle Relazioni del CTSSA	CTSSA
Report sintetico incidenti stradali con evidenziazione degli incidenti avvenuti nelle vicinanze dei cantieri	Trimestrale (gen-apr-lug-ott)	Chief Operating Officer
Copia atti introduttivi su procedimenti giudiziali ed arbitrali	Semestrale (gen - lug)	Chief Financial Officer
Rapporto sul sistema di gestione BS OHSAS 18001	Annuale (gen)	Amministratore Delegato - Chief
Rapporto sul sistema di gestione UNI EN ISO 9001	Annuale (gen)	Amministratore Delegato - Chief
Rapporto sul sistema di gestione privacy	Annuale (gen)	Amministratore Delegato - Chief

¹ Con specifico riferimento ai criteri di distinzione tra le consulenze e gli affidamenti di servizi, entrambi oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa inerente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (ex Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33) risulta opportuno in questa sede segnalare che:

- ricorre un incarico di consulenza ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 quando:
 - l'esecuzione della prestazione, per sua natura, non necessita di una struttura di impresa ed abbia carattere personale;
 - l'assuntore sia un singolo professionista (persona fisica, titolare o meno di Partita Iva);
 - sia evidente il carattere intellettuale della prestazione;
- ricorre un affidamento di servizi ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 ogni volta in cui:
 - l'esecuzione della prestazione implichi, per l'assuntore, l'esigenza di strutturare una stabile organizzazione d'impresa ovvero quando la prestazione sia comunque affidata ad una impresa/associazione professionale di medio/grandi dimensioni (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29 gennaio 2008, n. 263; Id., Sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4573);
 - l'esecutore gestisca il servizio, con assunzione del rischio di impresa..

In tale contesto, l'OdV della Società avrà quindi possibilità di accedere ai dati riferiti sia alle consulenze sia agli affidamenti di servizi, potendo consultare autonomamente tali informazioni (di tipo amministrativo-contabile, economico, patrimoniale e finanziario) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza ex D. Lgs. 33/2013, unitamente agli ulteriori dati ed informazioni disponibili alla sezione denominata "Società trasparente" presenti sul sito web della Società.

² Di seguito è riportato l'indirizzo web attraverso il quale è possibile accedere alla sezione "Bandi di Gara e Contratti", sottosezione "Informazioni sulle singole procedure" e proseguendo in "Affidamenti di Lavori, Forniture e Servizi" della Società Trasparente: <https://www.cavspa.info/pbmol/index.php?mod=legge190&f=index>

³ Di seguito è riportato l'indirizzo web attraverso il quale è possibile accedere alla sezione "Consulenti e Collaboratori" della Società Trasparente: https://www.cavspa.info/pbmol/index.php?mod=legge33_2013&f=index

Report sintetico attività formativa su D.Lgs. 231/01	Annuale (gen)	Chief Human Resources
Rapporti sullo stato ambientale	Annuale (gen)	Chief Technical Officer
Rapporto sul sistema di gestione Anticorruzione e Trasparenza	Annuale (apr)	RPCT

FLUSSI INFORMATIVI AD HOC	Frequenza	Referente
Segnalazione comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231	Tempestivamente	Ciascun dipendente
Segnalazione comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231	Tempestivamente	Esecutori di lavori, prestatori di servizi (compresi i consulenti) fornitori
Verbalì dell'Assemblea	Dopo approvazione	Presidente
Verbalì del Consiglio di Amministrazione	Dopo approvazione	Presidente
Bilancio	Dopo approvazione	Chief Financial Officer
Stipula di convenzioni/contratti con PA	Tempestivamente	Amministratore delegato e Chiefs
Decisioni di richiesta di finanziamenti pubblici	Tempestivamente	Chief Financial Officer
Provvedimenti disciplinari D.Lgs. 231/01	Tempestivamente	Chief Human Resources
Modifiche dell'organizzazione aziendale	Tempestivamente	Chief Human Resources
Modifica dei poteri e delle deleghe attribuite ai Direttori	Tempestivamente	Amministratore delegato
Richieste di assistenze legali inoltrate da Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al D.Lgs. 231/01	Tempestivamente	Amministratore delegato
Provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati di cui al D.Lgs. 231/01	Tempestivamente	Amministratore delegato
Verbale riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008	Tempestivamente	Datore di lavoro
Rapporti di audit di parte terza relativi a sistemi di gestione	Tempestivamente	Amministratore delegato
Verbalì di Ispezioni, visite e controlli da parte di autorità e istituzioni preposte (es. ASL e SPISAL)	Tempestivamente	Chiefs interessati e datore di lavoro
Incidenti ambientali	Tempestivamente	Chief Technical Officer/Responsabile ambientale
Verbalì del Comitato Tecnico Sicurezza Salute e Ambiente "CTSSA"	Tempestivamente	CTSSA - coordinatore

segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni e, comunque la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società;	Tempestivamente	Datore di lavoro
Variazione dei ruoli in materia di SSL e ambiente	Tempestivamente	Datore di lavoro
Relazioni trimestrali del Comitato Tecnico Sicurezza Salute e Ambiente "CTSSA"	Tempestivamente	CTSSA - coordinatore
Segnalazioni anonime di illeciti (WHISTLEBLOWING) sistema di gestione Anticorruzione e Trasparenza	Tempestivamente	RPCT

Al fine di semplificare e rendere efficace la trasmissione dei flussi sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta elettronica (odv@cavspa.it oppure odv@cert.cavspa.it) e in un indirizzo di posta (CAV S.P.A. – Organismo di Vigilanza – via Bottenigo 64/A – 30175 Marghera - Venezia), resi noti ai destinatari del Modello ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, anche anonime, e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

Viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società non effettuerà azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al rispetto del Codice Etico, del Modello, delle procedure aziendali o comunque delle normative di legge.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter del Decreto l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Inoltre ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In questi casi, è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Le **segnalazioni di violazioni del Modello e/o di condotte illecite**, rilevanti ai sensi del Decreto, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'effettuazione di segnalazioni che si rilevano infondate, effettuate con dolo o colpa grave da parte del segnalante è sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni vaghe, poco circostanziate, oppure che in maniera evidente risultino effettuate in mala fede o abbiano contenuto calunnioso o diffamatorio e, accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Area Risorse Umane per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione
- per le violazioni rilevanti ai sensi della L. 190/2012 trasmette immediata comunicazione al RPCT.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede della Società.

b) FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV VERSO GLI ORGANI SOCIALI

Quanto all'attività di reporting dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV è tenuto a relazionare per iscritto i flussi informativi individuati nelle tabelle che seguono. Anche in tal caso, ai fini operativi, il flusso di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza può essere suddiviso in flussi di informazione con cadenza periodica e in flussi di informazione che vengono attivati in presenza di eventi critici occasionali.

FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV - periodici-		
Flusso informativo	Frequenza	Destinatari
Relazione sullo stato di attuazione del Modello, per ogni area aziendale	Annuale (mar)	Consiglio di amministrazione
Relazione sullo stato di attuazione del Modello, per ogni area aziendale	Annuale (mar)	Collegio sindacale
Rendiconti delle spese sostenute	Annuale (mar)	Amministratore delegato

FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV - ad hoc		
Flusso informativo	Frequenza	Organo Sociale / Funzione aziendale
Risultanze di interventi e controlli specifici su operazioni rilevanti o indagini di approfondimento	Tempestivamente	Amministratore delegato

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- annualmente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi sociali per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

c) **FLUSSI INFORMATIVI E PROTOCOLLO AZIENDALE**

La CAV ha regolamentato la gestione della documentazione prevedendo il protocollo dei documenti in arrivo, in partenza ed interni. Anche la documentazione che compone i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza deve essere protocollata e distribuita alle funzioni aziendali secondo competenza e secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Di seguito si analizza la casistica delle modalità di trasmissione dei documenti dalla CAV all'Organismo di Vigilanza:

- *documenti predisposti dalle funzioni aziendali indirizzati all'Organismo di Vigilanza:* i documenti sono protocollati dagli Uffici delle Attività di Supporto delle Aree aziendali come documenti in partenza e distribuiti secondo le indicazioni della procedura "Gestione documentazione". La funzione competente provvede a recapitare i documenti protocollati alla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza. La Segreteria

dell'Organismo di Vigilanza provvede a registrarli nel protocollo dell'Organismo e a sottoporli al Presidente e ai Componenti l'Organismo;

- *documenti recapitati a CAV in busta indirizzata a CAV ma con contenuto diretto o comunque di interesse dell'Organismo di Vigilanza oppure documenti recapitati a CAV in busta indirizzata a CAV S.p.A. e all'Organismo di Vigilanza:* i documenti sono protocollati da CAV e distribuiti al proprio interno secondo competenza e le indicazioni dell'Amministratore Delegato. La funzione competente provvede a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i documenti con lettera di accompagnamento protocollata in partenza. La funzione competente consegna la lettera e i documenti alla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza che provvede a registrarli nel protocollo dell'Organismo e a sottoporli al Presidente e ai Componenti l'Organismo;
- *documenti recapitati a CAV in busta indirizzata all'Organismo di Vigilanza di CAV S.p.A.:* la busta non sarà aperta né i documenti saranno protocollati da CAV. La Segreteria Generale e Relazioni Esterne trasmette, con lettera di accompagnamento protocollata, la documentazione alla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza. La Segreteria dell'Organismo di Vigilanza provvede a sottoporre la documentazione al Presidente e ai Componenti l'Organismo e, su loro richiesta, a registrarla nel protocollo dell'Organismo;
- *le e-mail da chiunque inviate ad un indirizzo e-mail di CAV ma che per argomento o per chiara indicazione sono di competenza o di interesse dell'Organismo:* sono protocollate da CAV e distribuite secondo competenza e le indicazioni dell'Amministratore Delegato. La funzione competente provvede a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i documenti con lettera di accompagnamento protocollata in partenza. La funzione competente consegna la lettera e i documenti alla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza che provvede a registrarli nel protocollo dell'Organismo e a sottoporli al Presidente e ai Componenti l'Organismo;
- *i fax da chiunque inviati ad un numero di CAV ma che per argomento o per chiara indicazione sono di competenza o di interesse dell'Organismo:* sono protocollati da CAV e distribuiti secondo competenza e le indicazioni dell'Amministratore Delegato. La funzione competente provvede a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i fax con lettera di accompagnamento protocollata in partenza. La funzione competente consegna la lettera e i documenti alla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza che provvede a registrarli nel protocollo dell'Organismo e a sottoporli al Presidente e ai Componenti l'Organismo;
- *le e-mail da chiunque inviate agli indirizzi e-mail (ordinaria o certificata) dell'Organismo di Vigilanza:* sono direttamente ricevute dal Presidente o dai Componenti l'Organismo di Vigilanza e verranno inserite nel protocollo dell'Organismo su richiesta dello stesso Presidente e dei Componenti.

Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

Di seguito si analizza la casistica delle modalità di trasmissione dei documenti dall'Organismo di Vigilanza alla CAV:

- *informazioni, richieste, comunicazioni e altri documenti redatti dall'Organismo di Vigilanza e indirizzati agli Organi sociali di CAV o alle sue funzioni aziendali:* i documenti sono protocollati dalla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza e dalla Segreteria consegnati alla Segreteria Generale e Relazioni Esterne di CAV che

provvederà a protocollare in arrivo i documenti ricevuti e a distribuirli secondo competenza e le indicazioni dell'Amministratore Delegato;

- *documenti riservati*. Qualora l'Organismo di Vigilanza ritenga necessario trattare un documento con particolare riservatezza, su indicazione del Presidente il documento non sarà protocollato dalla Segreteria dell'Organismo di Vigilanza e sarà contrassegnato dalla dicitura "riservato".

La Segreteria dell'Organismo di Vigilanza consegna il documento "riservato" alla Segreteria Generale e Relazioni Esterne di CAV.

La Segreteria Generale e Relazioni Esterne di CAV non protocolla il documento in arrivo e lo consegna integro all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato decide dell'eventuale protocollazione e distribuzione del documento ricevuto.

4 SEZIONE QUARTA – Sistema sanzionatorio o disciplinare

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra – aziendale, ivi incluse quelle di natura disciplinare.

Pertanto, per tutto quanto non previsto dal Sistema Disciplinare troveranno applicazione le norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa quella collettiva e/o dai regolamenti aziendali.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e della gravità della violazione commessa e del ruolo e delle responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

4.1 I soggetti destinatari

Gli Amministratori, i Sindaci ed i soggetti che operano per la Società di Revisione

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione di CAV, una posizione cd. "apicale".

A mente dell'art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone *"che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, nonché i soggetti che *"esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo"* dell'ente.

Assume rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società (di seguito, anche "Amministratori" e "Sindaci"), quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore unico / consiglio di amministrazione).

In aggiunta, agli Amministratori ed ai Sindaci, assume rilevanza la posizione dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione (di seguito, indicati anche solo come "Revisore"), cui CAV ha demandato il compito di curare il controllo contabile. Pur costituendo soggetto esterno alla Società, il Revisore è equiparato, ai fini di quanto previsto

nel Sistema Disciplinare, agli Amministratori ed ai Sindaci, anche in considerazione dell'attività svolta per la Società.

Gli altri soggetti in posizione “apicale”

Infine, nel novero dei soggetti in cd. “posizione apicale”, oltre agli Amministratori, ai sindaci ed al Revisore, vanno ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del Decreto, il direttore generale, i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale nonché - ove presenti - i preposti delle sedi secondarie. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato (si pensi al caso di taluni dirigenti dotati di particolare potere finanziario o di autonomia, cd. “Dirigenti Apicali”), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad esempio, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

I dipendenti

L'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”.

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i dipendenti di CAV legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non “apicali”, quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche “Dipendenti”).

Nell'ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.)

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche “Terzi Destinatari”) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per CAV.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con CAV un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati, i collaboratori in virtù di contratto di servizi);
- appaltatori, subappaltatori, affidatari, sub affidatari;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i contraenti ed i partner.

4.2 Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili) costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte commissive o omissive (anche colpose) che siano idonee a ledere l'efficiacia dello stesso quale strumento preventivo del rischio di commissione dei reati rilevanti ex Decreto.

In particolare per tutte le Parti Speciali (eccetto la Parte Speciale F) assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel Documento di Sintesi del Modello (Parte Speciale A e Parte Speciale relativa alla corruzione tra privati), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nel Documento di Sintesi del Modello (tutte le Parti Speciali eccetto la Parte Speciale F), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 5) mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal Modello stesso nonché effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Si definiscono inoltre le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale F), anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 8 e 9;
- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 8 e 9;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 9;
- 9) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 583, comma 1, cod. pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione

4.3 Le sanzioni

Il Sistema Disciplinare prevede con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, i principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri generali:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- entità del danno in ipotesi creato a CAV dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti o condivisione di responsabilità con altri lavoratori nella commissione della violazione.

4.4 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito "CCNL") applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, procedure comprese, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Alla notizia di violazione del Modello, sarà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento sarà preventivamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Provvedimenti sanzionatori:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;

- multa non superiore a 4 ore della retribuzione giornaliera (di cui all'art. 22 punto 1 del CCNL per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori);
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni (per il personale a tempo parziale fino a 50 ore);
- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), e 6) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione del rimprovero verbale ovvero quella del rimprovero scritto ovvero della multa;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 7) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della multa ovvero della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ovvero quella del licenziamento;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione del licenziamento.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5) del paragrafo 4.2. ossia mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal Modello stesso nonché effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Provvedimenti cautelari:

- qualora la natura della mancanza incida sul rapporto fiduciario, la Società può procedere alla sospensione cautelativa del dipendente in attesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti.

E' inoltre fatta salva la facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

4.5 Sanzioni per i gli altri soggetti apicali (“Dirigenti Apicali”)

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

Provvedimenti sanzionatori:

- rimprovero verbale;
 - rimprovero scritto;
 - multa non superiore a 4 ore della retribuzione giornaliera
 - sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
 - licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
 - licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa);
- a) In particolare: per le violazioni di cui ai nn. 1), e 6) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione del rimprovero verbale ovvero quella del rimprovero scritto ovvero della multa;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 7) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della multa ovvero della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ovvero quella del licenziamento;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione del licenziamento.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5 del paragrafo 4.2. ossia mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal Modello stesso nonché effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Provvedimenti cautelari:

- qualora la natura della mancanza incida sul rapporto fiduciario, può procedere alla sospensione cautelativa del dipendente in attesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti.

Il Dirigente allontanato dal servizio conserva per il periodo di allontanamento il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

4.6 Misure nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni rilevanti da parte di un Amministratore, di un Sindaco o del Revisore, ove tale soggetto non sia inquadrabile nei Dipendenti, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti per un importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), e 6) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto del Modello;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 7) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli emolumenti per l'ammontare deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della decurtazione degli emolumenti ovvero quella della revoca dall'incarico;
- d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5 del paragrafo 4.2. ossia mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal Modello stesso nonché effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti e/o Dirigenti nel paragrafo precedente.

4.7 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3.2. da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la sospensione o risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la sospensione del rapporto contrattuale in essere e del pagamento del relativo corrispettivo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

Le clausole e le relative sanzioni possono variare in base alla tipologia del soggetto qualificabile come Terzo Destinatario (a seconda del caso che agisca in nome e per conto della Società o meno).

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 6) e 7) del paragrafo 4.2, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della sospensione o risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 8) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della sospensione o della risoluzione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 9) del paragrafo 4.2., sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 5) del paragrafo 4.2. ossia mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal Modello stesso nonché effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, si applicheranno le sanzioni di cui sopra a seconda della gravità della condotta

Nel caso in cui le violazioni previste del paragrafo 4.2., siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

5 SEZIONE QUINTA – Diffusione del Modello

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a:

- promuovere nei confronti dei neo assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico, consegnando una copia (cartacea e/o elettronica) di entrambi i documenti nei primi giorni di lavoro;
- mantenere una apposita area di lavoro informatica aziendale (disponibile per tutti i dipendenti) appositamente dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico di CAV in cui sono disponibili e costantemente aggiornati tutti i documenti facenti parti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

A tal fine, il personale è tenuto a sottoscrivere, anche con il supporto di strumenti informatici, una dichiarazione di presa visione e di impegno al rispetto del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura dell'Area Risorse Umane e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è pubblicato sul sito internet della Società. Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola. Laddove il Terzo Destinatario abbia adottato un proprio Modello ed un Codice Etico, la Società valuterà l'inserimento nel contratto con tale soggetto di una clausola in cui ciascuna parte si impegnerà al rispetto del proprio Modello e Codice Etico.

6 SEZIONE SESTA – Adozione ed aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett.b) e art. 7, comma 4 lett.a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO 1 - Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)– articolo modificato dalla L. n. 69/2015;
- Concussione (art. 317 c.p.) – articolo modificato dalla L. n. 69/2015;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) – articolo modificato dalla L. n. 69/2015.

2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e modificati dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 (art. 24 bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 e modificati dalla L. n. 69/2015 (art. 24 ter).

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001, modificati con Legge 99/2009 e successivamente con D.lgs. 125/2016 (art. 25 bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002, modificati dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e da ultimo dal d.lgs. 38/2017 (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quarter c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 sexies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere taluno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1)

9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003, modificati con la Legge 38/2006 e da ultimo dalla L. 199/2016 (art. 25 quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis);
- Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pornografico, anche per via telematica (art. 600 ter, comma 3 c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600 ter, comma 1 e 2);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).

11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006 (art. 10 L. 146/2006):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007(art. 25 septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di riciclaggio nonché di autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla L. 186/2014 (art. 25 octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis, Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso

alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, comma 2 Legge 633/41);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (Art. 25-decies)

16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla L. 68/2015 (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1,2, 3 bis e 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

Inoltre, il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*". Il decreto ha, tra l'altro, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), richiamato nell'elenco dei reati presupposto mediante rinvio alle norme indicate (art 25 undecies). La medesima fattispecie è stata ad ogni modo introdotta nel codice penale all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Pertanto, il richiamo alla disposizione abrogata si intende riferito alla nuova norma del codice penale

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012 e modificato dalla L. 161/2017:
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998).
18. Razzismo e Xenofobia: art. 25 terdecies aggiunto dalla L. 167/2017.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica
Amministrazione
(art. 24, art. 25)

Documento: PSD.REA.PAM

Codice di raggruppamento: PSD.REA.PAM

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 02

Pagina 1 di 54

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• Malversazione (Art. 316-bis c.p.).....	5
• Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.).....	6
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	6
• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.).....	6
• Concussione (Art. 317 c.p.).....	6
• Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.).....	7
• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319 c.p.).....	7
• Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.).....	8
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. p.)	8
• Induzione indebita a dare e promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	8
• Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)	8
• Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	8
• Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).....	9
• Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	9
• Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.).....	9
2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali.....	10
3 Identificazione delle c.d. aree strumentali, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali	36
4 Principi generali di comportamento	49
5 Procedure di controllo	51

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 (“**Decreto**”) ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A. (“**CAV**” o “**la Società**”). Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando le funzioni coinvolte, i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, così come di seguito qualificati.

In via preliminare, con riferimento a CAV, in considerazione della particolare natura della Società (Concessionaria della gestione di una tratta autostradale), non si può escludere che venga riconosciuta ai dipendenti/rappresentanti della Società, nello svolgimento di alcune attività, la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio e che quindi i reati in questione possano essere commessi sia dal lato attivo che passivo.

La stessa Giurisprudenza di Legittimità ha chiarito (Cass. pen. Sez. VI, 19-07-2012, n. 37099): *"In tema di reati contro la P.A., i dipendenti di un ente o di una società concessionaria, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, vanno considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell'attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell'ente o dell'imprenditore al quale questa attività sia riferibile."*

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. In dettaglio:

- **funzione legislativa:** esercitata dai membri di Parlamento, Governo, Regioni e province autonome (e quindi deputati, senatori, consiglieri regionali, ecc.). Essa trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. E’ un pubblico ufficiale, in quanto svolge la ‘*pubblica funzione legislativa*’, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.
- **funzione giudiziaria** è esercitata dai magistrati appartenenti all’ordine giudiziario che svolgono attività giudicante (il giudice) o requirente (il pubblico ministero, ad es.), ai quali si aggiungono i soggetti privati che svolgono le medesime attività (giudici conciliatori, giudici onorari, popolari, giudici di pace, ecc.). La funzione giudiziaria trova la sua esplicazione nell’attività dello *iudicare*. E', dunque, un pubblico ufficiale, in quanto svolge la ‘*pubblica funzione giudiziaria*’ non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l’attività afferente l’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla

prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che partecipano sia alla vera e propria attività dello *iusdicere*, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovvero i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo *iusdicere* della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

- **funzione amministrativa:** la nozione è contenuta nel secondo comma dell'art. 357 c.p.: “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. Questi poteri, possono essere qualificati nei termini che seguono:
 - il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla “*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*”. La formula utilizzata è stata, nel tempo, interpretata estensivamente e, infatti, sono stati qualificati come “*pubblici ufficiali*”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
 - il potere autoritativo della P.A. si sintetizza nella possibilità per la Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Di conseguenza sono qualificati come “*pubblici ufficiali*” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
 - il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”.

La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico, rilevando soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico, ed abbia le caratteristiche richiamate dall'art. 357 c.p. La qualifica di pubblico ufficiale va quindi riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o semplici privati, possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A. (poteri di rappresentanza) ovvero esercitare poteri autoritativi (ad es. accertamento di contravvenzioni) o certificativi (ad es. attestazione, certificazione, ecc.).

Secondo la giurisprudenza, è pubblico ufficiale anche il funzionario di fatto, cioè colui che, in assenza di una formale o regolare investitura, svolge pubbliche funzioni con la tolleranza o l'acquiescenza della Pubblica Amministrazione.

Ai fini dei reati previsti nella presente Parte Speciale è rilevante, altresì, la figura di Pubblico Ufficiale straniero, vale a dire:

- coloro che esercitano una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero;
- coloro che esercitano una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese;
- qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

Incaricato di pubblico servizio

La definizione di incaricato di pubblico servizio è dettata dall'art. 358 del c.p. : *“Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

La nozione di incaricato di pubblico servizio prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che svolge una determinata attività. Ciò che rileva, ai fini della norma penale, è lo svolgimento di un'attività sotto il controllo o l'autorizzazione di un ente pubblico.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici del carattere pubblicistico dell'ente:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- lo svolgimento di attività sulla base di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la preordinazione al soddisfacimento di interessi pubblici.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Pertanto possono essere considerati incaricati di pubblico servizio, a titolo di esempio, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. N. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI

Si descrivono, di seguito, brevemente le singole fattispecie richiamate nel Decreto agli artt. 24 e 25.

- **Malversazione (Art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato stesso può realizzarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640, comma 2 n.1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico.

A mero titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, vengano indotti in errore i pubblici ufficiali incaricati facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà, ottenendo così indebitamente il provvedimento.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato potrebbe configurarsi come nel caso precedente, ma deve avere specificatamente ad oggetto l'ottenimento di erogazioni pubbliche.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimenti a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato potrebbe ad esempio configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documentazione falsa.

- **Concussione (Art. 317 c.p.)**

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. **Con riferimento a CAV, in considerazione della particolare natura della Società (concessionaria di un pubblico servizio), non si può escludere che venga riconosciuta ai dipendenti/rappresentanti della Società, nello svolgimento di alcune attività, la qualifica di Pubblico Ufficiale e che quindi il reato in questione possa essere commesso dal lato attivo (oltre che a titolo concorsuale).**

- **Corruzione**

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Come evidenziato dalle stesse Linee Guida di Confindustria, è necessario ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es., l'amministratore o il dipendente corrompe un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio per far ottenere all'ente un vantaggio); sia corruzioni c.d. passive (es., l'esponente dell'ente, nell'ipotesi qualificabile come Pubblico Ufficiale, riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Come specificato dalle Linee Guida, infatti, l'ipotesi di corruzione c.d. passiva si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio.

Con riferimento a CAV, in considerazione della particolare natura della Società (concessionaria di un pubblico servizio), non si può escludere che venga riconosciuta ai dipendenti/rappresentanti della Società, nello svolgimento di alcune attività, la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio e che quindi i reati in questione possano essere commessi sia dal lato attivo che passivo.

Precisato quanto sopra, possono individuarsi diversi tipi di corruzione, di seguito un breve riepilogo:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p.

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi laddove un pubblico ufficiale e un referente della società, anche consulente si accordino in modo che a fronte di un pagamento in denaro, il pubblico ufficiale adotti un provvedimento del suo ufficio (es. rilascio di una autorizzazione nei termini) nei confronti della Società.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p.

Nel reato in esame l'accordo criminoso deve essere funzionale ad un atto contrario ai doveri di ufficio, come far omettere al pubblico ufficiale l'adozione di un provvedimento favorevole ad una azienda concorrente.

- **Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)**

Qualora il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, la pena è aumentata.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. p.)**

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di pubblico ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Questo reato potrebbe ravvisarsi qualora il consulente della società, in concorso con il referente aziendale, offra denaro al giudice (e questi accetti l'offerta) al fine di farlo pronunciare favorevolmente nell'ambito di un contenzioso della società.

- **Induzione indebita a dare e promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)**

Tale fattispecie, di recente introduzione nel codice penale, sanziona la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, i quali, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operano di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

In considerazione del fatto che in questo caso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non costringe il privato - come nel caso di concussione - ma lo induce a dare o promettere qualcosa, abusando della sua qualità, la pena prevista è ridotta rispetto il reato di concussione.

Alla stessa pena soggiace sia il Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio sia il privato che è indotto a dare o promettere utilità.

- **Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)**

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

Si rimanda per le ipotetiche modalità di realizzazione a quanto sopra indicato in materia di corruzione.

- **Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319

c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Perché sia integrato il reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen..

- **Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica, per la cui specificazione si rimanda a quanto indicato *supra*, venga compiuta da, o nei confronti di membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

- **Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)**

Qualora il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, la pena è aumentata.

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

In occasione dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate:

- le aree considerate “**a rischio reato**”, ossia i settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito di ciascuna area a rischio reato, le “**attività sensibili**” (ossia le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione di reati), ed i reati astrattamente realizzabili;
- le **funzioni aziendali** coinvolte; a tal riguardo l'individuazione delle funzioni aziendali non deve considerarsi tassativa, visto che ciascun soggetto aziendale potrebbe in linea teorica essere coinvolto. E' opportuno ricordare, inoltre, la possibilità che anche altri ruoli/funzioni aziendali possano risultare coinvolti, a titolo di concorso nel reato ex art. 110 c. p.;
- i **principali controlli specifici** esistenti in relazione a ciascuna area a rischio; in particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli generali (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.) e delle procedure, vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree a rischio sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA.

Di seguito uno schema riepilogativo di quanto descritto, suddiviso per ciascuna area a rischio reato.

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ENTE CONCEDENTE	
funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente ed AD – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Gestione di rapporti con l'Ente Concedente: a) in occasione dell'attuazione, revisione e modifica ovvero di possibili cause di cessazione della Convenzione di Concessione; b) per la formulazione e l'aggiornamento del Piano Finanziario e del calcolo di applicazione delle tariffe; c) in fase di verifica della manutenzione degli impianti; e) in fase di rendicontazione degli incassi e di pagamento dei canoni. <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, 322 bis, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata</i>

	<i>all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>2) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);</i> <i>4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);</i> <i>5) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico/art. 640 ter cod. pen.);</i> <i>6) Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.);</i> <i>7) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter cod. pen.);</i> <i>8) Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio).</i>
principali controlli esistenti:	– gestione dei rapporti con l'ente concedente (Ministero dei Trasporti) secondo procedure e una prassi ben consolidata nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione; – chiara individuazione delle funzioni incaricate di gestire i rapporti con l'ente concedente, secondo gli aspetti di relativa competenza, garantendo una segregazione delle relative funzioni ed attività; – predisposizione di strumenti adeguati (registri, scadenziari ecc.) per adempiere tempestivamente alle richieste dell'ente concedente nel rispetto della convenzione; – controllo di correttezza e completezza dei dati (con eventuale documentazione giustificativa a supporto) comunicati all'ente concedente; – archiviazione di tutta la documentazione rilevante secondo le procedure aziendali sulla gestione della documentazione.

AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE DEI RAPPORTI CON ALTRI CONCESSIONARI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI INTERCONNESSIONE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Esercizio – Area Finanziaria
	Gestione dei rapporti con altri concessionari nell'ambito del rapporto di

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	interconnessione (reportistica periodica, riscossione e pagamenti, rendicontazioni, ecc.) 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322,322 bis, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> 2) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);</i> 4) <i>Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico/art. 640 ter cod. pen.);</i> 5) <i>Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio).</i>
principali controlli esistenti:	– gestione dei rapporti con gli altri concessionari secondo una prassi ben consolidata nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione di interconnessione; – chiara individuazione delle funzioni incaricate di gestire i rapporti con gli altri concessionari, secondo gli aspetti di relativa competenza, garantendo una segregazione delle relative funzioni; – comunicazione alle altre concessionarie dei dati riguardanti i transiti giornalieri oggetto del riparto, riepilogati per percorso e classe, nonché - alla contraente che ha emesso la tessera - i dati analitici relativi a ciascun transito convalidato con la tessera stessa; – liquidazione di quanto spettante agli altri concessionari nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione di interconnessione; – archiviazione di tutta la documentazione rilevante secondo le procedure aziendali sulla gestione della documentazione.

AREA A RISCHIO N. 3: RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA VIABILITA'

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Esercizio – Area Tecnica
attività	a) Autorizzazione trasporti eccezionali; b) Autorizzazioni manovre autostradali;

sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	c) Ordinanze in materia di circolazione; d) Autorizzazione all'esposizione di insegne ed agli attraversamenti. In particolare ricezione delle richieste di autorizzazione, fase istruttoria e fase decisoria. <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, 322 bis, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>2) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);</i> <i>4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico/art. 640 ter cod. pen.);</i> <i>5) Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio).</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare l'emissione di autorizzazioni per i trasporti eccezionali; – emissione delle autorizzazioni alle manovre autostradali, all'esposizione di insegne ed agli attraversamenti, ordinanze in materia di circolazione in base ad una prassi consolidata; – chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione delle autorizzazioni e segregazione delle relative attività; – individuazione dei ruoli aziendali e dei dipendenti che hanno il potere di rappresentare l'azienda nei rapporti con gli utenti e che hanno il potere di sottoscrivere le autorizzazioni/ordinanze; – previsione delle modalità di ricezione delle richieste e della relativa documentazione che l'utente deve produrre; – controllo sul pagamento da parte del cliente dei versamenti previsti per il rilascio dell'autorizzazione; – monitoraggio periodico sull'attività di rilascio delle autorizzazioni/ordinanze; – archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE VIABILITA'

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Prima assistenza in caso di incidente (fase istruttoria, primo intervento mediante mezzi adibiti al soccorso); b) Sorveglianza del patrimonio stradale (monitoraggio alle attività di sorveglianza, segnalazione di anomalie); c) Informazione all'utenza (Pubblicazione delle condizioni di viabilità attraverso il sito internet, televideo RAI 3, notiziari radiofonici o mediante l'intermediazione di altri enti quali polizia stradale, centro nazionale viabilità, anas, ecc.). <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322,322 bis, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>2) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>3) Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio)</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di numerose procedure e manuali operativi volti a regolamentare tutti gli aspetti collegati alla gestione della viabilità; – chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione della viabilità garantendo una adeguata segregazione delle attività; – individuazione del Centro Operativo come responsabile di mantenere i contatti con gli Enti esterni ai fini della sicurezza della circolazione e tempestività sugli interventi a seguito di sinistri; individuazione nel Responsabile della Struttura Viabilità del compito di mantenere costanti rapporti con le Organizzazioni di Soccorso meccanico, assicurando le dedicate visite ispettive di controllo e segnalando le irregolarità operative; – individuazione dei soggetti aziendali deputati a ricevere segnalazioni su quanto rilevato dagli Ausiliari della Viabilità durante lo svolgimento delle loro attività; – tracciatura attraverso moduli specifici delle comunicazioni effettuate dagli Ausiliari al Centro operativo; – formalizzazione di tutti gli accadimenti avvenuti nel corso della giornata da parte del Centro operativo? – previsione di specifiche regole per la segnalazione delle violazioni del codice stradale con le relative tempistiche di trasmissione alle autorità

	competenti; – formalizzazione delle segnalazioni delle violazioni in apposito modulo; – previsione di specifiche regole per l'annotazione degli incidenti stradali con le relative tempistiche di trasmissione alle autorità competenti; – monitoraggio periodico dell'attività svolta dagli ausiliari; – archiviazione di tutta la documentazione rilevante.
--	---

AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI TERRITORIALI E FORZE DELL'ORDINE PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA'

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Gestione dei rapporti con: – Enti Territoriali, quali Regioni, Province e Comuni, al fine del mantenimento dei rapporti di buon vicinato, anche in occasione della partecipazione a Conferenze di Servizi; – Polizia, Polizia Stradale, Carabinieri, VV.F., Regioni, Province e Comuni, SUEM, altre concessionarie, Prefettura, in occasione della definizione (in fase di stesura e di rinnovo) dei protocolli di intesa e collaborazione in materia di viabilità stradale; – Stipula preliminare della convenzione con Enti Pubblici per richieste di attraversamenti di nuovi impianti sulla rete autostradale esistente (quali ad esempio elettrodotti, gasdotti, acquedotti, strutture di passaggio, etc.); – Rapporti con Enti Pubblici (es. Comuni, Polizia Stradale) per la gestione della cartellonistica pubblicitaria sulla rete autostradale (es. pagamento imposte comunali, segnalazione di anomalie sugli impianti). 1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio); 2) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio); 3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.); 4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico/art. 640 ter cod. pen.); 5) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter cod. pen.); 6) Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale

	<i>area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio)</i>
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a gestire i rapporti con enti territoriali e forze dell'ordine per la gestione della viabilità; – previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – monitoraggio continuo della normativa nazionale/regionale; – sottoscrizione di eventuali convenzioni, protocolli da soggetti dotati di adeguati poteri di firma; – diffusione interna delle informazioni raccolte ed archiviazione.

AREA A RISCHIO N. 6: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Programmazione e progettazione degli approvvigionamenti; b) Scelta della procedura ed espletamento delle formalità (Definizione della strategia di gara, predisposizione della documentazione di gara, definizione dei requisiti di qualificazione, criteri di aggiudicazione, indicazione della procedura e nomina del RUP); c) Selezione del contraente (Risposte alle richieste di chiarimenti, nomina della commissione aggiudicatrice, lavori della commissione aggiudicatrice, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, pubblicazione degli esiti della gara); d) Verifica dei requisiti e stipula del contratto (verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, atto di affidamento con motivazione espressa, stipulazione del contratto); e) Esecuzione del contratto (subappalti, varianti, proroghe e rinnovi, penali, risoluzione in danno); f) Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e pagamenti;

	f) Rendicontazione del contratto (verifica e pagamento delle prestazioni). <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322,322 bis, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>2) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>3) Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio).</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione

	comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affidamento diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	---

AREA A RISCHIO N. 7: CONSULENZE E COLLABORAZIONI

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze (Analisi dei fabbisogni, selezione del professionista, esecuzione del contratto, pagamento delle prestazioni). <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>2) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod.</i>

	<i>pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>3) Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio).</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi

	autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affido diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	--

AREA A RISCHIO N. 8: LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Esercizio – Area Finanziaria – Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Analisi dei sinistri sia attivi che passivi; b) Gestione del rapporto con la compagnia assicurativa (esame delle motivazioni del diniego o della parziale accettazione della richiesta di risarcimento del danno); c) Monitoraggio della pratica dei sinistri (verifica dell'attività della compagnia assicurativa). <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>2) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> <i>3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);</i>

	4) <i>Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio).</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare la gestione dei sinistri sia attivi che passivi; – chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei sinistri garantendo una adeguata segregazione delle attività; – previsione di una modulistica che viene predisposta al fine di rilevare i sinistri occorsi sul tratto autostradale di competenza; – controllo formalizzato volto a garantire che tutti i sinistri rilevati siano dovutamente ed accuratamente registrati; – utilizzo di un sistema informatico in cui vengono inseriti tutti i sinistri occorsi; – archiviazione delle richieste di risarcimento; – monitoraggio sulle tempistiche di risposta delle compagnie assicurative alle richieste di risarcimento accordate; – numerazione progressiva delle richieste di rimborso assicurativo e registrazione in archivio; – registrazione dei risarcimenti assicurativi accordati dalle compagnie di assicurazione (con l'indicazione del relativo importo) e quelli invece rifiutati dalla compagnia di assicurazione; – regolamentazione dei casi in cui è necessario ricorrere al contenzioso.

AREA A RISCHIO N. 9: RAPPORTI CON L'UTENZA (GESTIONE URP)

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Tecnica – Area Esercizio
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	1) Gestione dei rapporti con utenti; 2) Ricezione delle segnalazioni; 3) Gestione delle segnalazioni ed invio del riscontro. 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen. dal lato passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i> 2) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. dal lato attivo che passivo considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio);</i>

	3) <i>Concussione (art. 317 cod. pen., sia dal lato attivo che a titolo di concorso con altro soggetto pubblico considerando che in relazione a tale area legata all'esecuzione della concessione, gli esponenti della Società possono ricoprire il ruolo di incaricati di pubblico servizio).</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposita procedura volta a definire responsabilità, metodi per il controllo delle non Conformità, migliorando in tal modo la prestazione complessiva per il Sistema di Gestione Integrato; – chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione delle non conformità, reclami, ecc., garantendo una adeguata segregazione delle attività; – classificazione delle Non Conformità in cinque generi tra i quali, pertinenti all'area di rischio oggetto della presente scheda: Non Conformità relative ad aree di attività, processi o fasi di processo rilevanti ai fini di una corretta e soddisfacente erogazione del servizio autostradale. Non Conformità su forniture; Reclami degli Utenti autostradali; Segnalazioni; – protocollazione di tutti i reclami in arrivo e assegnazione, attraverso il programma "URP", alle Aree competenti; – previsione di apposite tempistiche di risposta ai reclami (entro 10 giorni per reclami inoltrati via mail, 30 per reclami inoltrati con altre modalità); – analisi delle Non Conformità di qualsiasi tipo (Non Conformità "indici", Non Conformità su forniture, Reclami; Segnalazioni; da parte del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI) sia dal punto di vista statistico sia del merito. E' previsto che: trimestralmente il RSGI segnala al Chief competente le Non Conformità la cui azione risolutiva non si è conclusa o che si è conclusa con esito negativo; semestralmente invia alle Aree l'elenco completo delle Non Conformità "indici" con l'evidenziazione: del numero e della percentuale delle Non Conformità con attività risolutiva conclusa positivamente; del numero e della percentuale delle Non Conformità con attività risolutiva conclusa negativamente; del numero e della percentuale delle Non Conformità con attività risolutiva non conclusa; annualmente invia alle Aree l'elenco completo delle Non Conformità "indici", dei reclami, delle Non Conformità su forniture e le segnalazioni suddivisi per processi interessati; – archiviazione della documentazione rilevante.

AREA A RISCHIO N. 10: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E LICENZE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Esercizio
--------------------------------------	---

	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: – denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria); – adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.); – richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne) – attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di messa a terra, ecc.); – richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso. b) Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, ecc.); c) b)Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenza, autorizzazione); d) Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza e) Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza. <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, 322 bis, cod.pen.);</i> <i>2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> <i>3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);</i> <i>4) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – formale individuazione dei soggetti aziendali che hanno il potere di rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA nelle richieste di

	autorizzazioni, licenze, ecc. ; – notifica/richiesta tempestiva alla PA nei casi previsti dalla legge di variazioni o dei rinnovi delle licenze/autorizzazioni ottenute; – monitoraggio sullo stato delle licenze al fine di avviare in modo tempestivo le pratiche di rinnovo delle stesse; – svolgimento di un controllo formalizzato di correttezza e completezza dei dati (con eventuale documentazione giustificativa a supporto) comunicati alla P.A; – adeguata archiviazione della documentazione relativa all'attività di richiesta/gestione delle autorizzazioni/licenze (documentazione presentata per l'ottenimento delle licenze, bollettini pagati, ecc.) sia a livello cartaceo che informatico.
--	--

AREA A RISCHIO N. 11: AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Datore di Lavoro – RSPP - Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Gestione dei rapporti con la PA in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e del D. lgs 152/06; b) Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D.Lg. 81/2008 (es. tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, ecc.); c) Gestione degli adempimenti normativi in materia ambientale (gestione dei rifiuti, scarico di acque, immissioni in atmosfera, ecc.) e della documentazione autorizzativa ai sensi del D.lgs 152/06. 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen.);</i> 2) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 cod.pen.);</i> 4) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod.</i>

	<i>pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di salute e sicurezza ed ambientale ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti; – previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – formalizzazione dei contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza; – valutazione periodica dell'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire il rispetto della normativa; – applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza e di tutela ambientali; – svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi; – monitoraggio degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto di termini di legge; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto.

AREA A RISCHIO N. 12: GESTIONE VISITE ISPETTIVE

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Gestione delle ispezioni e delle verifiche periodiche di legge da parte delle Autorità competenti. 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen.);</i> 2) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);</i> 4) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).</i>

principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – chiara identificazione dei soggetti coinvolti nel processo e dei relativi ruoli a seconda della tipologia di visita ispettiva; – formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con la PA; – formalizzazione dell'attività di ispezione degli enti incaricati mediante la redazione di un apposito verbale; – controllo formalizzato di correttezza e completezza dei dati inviati e/o documenti forniti alla P.A. in sede di verifiche ispettive e nell'eventuale successivo follow-up; – previsione delle modalità di gestione del rapporto con la PA coinvolta in termini di ricezione del rapporto di ispezione, risposta alla PA con pianificazione degli interventi correttivi e completamento degli interventi pianificati (follow up); – completa e accurata archiviazione della documentazione, in particolare per i documenti scambiati con la PA.

AREA A RISCHIO N. 13: GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. PER ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Risorse Umane
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; b) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette; c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro; d) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali; e) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici; f) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti, della documentazione necessaria ai fini dell'attivazione ed esecuzione dei processi di mobilità e/o di cassa integrazione.

	1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen.);</i> 2) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);</i> 4) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);</i> 5) <i>Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico(art. 640 ter, cod.pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – identificazione dei soggetti responsabili di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA; – svolgimento degli adempimenti verso gli enti pubblici con il supporto di un consulente esterno in virtù di apposito contratto scritto; – previsione di un controllo sulla correttezza e completezza dei dati inseriti nei modelli relativi al pagamento dei contributi (mediante confronto con la relativa documentazione) e imposte; – monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti; – verifica della documentazione inviata o fornita alla PA nel corso della ispezione al fine di garantire la completezza, accuratezza dei dati comunicati; – adeguata archiviazione della documentazione predisposta.

AREA A RISCHIO N. 14: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD e Staff – Area Finanziaria – Area Risorse Umane – Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente	a) Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali; b) Selezione e gestione dei legali esterni.

ipotizzabili:	1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322,322 bis, cod. pen.)</i> 2) <i>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod.pen.)</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.)</i> 4) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.)</i> 5) <i>Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod.pen.)</i> 6) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – chiara identificazione dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e di rappresentare l'azienda dinanzi l'Autorità Giudiziaria; – selezione di professionisti affermati nel settore il cui compenso è concordato preventivamente; – valutazione preventiva delle azioni legali da intraprendere (attiva o passiva) al fine di adottare la strategia più adeguata; – reporting formale sull'andamento delle cause in corso, da parte dei consulenti legali; – monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting, al management, relativo ai contenziosi; – predisposizione ed aggiornamento periodico di un file denominato "STATUS del contenzioso e dei procedimenti giurisdizionali penali pendenti" in cui è indicato in relazione a ciascun contenzioso in essere: parti; foro; grado; N. RG; difensore; attività espletata; petitum, causa petendi; valore causa; ultima attività espletata; status; – evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate da parte del legale esterno, prima del benessere al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

AREA A RISCHIO N. 15: RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Finanziaria – Area Risorse Umane
--------------------------------------	--

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni; b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale. 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen.);</i> 2) <i>Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod.pen.);</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> 4) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);</i> 5) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore; – previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volti a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – svolgimento degli adempimenti verso gli enti pubblici con il supporto di un consulente esterno in virtù di apposito contratto scritto; – svolgimento di apposita attività di controllo sul calcolo delle imposte, sulle dichiarazioni e sull'esecuzione dei versamenti da parte della Società di Revisione; – adeguata archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la PA; – monitoraggio delle scadenze per la presentazione della documentazione relativa al versamento delle imposte dovute; – controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati da trasmettere al soggetto pubblico; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto di tali attività.

AREA A RISCHIO N. 16: SPESE DI RAPPRESENTANZA CON ESPONENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	– Presidente ed AD
--	--------------------

funzioni aziendali coinvolte:	– Potenzialmente ogni risorsa aziendale
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della PA (inviti a cene, etc) 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis cod. pen. sia dal lato attivo che passivo)</i> 2) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen., art. 110, cod.pen.)</i> 3) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen. sia dal lato attivo che passivo)</i>
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volti a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva; in particolare nei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, funzionari o dipendenti di pubbliche amministrazioni è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche lavorative o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale; – previsione nel codice etico di appositi principi in merito ai regali, omaggi e benefici; – divieto per gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti di accettare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; – chiara individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA per il sostenimento di spese di rappresentanza; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto di tali attività.

AREA A RISCHIO N. 17: ELARGIZIONI, SPONSORIZZAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI

funzioni aziendali coinvolte:	- Consiglio di Amministrazione - Presidente - AD
	a) Donazioni, Sponsorizzazioni, e, in genere, iniziative di carattere

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	liberale in favore di Enti Pubblici, Società Scientifiche, Fondazioni, Università ed Associazioni attuate mediante: – individuazione degli Enti Pubblici, Fondazioni ed Associazioni potenzialmente interessati ad un determinato progetto di donazione; – ricezione della lettera di richiesta di donazione inviata alla società da parte dell'Ente Pubblico e/o Società Scientifica e/o Associazione interessata; – comunicazione da parte della società dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione della donazione (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario; – Gestione operativa delle elargizioni. 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen.)</i> 2) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.)</i>
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volti a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva; in particolare nei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, funzionari o dipendenti di pubbliche amministrazioni è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche lavorative o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale; – previsione nel codice etico di appositi principi in merito ai regali, omaggi e benefici nonché ai contributi, sponsorizzazioni; – rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 in tema di regalie ed omaggi, compreso quanto definito in termini di valore accettabile degli stessi, pari a Euro 150 anche sotto forma di sconto. Si precisa che per regalo si intende anche qualsiasi tipo di beneficio, anche la partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.; – divieto per gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti di accettare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; – previsione della possibilità di erogare contributi esclusivamente per proposte provenienti da enti ed associazioni senza fine di lucro nonché regolarmente costituite, dandone successiva

	comunicazione all'Organismo di Vigilanza; – Previsione della possibilità di aderire a richieste di contributi esclusivamente per proposte provenienti da enti ed associazioni senza fine di lucro nonché regolarmente costituite, dandone successiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. – garanzia del rispetto del principio della finalità solo per progetti o programmi di effettiva utilità sociale; – approvazione dell'iniziativa liberale da parte del CdA della Società. – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.
--	---

AREA A RISCHIO N. 18: RICHIESTA E GESTIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, MUTUI, ECC.)

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Finanziaria – Area Risorse Umane – Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento e della documentazione a supporto anche mediante consulenti esterni; b) Partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine attività; c) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato. 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen.);</i> 2) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);</i> 4) <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, comma 2, cod. pen.);</i> 5) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– individuazione dei soggetti responsabili e dei relativi ruoli nella gestione di tali attività; – segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di pianificazione, esecuzione e rendicontazione dei finanziamenti

	pubblici; – approvazione delle richieste di finanziamento secondo i poteri di firma aziendali; – controllo di completezza e accuratezza sulla richiesta di finanziamento, prima dell'invio alla PA coinvolta; – previsione di un controllo di completezza e accuratezza dei dati relativi ai contributi pubblici incassati; – adeguata archiviazione della documentazione rilevante sia a livello cartaceo che informatico.
--	---

AREA A RISCHIO N. 19: GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD e Staff Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti alle Autorità (ANAC, Ministeri, ecc.); b) Gestione dei rapporti con l'Autorità e i suoi uffici in occasione di ispezioni e controlli. 1) <i>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis, cod. pen.);</i> 2) <i>Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 ter, cod.pen.);</i> 3) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> 4) <i>Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);</i> 5) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – chiara identificazione delle funzioni aziendali incaricate di

	intrattenere rapporti con le Autorità di Vigilanza e le relative responsabilità; – controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza; – sottoscrizione di eventuali comunicazioni verso le Autorità solo da parte dei soggetti a ciò autorizzati; – archiviazione e conservazione della documentazione rilevante in materia.
--	--

AREA A RISCHIO N. 20: ANALISI DELL'ENVIROMENT

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente ed AD – Area Risorse Umane; – Area Finanziaria; – Area Tecnica; – Area Esercizio;
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti alle Autorità; b) Gestione dei rapporti con l'Autorità e i suoi uffici in occasione di ispezioni e controlli. <i>1) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, 322 ter, cod.pen.);</i> <i>2) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod.pen.);</i> <i>3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, cod.pen.);</i> <i>4) Concussione (art.317, cod.pen,art.110,cod.pen.);</i> <i>5) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a gestire i rapporti con i referenti delle istituzioni; – previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – formalizzazione dei principali contatti avuti con i rappresentanti istituzionali;

	– monitoraggio continuo della normativa nazionale/regionale; – diffusione interna delle informazioni raccolte ed archiviazione.
--	---

3 Identificazione delle c.d. aree strumentali, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio reato", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le **aree considerate "strumentali"**, ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio reato";
- le **funzioni aziendali coinvolte**; l'individuazione delle funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.;
- le **relative attività c.d. "sensibili"**;
- i **principali controlli esistenti**, in relazione a ciascuna area strumentale; in particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (sistema di deleghe e procure, Codice di Condotta, ecc.) e nelle procedure, vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree strumentali sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA.

Di seguito, uno schema riepilogativo di quanto in precedenza esposto, suddiviso per ciascuna area strumentale.

AREA STRUMENTALE N. 1: CONTABILITA' FORNITORI	
funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili:	a) Gestione anagrafica fornitori; b) Verifica e registrazione delle fatture e delle note di credito; c) Liquidazione delle fatture; d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza; e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori; f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture; g) Gestione recupero crediti.

principali esistenti:	controlli	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare la gestione della contabilità fornitori; – chiara individuazione delle funzioni aziendali responsabili degli adempimenti in materia e le relative responsabilità; – chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto/contratto, verificano la corretta entrata merce/ erogazione servizio e autorizzano la fattura al pagamento; – limitato accesso all'anagrafica fornitori soltanto ad un numero ristretto di persone; – formale autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica fornitori; – implementazione di un controllo volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture da parte del consulente esterno; – svolgimento di un controllo formale sulla regolarità delle fatture (note di debito); – formalizzazione adeguata della non corrispondenza tra fatture/parcelle e ordine/contratto; – utilizzo di apposito scadenziario per verificare le fatture in scadenza; – individuazione delle modalità e dei soggetti autorizzati al rilascio del benestare per l'attestazione delle avvenute prestazioni di servizi/ricevimento dei beni; – adeguata archiviazione di ogni fattura/parcella e della relativa documentazione a supporto.
----------------------------------	------------------	--

AREA STRUMENTALE N. 2: CONTABILITA' ATTIVA (ESAZIONE DEI PEDAGGI)

funzioni coinvolte:	aziendali	– Area Esercizio – Area Tecnica – Area Finanziaria
attività sensibili:		a) Riscossione del pedaggio (riscossione manuale e automatica, compilazione della documentazione, versamento del denaro, controllo di conformità, analisi dei transiti autostradali); b) Pratiche recupero pedaggio (fase istruttoria, sollecito all'utenza, recupero del credito); c) Rimborso pedaggio (Raccolta ed esame delle richieste, rimborso/rigetto della somma); d) Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori (fase istruttoria, smistamento/archiviazione delle buste di esazione, registrazione dei dati contabili,/report statistici su

	anomalie).
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure e manuali operativi volti a regolamentare l'attività di esazione; – individuazione dei ruoli, responsabilità, flussi informativi tra le varie funzioni aziendali coinvolte nel processo in modo tale da garantire una adeguata segregazione; – regolamentazione di adeguate modalità di assegnazione della dotazione di denaro alle stazioni; – tracciatura di tutte le attività di gestione del fondo cassa delle stazioni, con particolare riferimento ai passaggi di turno; – predisposizione, al termine di ogni turno, di un report relativo al servizio reso: stampa dal terminale di pista il Rapporto di Servizio e la busta di servizio al fine di procedere al versamento del denaro, secondo le modalità prestabilite dal Manuale Operativo "Versamento"; – chiara segregazione tra chi si occupa della riscossione e chi effettua l'attività di raccolta dei valori e la successiva rendicontazione; – adozione di specifica procedura in caso di mancato pagamento del pedaggio; – previsione di precise tempistiche al fine di ottenere il saldo dell'importo del pedaggio e gli eventuali solleciti/procedure esecutive nei confronti dei clienti; – controllo formalizzato sull'attività di versamento del denaro che ogni esattore deve effettuare al termine del turno; – periodici controlli finanziari e contabili volti a verificare eventuali incongruenze; – adozione di apposita procedura che regola le attività di rendicontazione dei proventi di pedaggio esazione; – chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di prelievo, trasporto e consegna valori ed operazioni di conta; – effettuazione delle operazioni di conta da parte di un centro di conta esterno; – effettuazione delle operazioni di conta in un locale destinato a tale uso esclusivo, dotato di impianti di sicurezza e di controlli agli accessi; – utilizzo di apparecchiature automatiche ad elevata affidabilità; – monitoraggio sulle postazioni dedicate alla conta tramite telecamere con visualizzazione sul monitor; – verifica, in caso di anomalie nelle operazioni di conta, sulle modalità con cui sono state svolte le operazioni; – previsione di apposite procedure da seguire in caso di discordanza tra valore dichiarato nella distinta di versamento e il valore accertato all'esito della conta; – riepilogo dei dati delle contazioni di ogni singola busta su sistema informatico o cartaceo;

	– previsione delle modalità di gestione dei valori rendicontati e il successivo accredito in banca ed i termini entro i quali vanno eseguite le operazioni.
--	---

AREA STRUMENTALE N. 3: CONTABILITA' E BILANCIO

funzioni coinvolte:	aziendali – Consiglio di Amministrazione – AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili:	a) RegISTRAZIONI di contabilità generale: - Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del Bilancio. b) RegISTRAZIONE della chiusura dei conti; c) Riconciliazione dei saldi in contabilità generale; d) Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione.
principali esistenti:	controlli – chiara identificazione dei soggetti coinvolti e dei relativi ruoli e delle responsabilità nel processo; – segregazione delle funzioni tra chi effettua le registrazioni in contabilità e chi ne effettua il controllo; – l'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità; – il piano dei conti è coerente al Piano Economico Finanziario asseverato dalle banche e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali; – riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il partitario contabile; – monitoraggio sulle partite non riconciliate da lungo tempo o su transazioni inusuali; – adeguata archiviazione dei libri contabili e della documentazione contabile; – individuazione dei soggetti autorizzati ad avvallare i pagamenti in base alle procure aziendali; – previsione della tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. della bozza del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso, il tutto

	con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione; – sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla Società di Revisione, la quale deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del C.d.A.
--	--

AREA STRUMENTALE N. 4: RAPPORTI CON LE BANCHE – GESTIONE DELLA CASSA – INCASSI E PAGAMENTI

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente ed AD – Area Esercizio – Area Finanziaria
attività sensibili:	a) Apertura/Chiusura/Movimentazione di conti correnti; b) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale; c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa; d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali; e) Gestione della cassa aziendale.
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le banche, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore; – svolgimento di controlli periodici con riferimento alle quadrature delle disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi; – individuazione dei soggetti responsabili all'autorizzazione dei pagamenti; – svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione prima che venga effettuato il pagamento; – adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti; in particolare: l'autorizzazione all'apertura di nuovi conti correnti può essere effettuata solo dall'AD; – svolgimento di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari.

AREA STRUMENTALE N. 5: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Risorse Umane – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio
attività sensibili:	a) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire; b) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute; c) Analisi delle candidature e verifica della loro ‘idoneità’ rispetto ai profili definiti; d) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta economica; e) Verifica dei documenti, in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di instaurazione del rapporto; f) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute; g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia; h) Autorizzazione di incarichi extraistituzionali (valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi/incompatibilità; fase decisoria e monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico).
principali controlli esistenti:	– regolamentazione del processo di selezione ed assunzione del personale in apposita procedura e linee guida che definiscono criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi; – svolgimento di appositi controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni aziendali (Fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; – definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile); – definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;

	– predisposizione di un bando che viene pubblicato sul sito della Società; – ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; – valutazione in termini di rapporti di parentela con la PA del candidato e l'eventuale svolgimento, da parte del candidato, di lavori alle dipendenze di altre PA nei tre anni antecedenti"; – previsione di un controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno; – consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; – predisposizione di una graduatoria degli ammessi alle prove di selezione; – nomina di apposita Commissione esaminatrice composta da 3 membri, nominata dall'AD; – formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto del CCNL di riferimento.
--	---

AREA STRUMENTALE N. 6: SVILUPPO, FORMAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD - Area Risorse Umane – Area Finanziaria – Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili:	a) Definizione formale di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere; b) Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi; c) Formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni; d) Selezione, pianificazione e verifica della formazione.
principali controlli esistenti:	– erogazione di eventuali incentivi sulla base di accordi con le Associazioni Sindacali o sulla base di segnalazione/valutazione effettuata dal Chief di riferimento, successivamente validata dal CHR, e da quest'ultimo proposta all'Amministratore Delegato; – regolamentazione del processo di formazione e sviluppo del

	personale in base ad apposita procedura che disciplina in modo dettagliato: – i casi in cui sorge la necessità di formazione; – le modalità di pianificazione dell'attività formativa; – le modalità di attuazione del piano formativo; – le emergenze formative; – le modalità di verifica dell'efficacia della formazione; – le responsabilità delle varie funzioni.
--	--

AREA STRUMENTALE N. 7: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

funzioni coinvolte:	– Area Risorse Umane
attività sensibili:	a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.): - Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge; - Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati 'sensibili'. b) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari: - Elaborazione stipendi e relativa registrazione; - Pagamento stipendi e relativa registrazione; - Gestione anticipi ai dipendenti. c) Gestione dei benefit aziendali; d) Riconciliazioni con la contabilità generale; f) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo.
principali esistenti:	– esistenza di regole che costituiscono una prassi ormai consolidata e conosciuta all'interno dell'azienda in relazione al processo di amministrazione del personale; – chiara individuazione delle responsabilità e dei ruoli delle funzioni coinvolte; – gestione dell'amministrazione del personale con il supporto di un consulente esterno, in virtù di apposito contratto scritto; – previsione di un controllo sulla corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni svolto con il supporto di un consulente esterno; – archiviazione della documentazione rilevante; – previsione di specifiche e formali modalità di autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, trasferte; – l'accesso all'anagrafica dipendenti è riservato ad un numero

	ristretto di persone autorizzate; – svolgimento di un controllo volto a verificare la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate; – il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.
--	--

AREA STRUMENTALE N. 8: GESTIONE NOTA SPESE

funzioni coinvolte:	aziendali – Potenzialmente ogni risorsa aziendale
attività sensibili:	a) Gestione delle missioni / trasferte; b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese.
principali esistenti:	controlli – adozione di apposita procedura volta a regolamentare le modalità di gestione delle note spese; – chiara identificazione dei ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo; – chiara segregazione delle funzioni nelle attività relative alle fasi di compilazione, approvazione e pagamento; – approvazione della nota spesa da parte del supervisore in linea con i criteri di ragionevolezza, rimborsabilità e business purpose; – effettuazione da parte dell'Ufficio Cassa e Banche di una serie di controlli in relazione: alla tipologia di spesa da rimborsare; alla presenza delle firme autorizzative; – archiviazione cartacea, oltre che informatica, della documentazione relativa alle note spese.

AREA STRUMENTALE N. 9: GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

funzioni coinvolte:	aziendali – Area Tecnica
--------------------------------	---

attività sensibili:	a) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico; b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio. c) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati; d) Gestione e protezione delle reti; e) Attività di back-up dei dati e degli applicativi; f) Gestione degli acquisti di materiali IT.
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare l'utilizzo dei sistemi informativi; – individuazione delle funzioni aziendali incaricate di tale attività; – gestione a livello centralizzato delle credenziali di accesso ai sistemi e del loro monitoraggio periodico; – tracciatura del processo di aggiornamento degli applicativi/DB; – creazione/cancellazione delle utenze in accordo con l'area delle Risorse Umane; – adozione di apposite direttive e norme di carattere etico, dirette ai singoli utenti, riguardanti tutti i processi legati all'Information Technology e finalizzate alla sensibilizzazione in tale ambito; – blocco dei pc, dopo diversi minuti di inattività e richiesta nuovamente dell'inserimento di un login e di una password per l'accesso; – previsioni di limitazioni nell'utilizzo di dispositivi elettronici che prescrivono che l'accesso ad Internet sia consentito per finalità attinenti l'attività lavorativa; – divieto e blocco dell'accesso ai siti a pagamento, a quelli contenenti materiale osceno ovvero collegato, a qualsiasi titolo, ad attività illecite; – divieto di configurare Client di posta non aziendali; – identificazione degli utenti attraverso una user ID personale tramite il quale accedono ai vari applicativi; – definizione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle password; – installazione di un proxy server e/o firewall che effettua il monitoraggio del traffico di dati segnalando eventuali anomalie e mantenendone traccia; – possibilità di accedere da remoto verso la rete aziendale solo tramite VPN crittografata; – accesso al CED riservato esclusivamente al personale autorizzato; – adozione di un sistema di Software/hardware Inventory che monitora singolarmente ogni PC/Utente;

	– adozione di software antivirus che controllano il traffico di rete in entrata ed in uscita.
--	---

AREA STRUMENTALE N. 10: ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETA'

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD
attività sensibili:	Gestione delle iniziative socio/culturali ed organizzazione di eventi promozionali dell'immagine dell'azienda.
principali controlli esistenti:	– adozione di eventuali iniziative volte a promuovere l'immagine della Società su proposta del Presidente e dell'AD; – approvazione di tale iniziative da parte del Consiglio di Amministrazione; – organizzazione di iniziative, eventualmente con associazioni di categoria, volte a promuovere la sicurezza stradale e la viabilità del servizio autostradale; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.

AREA STRUMENTALE N. 11: GESTIONE ASSICURAZIONI/RAPPORTO CON BANCHE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Finanziaria
attività sensibili:	a) Selezione e verifica dei broker; b) Gestione delle richieste di rimborso; c) Predisposizione, verifica e archiviazione della documentazione a supporto per le richieste di rimborso. d) Gestione dei rapporti con banche per finanziamenti, fidi, anticipi, ecc..
	– chiara identificazione delle risorse aziendali incaricate di intrattenere rapporti con assicurazione e banche;

principali esistenti:	controlli	– segregazione di funzioni e responsabilità tra le funzioni coinvolte nel processo in questione; – numerazione progressiva e registrazione in archivio delle richieste di rimborso assicurativo; – registrazione dei risarcimenti assicurativi accordati dalle compagnie di assicurazione (con l'indicazione del relativo importo) e quelli invece rifiutati dalla compagnia di assicurazione; – archiviazione di tutte le richieste di rimborso; – richiesta alla compagnia di assicurazione di erogare di risarcimenti tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario; – periodico flusso informativo sui risarcimenti accordati; – definizione dei criteri di selezione ed i requisiti dei broker che assistono la società per la gestione o nella gestione delle assicurazioni; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.
----------------------------------	------------------	--

AREA STRUMENTALE N. 12: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

funzioni coinvolte:	aziendali	– AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili:		a) Gestione delle attività connesse al processo di budgeting e reporting.
principali esistenti:	controlli	– regolamentazione del processo di approvazione del budget nell'ambito della procedura sulla contabilità; – definizione della tempistica per l'elaborazione, la raccolta e la composizione definitiva del budget annuale; – definizione delle modalità e di criteri omogenei per la predisposizione del budget strutturato per centri di costo; – controllo, volto a verificare, le cause di eventuali scostamenti significativi tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget; – svolgimento di appositi approfondimenti nel caso in cui vengano evidenziate situazioni anomale ed adozione di

	specifiche azioni volte ad investigare e determinarne le cause.
--	---

AREA STRUMENTALE N. 13: GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE DELLA SOCIETA'

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Finanziaria – Area Risorse Umane – Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili:	1) Gestione dei beni immobili; 2) Gestione dei beni mobili e cessioni; 3) Gestione del parco auto; 4) Gestione del magazzino.
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite e distinte procedure volte a regolamentare la gestione del magazzino, la cessione dei beni aziendali e la gestione del parco auto aziendale; – chiara individuazione delle funzioni coinvolte in modo tale da garantire una adeguata segregazione delle loro attività; – per quanto riguarda il magazzino: (i) la gestione degli articoli del magazzino è effettuata con l'utilizzo di un software gestionale collegato al programma di Contabilità generale. I Referenti dei gruppi merceologici possono rilevare e verificare la situazione dei materiali di competenza accedendo, secondo criteri di accesso preordinati, direttamente agli archivi di Magazzino; (ii) viene effettuato un monitoraggio periodico sulla gestione delle scorte per pianificare gli acquisti; (iii) sono previsti dei controlli sulla merce in arrivo e sul prelievo delle merci; (iv) viene effettuata una quadratura tra il magazzino fisico e quello contabile; (v) svolgimento di una attività di riconciliazione che risulta essere adeguatamente segregata tra chi svolge la verifica contabile e chi svolge la verifica fisica dei prodotti; (vi) previsione di specifiche regole sul materiale da inviare al macero o alla rottamazione; – per quanto riguarda la gestione del parco auto: (i) previsione di apposite modalità di abilitazione all'utilizzo delle automobili aziendali; (ii) previsione del divieto di utilizzo personale dell'automobile aziendale; (iii) previsione di apposite modalità di custodia delle chiavi in modo tale da

	consentire l'uso solo ai soggetti autorizzati; (iv) chiara individuazione delle categorie di auto ed il relativo utilizzo consentito; (v) formalizzazione, all'esito della giornata, di un report sull'attività svolta; (vi) svolgimento di appositi controlli sul corretto utilizzo dei veicoli aziendali; (vii) controllo sulla presenza e le funzionalità dei dispositivi di sicurezza sui veicoli aziendali; – per quanto riguarda la cessione dei beni; (i) deve essere compilata dalla funzione aziendale che rileva l'esigenza di procedere con la dismissione del bene una scheda indicando una breve descrizione del bene da cedere; il motivo della cessione; le prescrizioni particolari; funzione che rileva: firma della funzione aziendale che segnala l'esigenza di procedere con la cessione del bene; conferma del Capo Struttura competente sulla gestione; conferma del Chief competente; (ii) le funzioni della Struttura Approvvigionamenti valuta gli elementi e le condizioni di cessione sulla base delle ricerche di mercato; (iii) autorizzazione del Responsabile Approvvigionamenti, conferma da parte Chief Financial Officer; determina da parte dell'Amministratore Delegato. – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.
--	---

4 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nonché nell'esecuzione delle proprie attività di incaricato di pubblico servizio.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;

- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (i.e. limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, etc.), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio e al di fuori dei limiti previsti dall'art. 4 del DPR 62 del 16/04/2013;
- danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione dell'appalto, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste.

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (Garante della Privacy, Autorità Nazionale Anticorruzione, Struttura di Vigilanza sui Concessionari Autostradali, Autorità di Regolazione dei Trasporti) in sede di verifiche ispettive in riferimento ad adempimenti di legge si considerano applicabili i principi sopra riportati.

5 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale e gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

Rapporti con funzionari di enti pubblici e gestione adempimenti con la Pubblica Amministrazione:

- le comunicazioni e gli adempimenti con la Pubblica Amministrazione sono preparate e sottoscritte, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, da soggetti appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti da soggetti appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
- le verifiche ispettive condotte da Soggetti Pubblici sono presenziate da due rappresentanti della Società, di detti incontri deve essere tenuta traccia con allegata la documentazione richiesta e consegnata;
- ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;

Gestione dei finanziamenti pubblici:

- rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura;

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede i beni/servizi e consulenze, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali e, nei casi di affidamento previsti dal D.Lgs. 50/2016.
- nei casi di affidamento tramite procedura negoziata, la scelta dei componenti della Commissione di Gara rispetta il principio di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio o consulenza, chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento;

- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale;
- nei casi di affidamento tramite procedura negoziata, al fine di garantire criteri di trasparenza, gli adempimenti di gara sono sottoposti a pubblicazione come definito da art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- l'inserimento e la cancellazione di un fornitore dall'Elenco aperto di operatori economici è garantito da un processo di accreditamento e valutazione;
- il mantenimento di un fornitore nell'Elenco aperto di operatori economici è garantito da un processo di monitoraggio e valutazione periodica delle prestazioni;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate da un contratto/lettera di incarico, ovvero di un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- l'anagrafica fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze dei comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano la fattura al pagamento;
- Le Aree effettuano i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro, oltre a controlli sulla regolarità contributiva dei fornitori attraverso un'analisi della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- l'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri.

Flussi monetari e finanziari:

- l'apertura dei conti correnti è autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- i pagamenti sono effettuati previa autorizzazione di soggetti dotati di idonei poteri;
- l'Area Finanziaria definisce le modalità di gestione della piccola cassa di sede, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso la sede, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- l'Area Finanziaria ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, l'Area dovrà effettuare adeguati approfondimenti e richiedendone autorizzazione;

- l'Area Finanziaria effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili (es. riconciliazioni bancarie), nel rispetto della segregazione dei compiti (es: segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico (es.: consulenti/collaboratori), tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale;

Gestione del personale:

- il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e della congruità dei dati inseriti dai dipendenti nonché dovuta autorizzazione;
- in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;
- l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalizzato attraverso appositi verbali;
- le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- il personale è assunto in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- informativa, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro, sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- i criteri determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti e condivisi e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi

- donazioni e sponsorizzazioni sono effettuate nel rispetto nei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali;
- donazioni, atti di liberalità ed omaggi, in ogni caso di modico e simbolico valore, sono effettuati e ricevuti nel rispetto dei principi comportamentali previsti dal presente Modello e del Codice Etico ed autorizzati dall'Amministratore Delegato.
- le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso la Segreteria Generale e Affari Societari, che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo da parte dell'Amministratore Delegato;

- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure, e in cui sono specificati oggetto della sponsorizzazione, durata e corrispettivo;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale B

Reati Informatici
(art. 24 bis)

Documento: PSD.REA.INF

Codice di raggruppamento: PSD.REA.INF

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 01

Pagina 1 di 18

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• Falsità riguardanti un documento informatico (Art. 391-bis c.p.)	3
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.).....	5
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615-quarter).....	5
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies).....	6
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quarter c.p.).....	6
• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)	6
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.).....	6
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)	6
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quarter c.p.)	7
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.).....	7
2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili e soggetti coinvolti.....	8
3 Principi generali di comportamento	17
4 Procedure di controllo	17

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs.231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAV i seguenti reati:

- **Falsità riguardanti un documento informatico (Art. 391-bis c.p.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti pubblici aventi efficacia probatoria, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, , sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

Con riferimento a tali fattispecie, deve, preliminarmente, segnalarsi che i dipendenti della Società, in qualità di Concessionaria, potrebbero rivestire, nello svolgimento di alcune attività legate alla Concessione pubblica, la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per la definizione si veda la Parte Speciale A). Di conseguenza i reati di falso in precedenza indicati, potrebbero essere astrattamente configurabili in capo alla Società ,ai fini di cui al Decreto, da un punto di vista attivo oltre che, nell'ipotesi di concorso esterno nei reati eventualmente commessi da coloro i quali dispongono della qualifica soggettiva prima detta.

Alla luce di quanto sopra specificato, dunque, i reati possono configurarsi in tutti i casi il dipendente/soggetto riferibile alla Società contribuisca fattualmente o moralmente con atti e/o omissioni l'alterazione/ modificazione/ contraffazione/ formazione/ simulazione dei documenti informatici rilevanti ai fini dei precedenti articoli.

- **Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)**

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la pena è aumentata.

- **Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)**

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.

- **Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)**

La norma sanziona con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

- **Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)**

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- **Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)**

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- **Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)**

La norma sanziona chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

- **Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)**

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

- **Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)**

La norma sanziona chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

- **Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)**

La norma sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

- **Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)**

La norma sanziona il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

- **Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

- **Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso)**

La norma sanziona chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

- **Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)**

La norma sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»

- **Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

- **Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)**

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (Art. 615-quarter)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi

soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quarter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)**

Tale reato sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quarter c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)**

La norma sanziona se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili e soggetti coinvolti

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, è stata individuata, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CAV un'area "a rischio reato" denominata "**Gestione dei sistemi informativi**", ovvero un settore e/o processo aziendale rispetto al quale è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati informatici.

Nell'ambito della suddetta area sono state/i individuate/i:

- le relative **attività c.d. "sensibili"**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- **le funzioni/ruoli aziendali coinvolti** nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati informatici sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree "a rischio reato" oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli generali (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo.

Di seguito è riepilogato il quadro precedentemente esposto.

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DEI PROFILI UTENTE E DEL PROCESSO DI AUTENTICAZIONE	
funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Si tratta dell'attività svolta a livello globale relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto, sia da parte degli utenti della Società in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l'utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri e protetti con protocolli standard di sicurezza. La gestione dei profili utenti è attuata attraverso elementi identificativi (userID e password) e procedure di accesso. 1) <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod.pen.)</i> 2) <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod.pen.)</i>

	3) <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod.pen.)</i> 4) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.)</i> 5) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.)</i> 6) <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.)</i> 7) <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.)</i> 8) <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.)</i> 9) <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.)</i> 10) <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.).</i>
--	--

AREA A RISCHIO N. 2: GESTIONE DEL PROCESSO DI CREAZIONE, TRATTAMENTO, ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTI ELETTRONICI CON VALORE PROBATORIO

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione elettronica aziendale, pubblica o privata, con finalità probatoria in modo che siano monitorati gli stati di utilizzo, modifica ed archiviazione della documentazione. 1) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.)</i> 2) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.)</i> 3) <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.)</i>

	4) <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.)</i> 5) <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.)</i> 6) <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.)</i> 7) <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.)</i> 8) <i>art. 491 bis cod.pen. e reati di falso correlati:</i> ▪ <i>artt. 110 e 476 cod.pen. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);</i> ▪ <i>artt. 110 e 477 cod.pen. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);</i> ▪ <i>artt. 110 e 478 cod.pen. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);</i> ▪ <i>artt. 110 e 479 cod.pen. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);</i> ▪ <i>artt. 110 e 480 cod. pen. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative);</i> ▪ <i>artt. 110 e 481 cod.pen. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);</i> ▪ <i>art. 482 cod.pen. (Falsità materiale commessa dal privato)</i> ▪ <i>art. 483 cod.pen. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)</i> ▪ <i>art. 484 cod.pen. (Falsità in registri e notificazioni)</i> ▪ <i>artt. 110 e 487 cod.pen. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)</i> ▪ <i>art. 488 cod.pen. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)</i> ▪ <i>art. 489 cod.pen. (Uso di atto falso)</i> ▪ <i>art. 490 cod.pen. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)</i> ▪ <i>art. 492 cod.pen. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti).</i>
--	--

AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE E PROTEZIONE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	Si tratta dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica. 1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod.pen.) 2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod.pen.) 3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod.pen.) 4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.) 5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.) 6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.) 7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.) 8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.) 9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.) 10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.)

AREA A RISCHIO N. 4: GESTIONE DEGLI ACCESSI DA E VERSO L'ESTERNO

funzioni aziendali	– Area Tecnica
---------------------------	----------------

coinvolte:	
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	Si tratta dell'attività di gestione degli accessi da e verso l'esterno. Inoltre, la gestione degli accessi dall'esterno è implementata da standard di sicurezza ben definiti e si basa su adeguati protocolli di protezione. 1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod.pen.) 2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod.pen.) 3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod.pen.) 4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.) 5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.) 6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.) 7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.) 8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.) 9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.) 10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.)

AREA A RISCHIO N. 5: GESTIONE E PROTEZIONE DELLE RETI

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	Si tratta della attività di definizione e documentazione, monitoraggio e gestione della rete anche con riferimento agli accessi sui server, sui firewall, sui proxy o sui router.

	1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod.pen.) 2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod.pen.) 3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod.pen.) 4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.) 5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.) 6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.) 7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.) 8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.) 9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.) 10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.)
--	--

AREA A RISCHIO N. 6: GESTIONE DEGLI OUTPUT DI SISTEMA E DEI DISPOSITIVI DI MEMORIZZAZIONE (ES. USB, CD)

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	Si tratta dell'attività di monitoraggio e gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.. 1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod.pen.) 2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod.pen.)

	3) <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod.pen.)</i> 4) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.)</i> 5) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.)</i> 6) <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.)</i> 7) <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.)</i> 8) <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.)</i> 9) <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.)</i> 10) <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.)</i>
--	---

AREA A RISCHIO N. 7: SICUREZZA FISICA

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano. 1) <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod.pen.)</i> 2) <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod.pen.)</i> 3) <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod.pen.)</i> 4) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.)</i> 5) <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o</i>

	<i>comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.)</i> <i>6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.)</i> <i>7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.)</i> <i>8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.)</i> <i>9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.)</i> <i>10) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.)</i>
--	---

AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI MATERIALE IT

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	Si tratta di un'attività volta a prevedere un processo periodico di pianificazione e controllo del budget IT: ad esempio per la fornitura hardware di apparecchiature informatiche. <i>1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod.pen.)</i> <i>2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod.pen.)</i> <i>3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod.pen.)</i> <i>4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod.pen.)</i> <i>5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. pen.)</i> <i>6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c. p.)</i> <i>7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod.pen.)</i> <i>8) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod.pen.)</i>

	9) <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod.pen.)</i> 10) <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod.pen.)</i>
--	---

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto e del Codice Etico adottati dalla Società, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale si deve astenere da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale si impegna a sottoscrivere, anche tramite accettazione informatica, utilizzando l'apposito software di assegnazione documentale, lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione dell'infrastruttura tecnologica.

Gestione dell'infrastruttura tecnologica

- il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità.
- sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- è definita una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica concessa in dotazione al personale della Società.

- sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- sono previste procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdl, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di *alert*;
- sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- sono previste soluzioni di *content filtering* a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (*malware* tipo *botnet*) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale C

Reati di Criminalità
Organizzata anche a carattere
transnazionale
(art. 24 ter)

Documento: PSD.REA.CRO

Codice di raggruppamento: PSD.REA.CRO

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 01

Pagina 1 di 20

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.).....	4
• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.).....	5
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....	6
• Favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.)	6
2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali	7
3 Principi generali di comportamento	20
4 Procedure di controllo	20

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente sezione della Parte Speciale è volta a prevenire i reati di **criminalità organizzata** di cui all'art. 24-ter del Decreto n. 231/2001 ("Decreto") ed i c.d. delitti di criminalità organizzata a **carattere transnazionale** di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146.

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'art. 24 ter, che ha ampliato il novero dei reati rilevanti, inserendovi alcune fattispecie, cumulativamente indicate con la locuzione "delitti di criminalità organizzata". Si tratta delle seguenti ipotesi criminose.

1) Ai sensi dell'**art. 24-ter del Decreto (aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015)**, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

1. Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) (articolo modificato dalla L. n. 69/2015);
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.);
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.);
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del cod. proc. pen.).

2) Inoltre, la **Legge 16 marzo 2006, n. 146**, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
 - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero

- sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono:

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
5. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
7. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Premesso quanto sopra, all'esito dei risultati delle attività di *risk assessment* relative a CAV **non tutti i reati richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 146/2006 appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili; tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcuni dei reati sopra indicati potrebbero essere rilevanti** e, in particolare, si tratta dei seguenti reati:

- **Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)**

Il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è un delitto plurisoggettivo (affinché sia configurabile necessita invero della partecipazione di minimo tre persone).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come “pace pubblica”.

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione integra, quindi reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

Tuttavia l'associazione, ai fini della configurabilità del reato, non richiede una specifica distribuzione di compiti e mansioni, bastando quel minimo di organizzazione, anche rudimentale, che serva ad attuare con continuità il programma criminoso.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti (c.d. dolo specifico).

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato) sono: **i)** un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; **ii)** la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; **iii)** lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un indeterminato programma criminoso; **iv)** una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso.

La dottrina ammette la configurabilità del "concorso esterno" nel reato di associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. La giurisprudenza si è pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. (v. sotto).

Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° comma c.p.); il numero di dieci o più degli associati (art. 416, 5° comma c.p.) associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di schiavi (art. 416, 6° comma).

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il reato potrebbe dirsi integrato qualora più soggetti riferibili alla CAV, insieme anche a soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, medici ecc.), si associno allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale ecc.) anche mediante:

- a) il finanziamento dell'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro;
- b) l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.)**

Il reato associativo, figura speciale di associazione per delinquere, è stata introdotto nel codice penale dalla L. 646/1982 e punisce il sodalizio criminoso tra tre o più persone.

Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato previsto all'art. 416 cod. pen. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento all'esempio fornito in tema di associazione a delinquere "semplice", con la differenza che, in questo

secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

La giurisprudenza (Sez. Un. n. 16/1994; Sez. Un. n. 22327/2003) ammette la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere caratterizzato dalla: a) occasionalità e autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la giurisprudenza (Cass. Pen., sez. VI, 18/04/2013, n. 30346) ha ritenuto "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "*affectio societatis*", abbia instaurato con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Nel caso di specie, l'imprenditore operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse e, in favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, con appalti ad imprese contigue).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile a CAV ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

- **Favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.)**

La norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia.

Il reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile a CAV ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio, altri dipendenti o gli amministratori della società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

Preliminarmente, deve essere evidenziato che, con particolare riferimento ai reati associativi, anche a carattere transnazionale, questi sono normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (es., associazione a delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.) e, di conseguenza, l'analisi in merito a questi ultimi è stata svolta in relazione ai risultati del *risk assessment* condotto nella fase preparatoria del Modello.

Logico corollario è che, con riguardo ai reati fine che astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili a CAV, devono intendersi richiamati in questa sede (e, dunque, anche con riferimento ai reati associativi) tutte le aree di rischio, le attività sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nelle altre Parti Speciali del Modello.

Premesso quanto sopra, per maggiore completezza, sulla base delle *best practice* oggi conosciute, nell'ambito della struttura organizzativa di CAV sono state individuate:

- le **aree “a rischio reato”**, ovvero i settori/processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati indicati nel paragrafo 1.
- nell'ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative **attività c.d. “sensibili”**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1;
- sono stati, inoltre, identificati i **soggetti coinvolti nell'esecuzione di tali attività “sensibili”** e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati di criminalità organizzata anche a carattere transnazionale. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle attività sensibili potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.;
- sono stati enucleati, altresì, in via esemplificativa, i **principali controlli** previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”. In particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nei suoi protocolli (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.) e nelle procedure aziendali, vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree a rischio sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA A RISCHIO N. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	
funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Programmazione e progettazione degli approvvigionamenti; b) Scelta della procedura ed espletamento delle formalità (Definizione della strategia di gara, predisposizione della documentazione di gara, definizione dei requisiti di qualificazione, criteri di aggiudicazione, indicazione della procedura e nomina del RUP); c) Selezione del contraente (Risposte alle richieste di chiarimenti, nomina della commissione aggiudicatrice, lavori della commissione aggiudicatrice, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, pubblicazione degli esiti della gara); d) Verifica dei requisiti e stipula del contratto (verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, atto di affidamento con motivazione espressa, stipulazione del contratto); e) Esecuzione del contratto (subappalti, varianti, proroghe e rinnovi, penali, risoluzione in danno); f) Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e pagamenti; f) Rendicontazione del contratto (verifica e pagamento delle prestazioni). <i>a) Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) - anche transnazionale - ed altri reati richiamati dal Decreto</i> <i>b) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</i> <i>c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) e transnazionali ed altri reati richiamati dal Decreto</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di

	spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affido diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	--

AREA A RISCHIO N. 2: CONSULENZE E COLLABORAZIONI

funzioni aziendali	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica
-------------------------------	--

coinvolte:	– Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze (Analisi dei fabbisogni, selezione del professionista, esecuzione del contratto, pagamento delle prestazioni). <i>a) Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) - anche transnazionale - ed altri reati richiamati dal Decreto</i> <i>b) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</i> <i>c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) e transnazionale ed altri reati richiamati dal Decreto</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di spesa, gli interventi specifici e le previsioni generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle

	modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affido diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	--

AREA A RISCHIO N. 3: CONTABILITA' FORNITORI

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Gestione anagrafica fornitori; b) Verifica e registrazione delle fatture e delle note di credito; c) Liquidazione delle fatture; d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza; e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori; f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;

	g) Gestione recupero crediti. <i>a) Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) - anche transnazionale - ed altri reati richiamati dal Decreto</i> <i>b) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</i> <i>c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) e transnazionali ed altri reati richiamati dal Decreto</i>
principali esistenti:	controlli
	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare la gestione della contabilità fornitori; – chiara individuazione delle funzioni aziendali responsabili degli adempimenti in materia e le relative responsabilità; – chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto/contratto, verificano la corretta entrata merce/ erogazione servizio e autorizzano la fattura al pagamento; – limitato accesso all'anagrafica fornitori soltanto ad un numero ristretto di persone; – formale autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica fornitori; – implementazione di un controllo volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture da parte del consulente esterno; – svolgimento di un controllo formale sulla regolarità delle fatture (note di debito); – formalizzazione adeguata della non corrispondenza tra fatture/parcelle e ordine/contratto; – utilizzo di apposito scadenziario per verificare le fatture in scadenza; – individuazione delle modalità e dei soggetti autorizzati al rilascio del benestare per l'attestazione delle avvenute prestazioni di servizi/ricevimento dei beni; – adeguata archiviazione di ogni fattura/parcella e della relativa documentazione a supporto.

AREA A RISCHIO N.4: CONTABILITA' ATTIVA (ESAZIONE DEI PEDAGGI)

	– Area Esercizio
--	------------------

funzioni coinvolte:	aziendali	– Area Tecnica – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:		a) Riscossione del pedaggio (riscossione manuale e automatica, compilazione della documentazione, versamento del denaro, controllo di conformità, analisi dei transiti autostradali); b) Pratiche recupero pedaggio (fase istruttoria, sollecito all'utenza, recupero del credito); c) Rimborso pedaggio (Raccolta ed esame delle richieste, rimborso/rigetto della somma); d) Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori (fase istruttoria, smistamento/archiviazione delle buste di esazione, registrazione dei dati contabili, report statistici su anomalie). <i>a) Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) - anche transnazionale - ed altri reati richiamati dal Decreto</i> <i>b) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</i> <i>c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) e transnazionali ed altri reati richiamati dal Decreto</i>
principali esistenti:	controlli	– adozione di apposite procedure e manuali operativi volti a regolamentare l'attività di esazione; – individuazione dei ruoli, responsabilità, flussi informativi tra le varie funzioni aziendali coinvolte nel processo in modo tale da garantire una adeguata segregazione; – regolamentazione di adeguate modalità di assegnazione della dotazione di denaro alle stazioni; – tracciatura di tutte le attività di gestione del fondo cassa delle stazioni, con particolare riferimento ai passaggi di turno; – predisposizione, al termine di ogni turno, di un report relativo al servizio reso: stampa dal terminale di pista il Rapporto di Servizio e la busta di servizio al fine di procedere al versamento del denaro, secondo le modalità prestabilite dal Manuale Operativo "Versamento"; – chiara segregazione tra chi si occupa della riscossione e chi effettua l'attività di raccolta dei valori e la successiva rendicontazione; – adozione di specifica procedura in caso di mancato pagamento del pedaggio; – previsione di precise tempistiche al fine di ottenere il saldo

	dell'importo del pedaggio e gli eventuali solleciti/procedure esecutive nei confronti dei clienti; – controllo formalizzato sull'attività di versamento del denaro che ogni esattore deve effettuare al termine del turno; – periodici controlli finanziari e contabili volti a verificare eventuali incongruenze; – adozione di apposita procedura che regola le attività di rendicontazione dei proventi di pedaggio esazione; – chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di prelievo, trasporto e consegna valori ed operazioni di conta; – effettuazione delle operazioni di conta da parte di un centro di conta esterno; – effettuazione delle operazioni di conta in un locale destinato a tale uso esclusivo, dotato di impianti di sicurezza e di controlli agli accessi; – utilizzo di apparecchiature automatiche ad elevata affidabilità; – monitoraggio sulle postazioni dedicate alla conta tramite telecamere con visualizzazione sul monitor; – verifica, in caso di anomalie nelle operazioni di conta, sulle modalità con cui sono state svolte le operazioni; – previsione di apposite procedure da seguire in caso di discordanza tra valore dichiarato nella distinta di versamento e il valore accertato all'esito della conta; – riepilogo dei dati delle contazioni di ogni singola busta su sistema informatico o cartaceo; – previsione delle modalità di gestione dei valori rendicontati e il successivo accredito in banca ed i termini entro i quali vanno eseguite le operazioni.
--	--

AREA A RISCHIO N. 5: RAPPORTI CON LE BANCHE – GESTIONE DELLA CASSA – INCASSI E PAGAMENTI

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente ed AD – Area Finanziaria – Area Esercizio
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Apertura/Chiusura/Movimentazione di conti correnti; b) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale; c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;

	d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali; e) Gestione della cassa aziendale. <i>a) Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) - anche transnazionale - ed altri reati richiamati dal Decreto</i> <i>b) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</i> <i>c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) e transnazionali ed altri reati richiamati dal Decreto</i>
principali esistenti:	controlli
	– chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le banche, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore; – svolgimento di controlli periodici con riferimento alle quadrature delle disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi; – individuazione dei soggetti responsabili all'autorizzazione dei pagamenti; – svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione prima che venga effettuato il pagamento; – adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti; in particolare: l'autorizzazione all'apertura di nuovi conti correnti può essere effettuata solo dall'AD; – svolgimento di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari.

AREA A RISCHIO N. 6: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

funzioni coinvolte:	aziendali
	– AD – Area Risorse Umane – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire; b) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute; c) Analisi delle candidature e verifica della loro 'idoneità' rispetto ai profili definiti; d) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta economica; e) Verifica dei documenti, in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di instaurazione del rapporto; f) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute; g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia; h) Autorizzazione di incarichi extraistituzionali (valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi/incompatibilità; fase decisoria e monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico). <i>a) Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) - anche transnazionale - ed altri reati richiamati dal Decreto</i> <i>b) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</i> <i>c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) e transnazionali ed altri reati richiamati dal Decreto</i>
principali controlli esistenti:	– regolamentazione del processo di selezione ed assunzione del personale in apposita procedura e linee guida che definiscono criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi; – svolgimento di appositi controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni aziendali (Fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; – definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile); – definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; – predisposizione di un bando che viene pubblicato sul sito

	della Società; – ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; – valutazione in termini di rapporti di parentela con la PA del candidato e l'eventuale svolgimento, da parte del candidato, di lavori alle dipendenze di altre PA nei tre anni antecedenti"; – previsione di un controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno; – consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; – predisposizione di una graduatoria degli ammessi alle prove di selezione; – nomina di apposita Commissione esaminatrice composta da 3 membri, nominata dall'AD; – formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto del CCNL di riferimento.
--	---

AREA A RISCHIO 7: GESTIONE DEL CONTENZIOSO

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD e Staff – Area Finanziaria – Area Risorse Umane – Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari; b) Selezione e gestione dei legali esterni. <i>a) Favoreggiamento personale (art. 378 cod.pen.), anche transnazionale</i> <i>b) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), anche transnazionale</i>
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – chiara identificazione dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e di rappresentare l'azienda dinanzi l'Autorità Giudiziaria;

	– selezione di professionisti affermati nel settore il cui compenso è concordato preventivamente; – valutazione preventiva delle azioni legali da intraprendere (attiva o passiva) al fine di adottare la strategia più adeguata; – reporting formale sull'andamento delle cause in corso, da parte dei consulenti legali; – monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting, al management, relativo ai contenziosi; – predisposizione ed aggiornamento periodico di un file denominato "STATUS del contenzioso e dei procedimenti giurisdizionali penali pendenti" in cui è indicato in relazione a ciascun contenzioso in essere: parti; foro; grado; N. RG; difensore; attività espletata; petitum, causa petendi; valore causa; ultima attività espletata; status; – evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate da parte del legale esterno, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.
--	--

AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE DEI RIFIUTI

Funzioni/ruoli aziendali coinvolti:	- Area Tecnica - Area Esercizio - Staff Sicurezza e Ambiente - Referente Gestione Rifiuti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	• Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze; • Gestione delle attività di raccolta e collettazione dei rifiuti prodotti nei tratti autostradali da parte della Società e delle imprese fornitrici; • Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti; Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo di rifiuti; • Attività di selezione e gestione delle relazioni con il trasportatore di rifiuti. <i>a) Associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.) - anche transnazionale</i>

	- <i>ed altri reati richiamati dal Decreto</i> <i>b) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</i> <i>c) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) e transnazionali ed altri reati richiamati dal Decreto</i>
Principali controlli esistenti:	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare le modalità e le responsabilità per la gestione dei rifiuti prodotti all'interno della tratta autostradale in gestione e presso gli edifici di stazione affinché sia garantita la conformità alle normative vigenti nella raccolta, movimentazione e smaltimento dei rifiuti, minimizzandone la produzione e riducendone le emissioni nell'ambiente; – chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo; – segregazione delle funzioni nella gestione del processo di gestione e trattamento dei rifiuti; – affidamento delle attività di smaltimento dei rifiuti a società terze, selezionate secondo procedure; – monitoraggio delle autorizzazioni possedute dai soggetti terzi che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, dei rifiuti; – identificazione delle aree di deposito temporaneo il cui accesso è controllato da personale CAV; – identificazione del codice europeo del rifiuto (CER) ed eventualmente classificazione dei rifiuti sulla base dei parametri di classificazione dei rifiuti pericolosi di cui all'introduzione all'allegato D) del D.Lgs. n. 152/2006; – raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice CER, prescindendo dai loro quantitativi ed evitando ogni forma di miscelazione, in quanto non consentita dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006), oltre che potenzialmente pericolosa; – utilizzo di idonei contenitori per la raccolta di tali rifiuti in modo differenziato; – localizzazione ed identificazione per codice CER dei contenitori nelle apposite aree; – previsione, ai sensi dell'art. 230 del decreto legislativo 152/06, che il rifiuto proveniente dalle tratte autostradali di competenza venga prelevato dal personale interno della società e/o dall'impresa con cui la società ha stipulato il contratto d'appalto e conferito al deposito temporaneo; – detenzione dei registri di carico/scarico rifiuti nel luogo di produzione dei rifiuti; – previsione di regole volte a regolamentare la selezione dei fornitori abilitati in rapporto alla tipologia del rifiuto; – acquisizione di copia delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni dei trasportatori,

	smaltitori e dei recuperatori per verificare che i soggetti possano trasportare, smaltire o recuperare i rifiuti prodotti dalla Società. In assenza di tali autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni non deve essere affidato il trasporto, lo smaltimento o il recupero di alcun rifiuto; – inserimento dei documenti ricevuti in un elenco da utilizzarsi ogni qualvolta venga trasportato/conferito un rifiuto; – divieto di movimentare rifiuti da parte di ditte non inserite nell'elenco e con autorizzazioni/iscrizioni/comunicazioni non in corso di validità; – individuazione, per ciascuna tipologia di rifiuto, delle aree di deposito temporaneo; – previsione di regole sulla gestione delle operazioni di smaltimento; – archiviazione di tutta la documentazione rilevante.
--	---

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale è fatto divieto a Destinatari di:

- associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;
- intrattenere rapporti, negoziare, stipulare e porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle liste di riferimento (c.d. black list) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

Si rimanda inoltre ai principi generali di comportamento riportati nelle altre Parti Speciali i fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge.

4 Procedure di controllo

Con riferimento al reato di associazione a delinquere si rimanda ai principi di controllo riportati nelle altre Parti Speciali.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale D

Reati contro l'Industria e il
Commercio nonché in materia
di proprietà industriale
(art. 25 bis e 25-bis 1)

Documento: PSD.REA.INC

Codice di raggruppamento: PSD.REA.INC

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 01

Pagina 1 di 10

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	3
2. Delitti contro l'industria e il commercio	4
2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali	5
3 Principi generali di comportamento	9
4 Procedure di controllo	10

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro l'industria e il commercio nonché in materia di proprietà industriale, richiamati dall'artt. 25-bis e 25 bis 1 del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAV i seguenti reati:

1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (Art. 453 c.p.):** tale norma sanziona con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098: 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione, monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
- **Alterazione di monete (Art. 454 c.p.):** il reato sanziona chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (Art. 455 c.p.):** chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.):** chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

2. Delitti contro l'industria e il commercio

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.):** Il reato punisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:
 - per marchio e segni distintivi, gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;
 - per brevetto, l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;
 - per “disegni” e “modelli”, da intendersi, ai fini dell'art. 473 cod. pen., come 'brevetti per disegni e modelli', gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell'alterazione e dell'uso:

- a) La contraffazione si realizza quando la il marchio o gli altri segni distintivi vengano riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.
- b) L'alterazione, si manifesta nella modificazione parziale di un marchio genuino tale comunque da generare confusione con l'originario.
- c) L'uso, infine, costituisce un'ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriali di segni contraffatti o alterati da altri.

Il reato, ad esempio, potrebbe dirsi integrato qualora sul materiale dell'ente venga riprodotto abusivamente un marchio invero altrui (si pensi a brochure, presentazioni, ecc.).

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.):** la fattispecie di reato è sussidiaria rispetto all'art. 473 cod. pen., configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorquando si pone in essere una delle fasi ulteriori della lesione dell'interesse giuridico tutelato, mettendo autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell'ingegno falsamente contrassegnati. La condotta nello specifico è integrata attraverso:
 - l'introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell'ingegno contraffatti o alterati;
 - la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione

L'oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell'ipotesi di cui all'art. 473 cod. pen., sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, nell'ambito della struttura organizzativa di CAV, sono state individuate:

- le **aree “a rischio reato”**, ovvero i settori/processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati indicati nel paragrafo 1;
- nell'ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative **attività c.d. “sensibili”**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1;
- sono stati, inoltre, identificati i **soggetti coinvolti nell'esecuzione di tali attività “sensibili”** e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati in questione. L'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto;
- sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i **principali controlli** previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”; in particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli generali (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.), vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree a rischio sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti contro l'industria ed il commercio.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA A RISCHIO N. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	
funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Programmazione e progettazione degli approvvigionamenti; b) Scelta della procedura ed espletamento delle formalità (Definizione della strategia di gara, predisposizione della documentazione di gara, definizione dei requisiti di qualificazione, criteri di aggiudicazione, indicazione della procedura e nomina del RUP);

	c) Selezione del contraente (Risposte alle richieste di chiarimenti, nomina della commissione aggiudicatrice, lavori della commissione aggiudicatrice, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, pubblicazione degli esiti della gara); d) Verifica dei requisiti e stipula del contratto (verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, atto di affidamento con motivazione espressa, stipulazione del contratto); e) Esecuzione del contratto (subappalti, varianti, proroghe e rinnovi, penali, risoluzione in danno); f) Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e pagamenti; f) Rendicontazione del contratto (verifica e pagamento delle prestazioni). <i>1) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod.pen.)</i> <i>2) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod.pen.)</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia

	di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affidamento diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	---

AREA A RISCHIO N. 2: ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETA'

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili	a) Gestione delle iniziative socio/culturali ed organizzazione di eventi promozionali dell'immagine dell'azienda. b) Scelta dei testi/immagini e di qualsiasi altro contenuto suscettibile di essere protetto da diritti di proprietà industriale/intellettuale; c) Pubblicazione dei testi/immagini e di qualsiasi altro contenuto suscettibile di essere protetto da diritti di proprietà industriale/intellettuale.

	1) <i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod.pen.)</i> 2) <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod.pen.)</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di eventuali iniziative volte a promuovere l'immagine della Società su proposta del Presidente e dell'AD; – approvazione di tale iniziative da parte del Consiglio di Amministrazione; – organizzazione di iniziative, eventualmente con associazioni di categoria, volte a promuovere la sicurezza stradale e la viabilità del servizio autostradale; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.

AREA A RISCHIO N. 3: GESTIONE DEGLI INCASSI PRESSO I CASELLI AUTOSTRADALI

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Esercizio – Area Tecnica – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Riscossione del pedaggio (riscossione manuale e automatica, compilazione della documentazione, versamento del denaro, controllo di conformità, analisi dei transiti autostradali), con particolare riferimento a incassi inferiori alle soglie definite da normativa¹ da parte di cittadini italiani e stranieri. b) Pratiche recupero pedaggio (fase istruttoria, sollecito all'utenza, recupero del credito); c) Rimborso pedaggio (Raccolta ed esame delle richieste, rimborso/rigetto della somma); d) Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori (fase istruttoria, smistamento/archiviazione delle buste di esazione, registrazione dei dati contabili,/report statistici su anomalie). 1) <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</i> 2) <i>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</i> 3) <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete</i>

¹ Alla data di approvazione della presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il limite è pari a Euro. 3.000,00.

	<i>falsificate (Art. 455 c.p.)</i> 4) <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</i>
principali controlli esistenti:	• adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processo di gestione degli incassi ai caselli ed ai centri servizio, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo; • chiara identificazione e segregazione delle funzioni coinvolte in ogni fase del processo di gestione degli incassi; • previsione di specifici controlli su banconote e valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità; • previsione di controlli volti a evitare eventuali tentativi di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità; • segnalazione in caso di ricezione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza.

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

Ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 *bis* e 25 *bis* 1 del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- acquistare beni contraffatti o alterati;
- usare modelli progettuali altrui (es. brevetti) in assenza di autorizzazione da parte del titolare diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- rimettere consapevolmente in circolazione, da parte dei soggetti aziendali, denaro contraffatto ricevuto in buona fede.

4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale e gestione dei flussi monetari e finanziari (inclusa la gestione della cassa centrale e delle casse locali).

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale:

- l'utilizzo di tecnologie o di materiale potenzialmente sottoposto a brevetto è effettuato previa verifica dell'esistenza di tale diritto;
- la Società gestisce, anche con la collaborazione di consulenti esterni specializzati, il processo di predisposizione delle domande di brevetto ed effettua un monitoraggio periodico dello stato del brevetto;

Gestione dei flussi monetari e finanziari (inclusa la gestione della cassa centrale e delle casse locali)

- è richiesto uno scrupoloso controllo su banconote e valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità;
- eventuale tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale E

Reati Societari
(art. 25 ter)

Documento: PSD.REA.SOC

Codice di raggruppamento: PSD.REA.SOC

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 02

Pagina 1 di 17

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• False comunicazioni sociali (art. 2621) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)	3
• Fatti di lieve entità (art. 2621 – bis c.c.)	4
• Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)	4
• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	5
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	5
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	5
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)	5
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	6
• Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	6
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	6
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	6
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)	6
• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	6
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	6
• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)	7
2 Identificazione delle attività a rischio reato, dei reati astrattamente ipotizzabili e delle funzioni aziendali coinvolte	7
3 Principi generali di comportamento	14
4 Procedure di controllo	16

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dagli art. 25 ter del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAV S.p.A. i seguenti reati:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)**

La L. 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" ha comportato la modifica degli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. (*False comunicazioni sociali*) dispone che "*fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni*".

Il nuovo testo dell'art. 2622 c.c. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*), invece, dispone che "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni*".

Le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste in relazione ai reati di falso in bilancio vengono inasprite e si stabiliscono tra 200 a 400 quote.

I reati si configurano allorché si procede alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari.

I soggetti attivi dei suddetti reati vengono individuati negli amministratori, nei direttori generali, nei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nei sindaci e nei liquidatori.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621 – bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena prevista al primo comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Si prevede poi, ai sensi del nuovo art. 2621-ter che - ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. - il giudice debba in tal caso valutare *"in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società"*.

Per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono stabilite tra 100 e 200 quote.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)¹**

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

¹ L'art. 2623 del c.c. - Falso in prospetto - è stato abrogato dalla L. 262/2005. La norma è ora contenuta nell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 (TUF), n. 58, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché in continuità normativa con l'art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, ma sul reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione), ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nella presente parte speciale.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)²**

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

² Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

Tale reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetti a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Considerate le peculiarità di tale fattispecie di reato è stata predisposta una parte speciale *ad hoc* (cfr. Parte Speciale PSD.REA.CORR.PVT.)

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)**

Il reato si configura allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata

una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

2 Identificazione delle attività a rischio reato, dei reati astrattamente ipotizzabili e delle funzioni aziendali coinvolte

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate per ciascun reato:

- le attività "sensibili";
- le funzioni aziendali coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo (art. 26).

In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Dal punto di vista generale, inoltre, deve osservarsi che non tutti i reati previsti dall'art. 25 *ter* sono applicabili a CAV. Sotto un ulteriore profilo, invece, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli amministratori, i sindaci, ecc.).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, unicamente coloro che, all'interno di CAV, sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore.

Di seguito si riepilogano, per ciascun reato astrattamente ipotizzabile nello specifico contesto di CAV, le funzioni coinvolte, le attività sensibili e le possibili modalità di commissione dei reati:

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)	
Soggetti coinvolti:	• Amministratori • Sindaci • Liquidatori (ove nominati)
Attività sensibili e possibili modalità di commissione del reato:	• Gestione della contabilità generale e delle scritture contabili, con particolare riferimento alle attività di, rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici, corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi e relativa gestione contabile delle partite di debito/credito; gestione amministrativa e contabile dei cespiti; gestione amministrativa delle commesse; - gestione amministrativa e contabile del magazzino; accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.). • Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette; • Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali o della società. • Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. • Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sulla predisposizione del fascicolo di Bilancio, e dei rapporti con i Soci per quanto concerne le attività di verifica dell'andamento della gestione aziendale.

	• Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali. Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante: • modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; • determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (ad es., sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo); • esposizione in bilancio di altre poste inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti; omissione di fatti rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo.
--	--

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

Soggetti coinvolti:	• Amministratori
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sulla predisposizione del fascicolo di Bilancio, e dei rapporti con i Soci per quanto concerne le attività di verifica dell'andamento della gestione aziendale. Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali. Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza: • l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali); • l'adozione di altri artifici.

INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Soggetti coinvolti	• Amministratori
---------------------------	--

Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti. Il reato può essere commesso mediante: • restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci; • liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.
--	---

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 C.C.)

Soggetti coinvolti:	• Amministratori
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti. Il reato può essere commesso mediante: • ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; • ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Soggetti coinvolti:	• Amministratori
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali. • Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante. • Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su

	azioni o quote sociali o della società. Tale reato potrebbe essere commesso mediante l'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
--	---

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Soggetti coinvolti:	• Amministratori
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente (fusioni, scissioni, ecc). La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante: • riduzione del capitale sociale; • realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Soggetti coinvolti:	• Amministratori • Soci conferenti
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Gestione del capitale sociale • Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali. Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante: • attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; • sottoscrizione reciproca di azioni o quote; • sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Soggetti coinvolti:	• Liquidatori (ove nominati)
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Gestione del capitale sociale in fase di liquidazione La fattispecie è integrata in tutti i casi in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionano un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci: • prima del pagamento dei creditori sociali; • prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Soggetti coinvolti:	Chiunque
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci Compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Soggetti coinvolti:	• Chiunque
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	• Comunicazione di notizie false o compimento di "operazioni simulate" o "altri artifici" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. • Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti. La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante: • diffusione di notizie false; • realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della

	proprietà degli stessi); • compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).
--	---

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Soggetti coinvolti:	• Amministratori • Sindaci • Liquidatori (ove nominati)
Attività sensibili e possibili modalità di commissione:	Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: • la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; • l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. La condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell'ambito: • della predisposizione e dell'invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente; • delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, ecc.; • della presentazione di ricorsi alla delibere dell'Autorità; • delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza. • Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dcreto e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci e Sindaci;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere comunicazioni, da parte degli Amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata tali da poter inficiare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio Sindacale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

Al fine di prevenire il rischio che CAV S.p.A. possa essere imputata del reato di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza" (Garante della Privacy, Autorità Nazionale Anticorruzione, Struttura di Vigilanza sui Concessionari Autostradali, Autorità di Regolazione dei Trasporti) i rapporti con tali enti devono essere gestiti nel rispetto dei principi comportamentali riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo. Con riferimento al reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo:

- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione dell'Area Finanziaria, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
- tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura dell'Area Finanziaria;
- è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
- il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio agli Enti e della registrazione in bilancio;
- la Area Finanziaria predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del Collegio Sindacale;
- l'Area Finanziaria è incaricata della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il management aziendale, nonché condivisione con gli organi di controllo;
- le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema, i profili di accesso a tale sistema sono identificati dai Sistemi Informativi sotto la supervisione dell'Area Finanziaria;

- la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
- eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata;

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale F

Reati in tema di salute e
sicurezza sul lavoro
(art. 25-septies)

Documento: PSD.REA.SIC

Codice di raggruppamento: PSD.REA.SIC

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 02

Pagina 1 di 34

Sommario

Premessa	3
1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del Decreto.....	3
2 I fattori di rischio esistenti nell'ambito della struttura organizzativa di CAV (art. 30, comma 1, lett. a) -b) del TUSS	6
3 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, comma 1, lett. c) del TUSS)	7
4 La disciplina specifica dei rapporti con gli appaltatori (art. 30, comma 1, lett. c) del TUSS).....	21
5 Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d) del TUSS)	23
6 Attività connesse all'informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e) del TUSS).....	25
7 Attività di gestione della documentazione e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g) del TUSS).....	26
8 Il sistema di controllo sulla SSL: le procedure operative, il ruolo dell'organismo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il raccordo con le funzioni di primo controllo (art. 30, comma 1, lett. f) e h) del TUSS).....	26
9 Il sistema di registrazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 (art. 30, comma 2, TUSS).....	33
10 Aggiornamento del riesame (art. 30, comma 4 del TUSS).....	34

Premessa

La presente Parte Speciale è dedicata in particolare alla prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

CAV S.p.A. (di seguito "**CAV**" o "**Società**"), già da molti anni ha implementato un sistema di gestione e prevenzione dei rischi reato con riferimento a numerose attività tra cui, in particolare, quelle astrattamente rilevanti ai fini della Salute e Sicurezza sul Lavoro (d'ora in poi anche "**SSL**") dotandosi di un "**Manuale Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro**" con allegate numerose procedure operative, il cui scopo è descrivere il sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che la Società adotta per soddisfare le prescrizioni previste dalla normativa cogente, verificare e migliorare gli standard adottati nei siti operativi. Il Sistema di Gestione descritto è stato redatto secondo lo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007 e comprende il modello di organizzazione previsto all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

La Società ha, infatti, ottenuto anche la **certificazione BS OHSAS 18001 –Ed. 20017** in relazione all'“*Erogazione del servizio autostradale per le autostrade gestite in concessione. Progettazione, direzione lavori, manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutture stradali*”.

Chiarito quanto sopra, nell'ottica di un continuo miglioramento, la Società ha deciso di formalizzare, già da molti anni, il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello**") ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 ("**Decreto**") e 30 del D.Lgs. n. 81/2008 ("**TUSS**") e, dunque, i paragrafi che seguono costituiscono il naturale output delle attività di *risk assessment* - sommariamente descritte nella Parte Generale - svolte dalla Società.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 30 del TUSS ha costituito il parametro di riferimento con cui CAV si è misurata sia nell'attività preparatoria sia nella fase redazionale del Modello. Come noto, infatti, l'art. 30 indica con chiarezza quali sono i requisiti e gli obblighi normativi da adempiere e regolamentare nel Modello.

Nella trattazione che seguirà, dunque, dopo una necessaria ma breve introduzione sulle fattispecie di reato rilevanti, per ciascuno dei punti individuati come aventi valore esimente dalla normativa, sarà dato atto del sistema di *compliance* in essere presso CAV.

1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del Decreto

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del Decreto che prevede:

“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Le fattispecie rilevanti ai fini dell'art. 25 septies del Decreto sono:

▪ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Deve precisarsi che, ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

▪ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato in questione, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al TUSS.

Come anticipato nella premessa, di seguito saranno analizzati punto per punto tutti i requisiti previsti dall'art. 30 TU SSL, verificandone la concreta applicazione da parte di CAV. Al riguardo, è doveroso evidenziare che la Società ha adottato un **sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma BS OHSAS 18001 così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.**

2 I fattori di rischio esistenti nell'ambito della struttura organizzativa di CAV (art. 30, comma 1, lett. a) -b) del TUSS

L'art. 30, comma 1, lett. a) e b) del TUSS prevede che il Modello può avere una valenza esimente se è assicurato *“l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- ✓ *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- ✓ *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.”*

In particolare, il Modello di CAV è perfettamente *compliant* ai sopra indicati requisiti.

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello deve essere preceduta da un'attività di *risk assessment* volta sia ad individuare, mediante l'inventariazione e la mappatura approfondita e specifica delle aree/attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali che dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano, con riguardo alle fattispecie in esame, che **l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente**, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TUSS.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, CAV ha considerato le modalità in cui si è proceduto in concreto ad identificare i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche "**DVR**") redatto, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, parte integrante del presente documento. Quanto alle possibili interferenze, come per legge, i documenti di riferimento sono, invece, i c.d. DUVRI (sul punto si veda il paragrafo 4.) ed i c.d. PSC.

A ciò si aggiunga che la Società ha emanato apposite procedure operative volte a:

- regolamentare le modalità di individuazione dei rischi di cui al DVR ed al DUVRI;

- regolamentare la gestione delle Attrezzature, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. B) del TUSS attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità attuative per l'acquisto, l'adeguamento e/o modifiche di attrezzature di lavoro nonché la gestione delle stesse (inclusa la concessione autorizzata a terzi) e la vigilanza sul loro corretto utilizzo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;
- disciplinare la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del TUSS;
- gestire puntualmente gli aspetti correlati alla sicurezza delle attività tipiche e critiche svolte nella società

3 La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, comma 1, lett. c) del TUSS)

L'art. 30, comma 1, lett. c) richiede che il Modello deve anche assicurare *“l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: (...) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.”*

Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che *“il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”*

Nel sub paragrafi che seguono nonché nel paragrafo 4. sarà dato conto dell'adempimento, con riguardo a tutti gli aspetti sopra indicato, da parte della Società.

3.1. Gli attori della struttura organizzativa

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

A tal fine è stato predisposto un apposito organigramma che schematizza la struttura organizzativa in materia.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come "Destinatari":

1. Il Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU SSL quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria

attività, ovvero quella del responsabile dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (di seguito, anche "Datore di Lavoro").

In seno alla CAV, il Consiglio di Amministrazione ha individuato un Datore di Lavoro conferendo, con apposita delibera debitamente pubblicizzata, tutti i poteri rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i relativi poteri di spesa.

2. I Dirigenti

I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche "Dirigenti").

3. I Preposti

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche "Preposti").

I preposti sono individuati nei responsabili di struttura e/o da responsabili di funzione, in modo da assicurare una capillare copertura di tutte le attività aziendali.

4. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche "SPP"), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche "RSPP") in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge ed adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

5. Addetto al Primo Soccorso

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza (di seguito, anche "APS").

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di APS adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.

6. Addetto alla Prevenzione Incendi

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche "API").

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un numero di API adeguato alla struttura ed alle attività svolte nell'ambito del sito stesso.

7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche "RLS").

In seno alla struttura organizzativa di CAV, sono stati eletti diversi RLS.

8. Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche "Medico Competente").

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina di un Medico Coordinatore e di un Medico Competente.

9. Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società (di seguito, anche 'Lavoratori' e, ove singolarmente considerati, "Lavoratore").

10. Altre figure

Oltre alle predette figure, operano ulteriori soggetti specificatamente formati e nominati per lo svolgimento di attività di prevenzione e protezione al fine di incrementare le misure di sicurezza adottate (per esempio operatori abilitati all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, operatori abilitati all'utilizzo di rilevatori multigas, operatori abilitati alla manutenzione e revisione degli imbraghi di sicurezza, ecc.).

11. Comitato Tecnico Operativo ai fini della efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e per la tutela dell'ambiente ("CTSSA")

Sebbene non imposto dalla normativa, la Società - tesa al continuo miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - ha costituito un apposito Comitato Tecnico Operativo composto dal Datore di Lavoro, RSPP, i Chief delle varie Aree, che si riunisce con cadenza mensile al fine di:

- garantire il controllo dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione di gestione implementati;

- collaborare alla valutazione di rischi e all'aggiornamento dei relativi documenti;
- collaborare alle attività di natura organizzativa per la sicurezza: (a) emergenze; (b) sorveglianza sanitaria; (c) informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute;
- collaborare all'organizzazione dei monitoraggi per l'espletamento dell'alta vigilanza da parte del Datore di Lavoro e dei Dirigenti anche ai fini del "Riesame della Direzione" previsto dallo standard BSOHSAS 18001;
- disanimare e condividere la documentazione necessaria all'attuazione degli obblighi inerenti la Sicurezza;
- predisporre, anche al fine di eventuali azioni correttive, le relazioni trimestrali di feedback all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione, inviate a firma del Coordinatore del CTSSA.

12. Terzi Destinatari

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza nel luogo di lavoro (di seguito, collettivamente denominati anche "Terzi Destinatari").

Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera (di seguito, collettivamente indicati anche "Appaltatori"), la cui posizione sarà diffusamente approfondita al paragrafo 4;
- b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche "Fornitori");
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche "Progettisti");
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche "Installatori").

La struttura organizzativa sopra delineata è riassunta in specifici organigrammi.

La Società ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del Decreto (di seguito, anche "OdV"), il quale, pur essendo privo un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel paragrafo 8 della presente Parte Speciale.

3.2. I doveri degli attori della struttura organizzativa

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

- i. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ii. il Codice Etico di CAV;
- iii. le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari.

3.2.1. I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:

1) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità alle prescrizioni normative vigenti;

2) designare il RSPP;

3) provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio;

4) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normative vigente in materia di:

- scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei Lavoratori;
- uso dei dispositivi di protezione individuale;
- impianti ed apparecchiature elettriche;

- movimentazione manuale di carichi;
- utilizzo di videoterminali;
- prevenzione e protezione contro le esplosioni
- ponderazione e valutazione di tutti i rischi e relativa individuazione delle misure adottate e da attuare.

I compiti di cui ai nn. 1 e 2 non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti devono:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli API e gli APS, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;
- b) garantire, nell'ambito della propria area, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- c) in occasione dell'affidamento dei compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- d) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli Lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dei Lavoratori;
- g) riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei preposti nonché quelle dei Lavoratori in particolare concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- l) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti dal SPP;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il DVR, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al RLS di accedere ai dati di cui alla letteraq);
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare all'INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze: i) a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; ii) a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all'OdV;
- r) consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- u) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS;S;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- z) vigilare affinché i Lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- 1) la natura dei rischi;
- 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- 4) i dati di cui alla lett.q) che precede, e quelli relativi alle malattie professionali;
- 5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3.2.2. I doveri ed i compiti dei Preposti

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- g) frequentare i corsi di formazione programmati dalla Società;
- h) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di segnaletica di sicurezza e di movimentazione manuale dei carichi.

3.2.3. I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP

Fatte salve eventuali deleghe da parte del Datore di Lavoro, il SPP deve provvedere:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
- sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui nominativi degli APS e degli API;
- sui nominativi del RSPP, degli ASPP, del Medico Competente;
- sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei Lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:

- ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
- ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;

f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS;

g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro.

L'attività del SPP è svolta dal RSPP e, qualora nominati, dagli ASPP.

3.2.4. I doveri ed i compiti degli APS e degli API

Gli APS e gli API devono:

- adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di prevenzione degli incendi;
- garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.

3.2.5. I doveri ed i compiti dei RLS

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico Competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei Lavoratori;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- l) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS;
- m) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;

o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;

p) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;

q) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;

r) devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ASPP.

3.2.6. I doveri ed i compiti del Medico Competente

Il Medico Competente:

a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, all'attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;

c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

d) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera g), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- e) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- g) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- h) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del TU al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa annotazione nel DVR;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

3.2.7. I doveri ed i compiti dei Lavoratori

I Lavoratori hanno l'obbligo di:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;

i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;

l) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;

m) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico Competente.

3.2.8. I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari

In particolare, per ciò che concerne i Terzi destinatari, la Società, in ossequio alla normativa specialistica ha predisposto una precisa regolamentazione sia con riferimento alla selezione dei soggetti terzi che svolgono la propria attività per la Società, sia con riguardo alla corretta regolamentazione e al costante controllo sull'esecuzione del rapporto.

Quanto ai doveri dei Terzi Destinatari vale quanto segue:

3.2.8.A I doveri ed i compiti dei Fornitori

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

3.2.8.B I doveri ed i compiti dei Progettisti

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3.2.8.C I doveri ed i compiti degli Installatori

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

4 La disciplina specifica dei rapporti con gli appaltatori (art. 30, comma 1, lett. c) del TUSC)

CAV nello svolgimento di alcune attività non disponendo delle professionalità specifiche, commissiona il servizio in appalto a società terze specializzate nella specifica attività da svolgere ("**Appaltatore**").

La gestione degli appalti si può suddividere in quattro distinti momenti, vale a dire:

- a) il momento della selezione dell'Appaltatore;
- b) la determinazione delle pattuizioni contrattuali;
- c) l'esecuzione del contratto di appalto,
- d) lo scambio delle informazioni rilevanti tra imprese.

La fase di cui al punto a) è regolamentata principalmente dalle procedure operative implementate dalla Società.

Le fasi b) e c), invece, sono disciplinate dai contratti che vengono stipulati tra le parti.

In aggiunta, il quadro della disciplina del rapporto con gli Appaltatori è completato dalle previsioni dei DUVRI/PSC sono indirizzati a mappare i rischi da interferenza sul luogo di lavoro e, dunque, regola gli aspetti di cui al punto d) (e in una certa misura del punto c).

Si tratta di documenti (procedure, contratti, DUVRI, PSC) molto corposi e dettagliati che garantiscono una regolamentazione puntuale di tutti gli aspetti. I documenti in questione, come specificato, sono parte integrante del Modello e i principi e le regole ivi stabilite sono cogenti per tutti i Destinatari.

Di seguito sono riportati gli aspetti principali della disciplina in parola.

4.1. Il momento della selezione: le procedure operative

La fase della selezione dell'Appaltatore è una fase molto delicata, atteso che il momento dell'individuazione del 'giusto candidato' è regolamentata per legge e, di fatto, ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi in tema di SSL, costituisce il principale obbligo per il committente dei lavori.

La disposizione normativa che assume rilievo è quella prevista nel Titolo I e nel Titolo IV del D. lgs 81/08

L'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 – titolo I, disciplina gli obblighi del committente e prevede che, il committente, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

L'articolo prevede che - fino all'entrata in vigore del decreto sopra menzionato - *la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*

- 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Relativamente alle attività ricadenti nel Titolo IV del decreto legislativo 81/08, la società adempie a quanto prescritto nel suddetto titolo, individuando nella procedura specifica il *modus operandi*.

Per adempiere pedissequamente alla regolamentazione dettata ai fini SSL la Società ha implementato una apposita procedura.

4.2. I DUVRI

L'art. 26 prima citato con riferimento alla selezione degli Appaltatori introduce, alcuni obblighi aggiuntivi da rispettare, atteso che, a mente del comma 1 è previsto che il committente dopo aver correttamente individuato gli Appaltatori *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

Ai sensi del comma 2 dell'articolo, inoltre, *nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

A mente del comma 3 del medesimo art. 26, *il committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. (...) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*

Il TUSS, dunque prevede che, durante l'esecuzione del contratto, sia promossa la cooperazione in materia SSL che, tuttavia, non si estende ai rischi specifici dell'attività dell'Appaltatore, ma è finalizzata soltanto a valutare, e se del caso prevenire, i soli c.d. rischi da interferenza. Tale rischio viene, infatti, mappato qualora vi siano attività "concorrenti" svolte da più società nell'ambito di un medesimo ambiente di lavoro.

CAV ha individuato i c.d. rischi da interferenza e ha redatto appositi DUVRI in ossequio alle disposizioni di legge, che provvede a revisionare/aggiornare preventivamente tenendo in considerazione, di tempo in tempo, le mutate condizioni al contorno.

Si tratta di documenti che regolano tutti gli aspetti con grande dettaglio e che sono stati predisposti grazie all'ausilio di primari consulenti con esperienza pluriennale nel settore.

4.3. La regolamentazione del rapporto: i contratti di appalto

Una volta selezionato l'Appaltatore la Società formalizza per iscritto il rapporto, mediante la stipula di un apposito contratto che è redatto sulla base dei form esistenti a livello aziendale e, comunque, con il supporto della funzione legale e dei consulenti esterni.

Il contratto di appalto è finalizzato ad individuare esattamente l'oggetto del rapporto tra le parti, i reciproci obblighi e doveri.

Nel caso dei contratti di appalto i principi cardine sono i seguenti:

- l'appaltatore lavora con autonomia organizzativa gestionale e con risorse proprie senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente/CAV;
- l'appaltatore possiede le attrezzature e utilizza sotto la sua responsabilità le proprie (e se del caso quelle concesse in uso dal committente);
- l'appaltatore impartisce mediante il proprio Preposto istruzioni e direttive ai propri lavoratori;
- l'appaltatore si occupa autonomamente di tutte le incombenze correlate alla normativa in materia di SSL.

Il committente - in conformità delle disposizioni proprie dell'appalto -, dunque, non ha nessuno ruolo nello svolgimento delle attività di cui al contratto e, sotto il profilo della SSL, deve solo adempiere agli obblighi di cui all'art. 26, prima indicati.

In aggiunta deve essere evidenziato che per meglio adempiere agli obblighi di legge, oltre al DUVRI, sono gli stessi contratti di appalto a prevedere, come allegati, documenti operativi che hanno la finalità di fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi dell'ambiente in cui si svolge l'attività di lavoro.

5 Attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d) del TUSS)

L'art. 30 comma 1, lett. d) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di sorveglianza sanitaria*.

In particolare CAV, in ossequio alle disposizioni di legge, ha nominato un Medico Competente Coordinatore ed un Medico competente per i casi previsti dall'art. 41 (sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008 e a questi sono assegnati i compiti in materia di sorveglianza sanitaria¹.

¹ La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

In ossequio alle disposizioni di legge:

- ✓ è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a) TUSS);
- ✓ è previsto che il medico competente istituisca, aggiorni e custodisca le cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) TUSS);
- ✓ è previsto che il Datore di Lavoro, i dirigente/i e i preposti vigilino affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 lett. bb TUSS);
- ✓ è previsto che il Medico Competente effettui la visita annuale (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro;
- ✓ è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro, così come dettagliato nelle procedure aziendali, e i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico competente (art. 41 co. 6-bis).

E' stata peraltro approvata apposita procedura che ha l'obiettivo di definire le responsabilità e le modalità attuative degli obblighi del Datore di Lavoro per il tramite del Medico Competente in materia di Sorveglianza Sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, disciplina:

- le modalità di programmazione ed attuazione delle attività di Sorveglianza Sanitaria; la gestione degli adempimenti documentali inerenti la Sorveglianza Sanitaria.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Comma abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

6 Attività connesse all'informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e) del TUSS)

L'art. 30 comma 1, lett. e) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*.

La Società ha, da tempo, predisposto e attuato precisi piani e attività di informazione e formazione dei suoi dipendenti, attuati periodicamente al fine di garantire la piena conoscenza della normativa, dei propri doveri, delle responsabilità nonché dei rischi sul luogo di lavoro.

La Società promuove la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- ✓ i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- ✓ le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- ✓ i rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- ✓ le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- ✓ la nomina dei soggetti cui sono affidati specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, RSPP, APS, API, RLS, medico competente).
- ✓ sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ✓ sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- ✓ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

A tali fini viene definito un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari del Modello in materia di SSL, con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione.

La Società garantisce ai propri dipendenti una costante formazione su:

- ✓ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- ✓ rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

In particolare, in ossequio alle disposizioni di legge, la formazione è effettuata, oltre che periodicamente, nelle fasi:

- ✓ della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ✓ del trasferimento o cambiamento di mansioni qualora vi sia l'esposizione a rischi differenti rispetto a quelli di provenienza;
- ✓ della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

E' previsto, inoltre, che la formazione sia periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La formazione è realizzata ad hoc per le diverse funzioni/dipendenti interessati (preposti, lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi o di primo soccorso, o gestione emergenza, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Il contenuto della formazione è redatto con l'ausilio di consulenti specializzati e mira ad essere facilmente comprensibile per i lavoratori al fine di consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7 Attività di gestione della documentazione e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g) del TUSS)

L'art. 30 comma 1, lett. g) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*.

Con riguardo, in particolare alla gestione della documentazione e certificazioni, deve notarsi che CAV svolge un monitoraggio puntuale di tutti gli impianti, macchine e attrezzature per dare puntuale evidenza della loro conformità rispetto ai requisiti legislativi e certificativi.

8 Il sistema di controllo sulla SSL: le procedure operative, il ruolo dell'organismo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il raccordo con le funzioni di primo controllo (art. 30, comma 1, lett. f) e h) del TUSS)

L'art. 30 comma 1, lett. f) e h) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo:

- ✓ *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- ✓ *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il comma 4 dell'art. 30 prevede, inoltre, che: *il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.*

In sostanza i punti sopra indicati fanno riferimento al sistema di controllo in materia di SSL.

CAV ha implementato un sistema di prevenzione e di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il sistema di controllo si basa essenzialmente sui seguenti protocolli:

- ✓ gestione operativa della salute e sicurezza (si veda anche il paragrafo 8 della Parte Generale) tramite sopralluoghi, report, etc;
- ✓ procedure scritte.

I protocolli di controllo sono a loro volta oggetto di costante monitoraggio sia da parte delle funzioni di c.d. primo controllo (Datore di Lavoro, RSSP, ecc.) sia da parte dell'OdV.

Nei paragrafi che seguono saranno sintetizzati gli aspetti generali delle procedure di controllo nonché delle attività di monitoraggio sulle stesse.

8.1. Il sistema di controllo: le procedure interne

Di seguito si riportano tutti gli aspetti delle principali aree a rischio che la Società monitora mediante specifici presidi di controllo previsti nelle procedure facenti parte del Manuale Salute e Sicurezza BS OHSAS 18001:

1. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, RSPP, Addetti al primo soccorso, Addetti emergenza, RLS, devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e nomine specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
A tal proposito la Società ha provveduto ad individuare formalmente il Datore di Lavoro e ha provveduto a nominare tutte le figure costituenti la struttura organizzativa, come elencate al punto precedente.
2. Deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività.
La Società ha individuato e designato formalmente i Medici Competenti e le nomine dei Medici Competenti risultano firmate per accettazione.
3. Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari. Nell'ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi deve essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un "Documento di Valutazione dei Rischi" (come anticipato, per brevità, anche "DVR") che contenga quanto prescritto all'Art. 28 del TUS. Il DVR deve avere data certa/attestata ed essere redatto dal relativo Datore di Lavoro, in collaborazione con RSPP e dai Medici Competenti, sentiti i relativi RLS. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:
 - a) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo, posto di lavoro e macro attività svolta;
 - b) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.

La Società ha definito regole formali per il processo di valutazione dei rischi e ha eseguito la valutazione dei rischi per ciascun luogo di lavoro e per ciascun gruppo di lavoro omogeneo. La valutazione dei rischi viene effettuata tenendo conto delle previsioni previste dal D.Lgs. 81/08. In particolare, in adempimento all'art. 17 del D.Lgs. 81/08, con la collaborazione del RSPP e dei Medici Competenti, il DL ha provveduto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. La Società ha predisposto il DVR come previsto dall'art. 28 del TUS, che è stato firmato da tutte le figure previste dalla normativa vigente, in quanto coinvolte nel processo di valutazione.

4. Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi (come anticipato, "DUVRI"), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

La Società, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, provvede a fornire agli stessi soggetti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dall'Art. 26 del TUS. Analogamente la società applica i disposti contenuti nel titolo IV del decreto legislativo 81/08 avente la stessa natura.

5. La Società aggiorna periodicamente le prescrizioni normative in materia SSL, la diffusione di tali aggiornamenti normativi ai soggetti interessati e la definizione delle azioni conseguenti.
6. Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che garantiscano almeno:
 - a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione;
 - b) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
 - c) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dai relativi Datori di Lavoro ed RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;
 - d) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
 - e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
 - f) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, ai sensi del DPR 37/98.

7. Devono essere organizzati e garantiti i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
8. Per ciascun sito aziendale/luogo di lavoro della Società ove ve ne fosse la necessità, deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alle attività soggette a controllo da parte dei VVF e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza.
9. Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura dei Medici Competenti un Piano Sanitario volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche. Ciascun Protocollo Sanitario dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dai Medici Competenti che lo hanno predisposto ed aggiornato.
10. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medici Competenti, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
11. Al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, e degli interventi necessari al suo aggiornamento deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda.
12. Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una specifica qualifica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, qualora vi sia l'esposizione a rischi differenti rispetto a quelli di provenienza, o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La Società ha regolamentato il processo di gestione della formazione all'interno di diverse procedure, in cui sono definiti ruoli, responsabilità e modalità di gestione dell'attività di formazione.
13. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria.
14. Il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione deve essere verificato dal RLS anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.
15. L'efficacia e l'adequazione delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'adequazione, anche parziali,

ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. E' necessario predisporre verifiche periodiche, indicando le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.

16. La corretta distribuzione e gestione, oltre che il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato ed a tal fine è stata predisposta apposita procedura.
17. Il Datore di Lavoro ed il RSPP con la partecipazione dei Medici Competenti, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV.
18. Deve essere prevista specifica indicazione delle aree in cui sia consentito fumare.
19. Ove il personale debba accedere a zone che lo espongano a rischi gravi e specifici, deve essere prevista per esso specifica informazione e formazione in merito ai rischi ed alle relative modalità di gestione.
20. E' vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.
21. Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
22. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
23. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
24. Devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, deve essere separato dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso.
25. Devono essere previste clausole contrattuali *ad hoc* volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte delle controparti terze (fornitori e contrattisti, sub-appaltatori, ecc.).
26. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Le strutture organizzative preposte devono, nell'ambito delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico ad un lavoratore autonomo, verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne l'idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, e delle procedure interne di sicurezza.
La Società, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici, provvede a fornire agli stessi soggetti le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformemente a quanto previsto dal TUSS.
27. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul

lavoro. In tale ambito, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'effettuazione dell'attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato con riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, deve essere messa a disposizione dello stesso Organismo copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi.

28. Eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello) devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio indicato nella Parte Generale del presente Modello.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

8.2. Il primo livello di monitoraggio da parte della struttura organizzativa; Il ruolo del Comitato CTSSA e dell'Organismo di Vigilanza quali responsabili del secondo e terzo livello di monitoraggio.

Come suggerito dalle Linee Guida e dalle Best Practice il sistema di controllo in materia di SSL si articola in un doppio livello di monitoraggio:

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- ✓ l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- ✓ il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, Datore Di Lavoro, Ufficio Sicurezza, Dirigenti, Preposti, Ufficio Sicurezza, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
 - a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL;
 - b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
 - c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 - d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 - e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.
 - f) di costante aggiornamento documentale ed operativo relativamente a tutti gli aspetti sopracitati

Il primo livello di monitoraggio è, altresì, garantito dal rispetto dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge per ciascuna figura - oggetto di training da parte della Società e, dunque, adeguatamente diffusi - meglio specificati al precedente paragrafo.

Il secondo livello di monitoraggio, è assicurato sia dal **sistema di gestione certificato ai sensi della BS OHSAS 18001 –Ed. 2007** che dal CTSSA.

L'applicazione del sistema, monitorato costantemente dalla struttura di internal auditing composta dal Responsabile del Sistema Salute e Sicurezza sul lavoro (RSG), coordinato dal Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI), viene periodicamente manifestata al Comitato Tecnico Operativo ai fini della efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e per la tutela ambientale (CTSSA) per le opportune ed eventuali azioni di alta vigilanza così come previsto nella delibera istitutiva del Consiglio di Amministrazione (20 maggio 2016).

Il terzo livello di monitoraggio richiamato espressamente dalle Linee Guida, è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Il dettaglio dell'attività dell'Organismo di Vigilanza è compendiato nella Parte Generale del Modello; una maggiore specificazione sotto il profilo metodologico sarà, invece, meglio svolta nell'apposito Regolamento che l'OdV, in autonomia come suggerito dalle best practice, avrà modo di implementare.

L'OdV, infatti, pur non ricoprendo un ruolo operativo, tra l'altro, svolge i compiti di seguito indicati:

- ✓ vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- ✓ monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- ✓ proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

8.3. Il raccordo tra le funzioni di controllo

E' garantito dal costante flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti, anche in ossequio ai doveri di reportistica che la struttura ha verso l'Organismo di Vigilanza come meglio specificato nella Parte Generale.

Tra l'altro l'OdV può contare per le proprie attività di natura tecnica o specialistica sul supporto e l'ausilio delle funzioni operative aziendali.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti:

- ✓ di proposte di aggiornamento del Modello, incluso il sistema preventivo adottato dalla Società e le procedure aziendali, in ragione di eventuali inadeguatezze o significative violazioni riscontrate, ovvero di cambiamenti della struttura organizzativa della Società;
- ✓ di proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, per l'ipotesi in cui sia riscontrata la commissione delle condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi del Decreto.

9 Il sistema di registrazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 (art. 30, comma 2, TUS)

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 *il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

CAV ha previsto la predisposizione e l'implementazione di appositi moduli di registrazione per dare evidenza dell'applicazione delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente e sulla base dei *requirements* stabiliti anche a livello di casa madre. Tali registrazioni coprono le attività aziendali maggiormente rilevanti ai fini SSL quali, ad esempio:

- ✓ l'attività di controllo e gestione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature presenti nel deposito (lett. a) art. 30);
- ✓ la qualificazione delle imprese in appalto (lett. c) art. 30);
- ✓ la gestione della formazione (lett. e) art. 30).

La registrazione delle attività di aggiornamento dei DVR e DUVRI/PSC (rilevanti *ex art. 30* lett. a) e b) è riscontrabile oltre che direttamente nei documenti (archiviati e tenuti a disposizione degli interessati), anche nella successiva attività di monitoraggio e verifica da parte delle competenti funzioni.

Per ciò che concerne la struttura organizzativa in materia SSL (lett. c) art. 30) essa è costantemente oggetto di monitoraggio da parte delle funzioni competenti che intervengono tempestivamente nelle ipotesi in cui sia necessario una revisione o adeguamento dell'organizzazione.

Per ciò che concerne le attività di sorveglianza sanitaria (*ex* lett. d) dell'art. 30) è lo stesso Medico Competente che procede alla registrazione dell'esecuzione delle attività in questione; l'attività del Medico Competente è a sua volta oggetto di monitoraggio da parte del Datore di Lavoro.

Le attività di vigilanza di cui alle lettere f) e h) e al comma 4 dell'art. 30 dovranno essere oggetto di registrazione/archiviazione da parte delle competenti funzioni di controllo sia di primo livello che di secondo (Organismo di Vigilanza).

10 Aggiornamento del riesame (art. 30, comma 4 del T USS)

Il comma 4 dell'art. 30 prevede, infine, che *il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

Il Modello della Società prevede che l'OdV ha, come previsto dallo stesso art. 6 del Decreto, il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni e collegati, ad es., a:

- ✓ significativi cambiamenti organizzativi;
- ✓ novità legislative;
- ✓ rilevanti scoperte scientifiche che possono impattare sulle attività della Società;
- ✓ scoperta di violazioni del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei protocolli ad esso connessi, sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale G

Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di
Denaro, Beni o Utilità di Provenienza
Illecita, nonché autoriciclaggio
(art. 25-octies)

Documento: PSD.REA.RIC

Codice di raggruppamento: PSD.REA.RIC

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 02

Pagina 1 di 23

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• Ricettazione (Art. 648 c.p.)	3
• Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.).....	4
• Impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.).....	4
• Autoriciclaggio (Art. 348-ter 1 c.p.)	5
2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali	6
3 Principi generali di comportamento	20
4 Procedure di controllo	21

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs.231/2001 (di seguito, in breve, anche "**Decreto**") ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

Di seguito, si fornirà una descrizione delle fattispecie penali richiamate dall'art. 25-octies del Decreto nonché una esemplificazione delle principali modalità commissive di tali reati

- **Ricettazione (Art. 648 c.p.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *ricettatore* non abbia partecipato neanche in forma di concorso.

Ciò posto, la norma mira ad impedire che, dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, ledano ulteriormente il patrimonio altrui, cioè le cose frutto del reato precedente, per trarne un vantaggio personale.

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento la soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o altri un profitto (c.d. *dolo specifico*).

E' importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da dipendenti che decidano consapevolmente di acquistare beni (es. forniture di materiali) a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quelli di mercato usualmente praticati, o accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato

(furto, contraffazione, ecc.), con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per la Società.

- **Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

In maniera analoga a quanto già visto in materia di ricettazione, il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *riciclatore* non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso.

Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del reato presupposto ad assicurarne il profitto ovvero ancora ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La fattispecie risulta essere, pertanto, plurioffensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente offesi dalla commissione del reato possono invariabilmente essere tanto il patrimonio quanto l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.

Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la fonte dei propri capitali.

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di "ricettazione", il dolo generico – anche nella forma eventuale – consistente nella coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di "ripulitura" del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità.

In linea teorica, l'imputabilità della Società ai sensi del Decreto potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi in cui, a seguito della ricezione di pagamenti in denaro che costituiscono proventi di un altro reato es. reato tributario commesso da una Società che ha ottenuto in locazione gli spazi commerciali, i dipendenti della Società, consapevoli della provenienza delittuosa utilizzino tale denaro per l'acquisto di beni o servizi a vantaggio della Società.

- **Impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)**

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. “reato presupposto” in cui il soggetto agente non abbia partecipato, neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all’impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie.

Quanto alla condotta materiale, la nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).

Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio per la punibilità del soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l’agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da parte di soggetti apicali e/o dipendenti della Società che, consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto (o semplicemente avendone accettato il rischio) utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti (ad es. acquisto di materiali per la Società).

- **Autoriciclaggio (Art. 348-ter 1 c.p.)**

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell’ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La condotta tipica di questa fattispecie di nuova introduzione consiste nell’impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta deve essere tale da «ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni», di modo che ci si trova di fronte ad un reato di pericolo concreto: anche se vi fosse la volontà di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro o dei beni, ciò non rileverà laddove la condotta concretamente ed oggettivamente sia inidonea a raggiungere tal fine.

Il legislatore ha inoltre, circoscritto la punibilità del **reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative**. Il legislatore ha, infatti previsto espressamente al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, la causa di non punibilità secondo la quale: *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera utilizzazione o al godimento personale**”*.

A titolo esemplificativo, dunque, sarebbe punibile, ricorrendone i presupposti, anche l'imprenditore che reinvesta nella sua azienda, effettuando degli investimenti immobiliari e produttivi, i proventi di un precedente delitto (come una evasione fiscale).

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

Preliminarmente, deve essere evidenziato che, con particolare riferimento al reato di auto-riciclaggio, di recente introdotto nel Decreto, non sono state emanate specifiche Linee Guida da parte delle Associazioni di Categoria. Tuttavia, va considerato che questo reato è normalmente legato alla commissione di un delitto non colposo, c.d. **delitto presupposto** (es., auto-riciclaggio di beni e/o denaro derivanti da una truffa, un'attività corruttiva, una dichiarazione fiscale infedele, ecc.) che può essere rilevante ai sensi del Decreto (come nel caso della corruzione) o anche non rilevante (ad es. una dichiarazione fiscale infedele). Per quanto riguarda i reati rilevanti ai sensi del Decreto si rinvia alle aree a rischio ed ai controlli previsti nelle altre Parti Speciali; in relazione invece, ai reati non rilevanti ai sensi del Decreto ma che potrebbero comunque impattare l'attività della Società, si rinvia a tutti i presidi di controllo adottati dalla Società per garantire la **tracciabilità e la trasparenza di tutte le operazioni**.

Chiarito quanto sopra, in fase di *risk assessment*, sono state identificate, quale aree a rischio per questa tipologia di reato, tutte quelle aree attraverso le quali può essere commessa la condotta incriminata ovvero il rimpiego (impiego, sostituzione o trasferimento) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa.

Di seguito uno schema riepilogativo volto a indicare:

- le **aree considerate “a rischio reato”**, ossia i settori aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio;
- nell'ambito di ciascuna area a rischio reato, le **"attività sensibili"** (ossia le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione di reati), ed i **reati astrattamente realizzabili**;
- le **principali funzioni aziendali direttamente coinvolte**; a tal riguardo preme evidenziare che l'individuazione delle funzioni aziendali non deve considerarsi tassativa, visto che ciascun soggetto aziendale potrebbe in linea teorica essere coinvolto. E' opportuno ricordare, inoltre, la possibilità che anche altri ruoli/funzioni aziendali possano risultare coinvolti, a titolo di concorso nel reato ex art. 110 c. p.;
- i **principali controlli esistenti** in relazione a ciascuna area a rischio; in particolare, fermo restando le regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno della varie aree a rischio reato sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-riciclaggio.

Di seguito uno schema riepilogativo di quanto descritto, suddiviso per ciascuna area a rischio reato.

AREA A RISCHIO N. 1: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	
funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Programmazione e progettazione degli approvvigionamenti; b) Scelta della procedura ed espletamento delle formalità (Definizione della strategia di gara, predisposizione della documentazione di gara, definizione dei requisiti di qualificazione, criteri di aggiudicazione, indicazione della procedura e nomina del RUP); c) Selezione del contraente (Risposte alle richieste di chiarimenti, nomina della commissione aggiudicatrice, lavori della commissione aggiudicatrice, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, pubblicazione degli esiti della gara); d) Verifica dei requisiti e stipula del contratto (verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, atto di affidamento con motivazione espressa, stipulazione del contratto); e) Esecuzione del contratto (subappalti, varianti, proroghe e rinnovi, penali, risoluzione in danno); f) Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e pagamenti; g) Rendicontazione del contratto (verifica e pagamento delle prestazioni). 1. Ricettazione (art. 649 cod.pen.); 2. Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.); 3. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.); 4. Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture

	sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affido diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione
--	---

	interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	---

AREA A RISCHIO N. 2: CONSULENZE E COLLABORAZIONI

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze (Analisi dei fabbisogni, selezione del professionista, esecuzione del contratto, pagamento delle prestazioni). 1. Ricettazione (art. 649 cod.pen.); 2. Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.); 3. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.); 4. Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di

	spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affido diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	--

AREA A RISCHIO N. 3: ADEMPIMENTI FISCALI E PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE DICHIARAZIONI

funzioni aziendali coinvolte:	– AD – Area Finanziaria – Area Risorse Umane
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni. 1. <i>Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.)</i>
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore; – previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volti a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – svolgimento degli adempimenti verso gli enti pubblici con il supporto di un consulente esterno in virtù di apposito contratto scritto; – svolgimento di apposita attività di controllo sul calcolo delle imposte, sulle dichiarazioni e sull'esecuzione dei versamenti da parte della Società di Revisione; – adeguata archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la PA; – monitoraggio delle scadenze per la presentazione della documentazione relativa al versamento delle imposte dovute; – controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati da trasmettere al soggetto pubblico; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto di tali attività.

AREA A RISCHIO N. 4: ELARGIZIONI, SPONSORIZZAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI

funzioni aziendali coinvolte:	- Consiglio di Amministrazione - Presidente - AD
--------------------------------------	--

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Donazioni, Sponsorizzazioni, e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Società Scientifiche, Fondazioni, Università ed Associazioni attuate mediante: – individuazione degli Enti Pubblici, Fondazioni ed Associazioni potenzialmente interessati ad un determinato progetto di donazione; – ricezione della lettera di richiesta di donazione inviata alla società da parte dell'Ente Pubblico e/o Società Scientifica e/o Associazione interessata; – comunicazione da parte della società dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione della donazione (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario; – Gestione operativa delle elargizioni. 1. Ricettazione (art. 649 cod.pen.); 2. Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.); 3. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.); 4. Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).
principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volti a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva; in particolare nei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, funzionari o dipendenti di pubbliche amministrazioni è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche lavorative o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale; – previsione nel codice etico di appositi principi in merito ai regali, omaggi e benefici nonché ai contributi, sponsorizzazioni; – rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 in tema di regalie ed omaggi, compreso quanto definito in termini di valore accettabile degli stessi, pari a Euro 150 anche sotto forma di sconto. Si precisa che per regalo si intende anche qualsiasi tipo di beneficio, anche la partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.; – divieto per gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti di accettare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; – previsione della possibilità di erogare contributi esclusivamente per proposte provenienti da enti ed associazioni senza fine di

	lucro nonché regolarmente costituite, dandone successiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza; – previsione della possibilità di aderire a richieste di contributi esclusivamente per proposte provenienti da enti ed associazioni senza fine di lucro nonché regolarmente costituite, dandone successiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. – garanzia del rispetto del principio della finalità solo per progetti o programmi di effettiva utilità sociale; – approvazione dell'iniziativa liberale da parte del CdA della Società. – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.
--	--

AREA A RISCHIO N. 5: CONTABILITA' FORNITORI

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Gestione anagrafica fornitori; b) Verifica e registrazione delle fatture e delle note di credito; c) Liquidazione delle fatture; d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza; e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori; f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture; g) Gestione recupero crediti. 1. Ricettazione (art. 649 cod.pen.); 2. Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.); 3. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.); 4. Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).
principali controlli	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare la gestione della contabilità fornitori; – chiara individuazione delle funzioni aziendali responsabili

esistenti:	degli adempimenti in materia e le relative responsabilità; – chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto/contratto, verificano la corretta entrata merce/ erogazione servizio e autorizzano la fattura al pagamento; – limitato accesso all'anagrafica fornitori soltanto ad un numero ristretto di persone; – formale autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica fornitori; – implementazione di un controllo volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture da parte del consulente esterno; – svolgimento di un controllo formale sulla regolarità delle fatture (note di debito); – formalizzazione adeguata della non corrispondenza tra fatture/parcelle e ordine/contratto; – utilizzo di apposito scadenziario per verificare le fatture in scadenza; – individuazione delle modalità e dei soggetti autorizzati al rilascio del benestare per l'attestazione delle avvenute prestazioni di servizi/ricevimento dei beni; – adeguata archiviazione di ogni fattura/parcella e della relativa documentazione a supporto.
-------------------	---

AREA A RISCHIO N. 6: CONTABILITA' ATTIVA (ESAZIONE DEI PEDAGGI)

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Esercizio – Area Tecnica – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Riscossione del pedaggio (riscossione manuale e automatica, compilazione della documentazione, versamento del denaro, controllo di conformità, analisi dei transiti autostradali); b) Pratiche recupero pedaggio (fase istruttoria, sollecito all'utenza, recupero del credito); c) Rimborso pedaggio (Raccolta ed esame delle richieste, rimborso/rigetto della somma); d) Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori (fase istruttoria, smistamento/archiviazione delle buste di esazione, registrazione dei dati contabili, report statistici su anomalie). 1. <i>Ricettazione (art. 649 cod.pen.);</i> 2. <i>Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.);</i>

	3. <i>Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.);</i> 4. <i>Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).</i>
principali esistenti: controlli	– adozione di apposite procedure e manuali operativi volti a regolamentare l'attività di esazione; – individuazione dei ruoli, responsabilità, flussi informativi tra le varie funzioni aziendali coinvolte nel processo in modo tale da garantire una adeguata segregazione; – regolamentazione di adeguate modalità di assegnazione della dotazione di denaro alle stazioni; – tracciatura di tutte le attività di gestione del fondo cassa delle stazioni, con particolare riferimento ai passaggi di turno; – predisposizione, al termine di ogni turno, di un report relativo al servizio reso: stampa dal terminale di pista il Rapporto di Servizio e la busta di servizio al fine di procedere al versamento del denaro, secondo le modalità prestabilite dal Manuale Operativo "Versamento"; – chiara segregazione tra chi si occupa della riscossione e chi effettua l'attività di raccolta dei valori e la successiva rendicontazione; – adozione di specifica procedura in caso di mancato pagamento del pedaggio; – previsione di precise tempistiche al fine di ottenere il saldo dell'importo del pedaggio e gli eventuali solleciti/procedure esecutive nei confronti dei clienti; – controllo formalizzato sull'attività di versamento del denaro che ogni esattore deve effettuare al termine del turno; – periodici controlli finanziari e contabili volti a verificare eventuali incongruenze; – adozione di apposita procedura che regola le attività di rendicontazione dei proventi di pedaggio esazione; – chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di prelievo, trasporto e consegna valori ed operazioni di conta; – effettuazione delle operazioni di conta da parte di un centro di conta esterno; – effettuazione delle operazioni di conta in un locale destinato a tale uso esclusivo, dotato di impianti di sicurezza e di controlli agli accessi; – utilizzo di apparecchiature automatiche ad elevata affidabilità; – monitoraggio sulle postazioni dedicate alla conta tramite telecamere con visualizzazione sul monitor; – verifica, in caso di anomalie nelle operazioni di conta, sulle modalità con cui sono state svolte le operazioni; – previsione di apposite procedure da seguire in caso di discordanza tra valore dichiarato nella distinta di versamento

	e il valore accertato all'esito della conta; – riepilogo dei dati delle contazioni di ogni singola busta su sistema informatico o cartaceo; – previsione delle modalità di gestione dei valori rendicontati e il successivo accredito in banca ed i termini entro i quali vanno eseguite le operazioni.
--	---

AREA A RISCHIO N. 7: RAPPORTI CON LE BANCHE – GESTIONE DELLA CASSA – INCASSI E PAGAMENTI

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente ed AD – Area Esercizio – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Apertura/Chiusura/Movimentazione di conti correnti; b) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale; c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa; d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali; e) Gestione della cassa aziendale. 1. Ricettazione (art. 649 cod.pen.); 2. Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.); 3. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.); 4. Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con le banche, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore; – svolgimento di controlli periodici con riferimento alle quadrature delle disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi; – individuazione dei soggetti responsabili all'autorizzazione dei pagamenti; – svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione prima che venga effettuato il pagamento; – adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti; in particolare: l'autorizzazione all'apertura di nuovi conti correnti può essere effettuata solo dall'AD;

	– svolgimento di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari.
--	---

AREA A RISCHIO N. 8: ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETA'

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Gestione delle iniziative socio/culturali ed organizzazione di eventi promozionali dell'immagine dell'azienda. 1. Ricettazione (art. 649 cod.pen.); 2. Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.); 3. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.); 4. Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).
principali controlli esistenti:	– adozione di eventuali iniziative volte a promuovere l'immagine della Società su proposta del Presidente e dell'AD; – approvazione di tale iniziative da parte del Consiglio di Amministrazione; – organizzazione di iniziative, eventualmente con associazioni di categoria, volte a promuovere la sicurezza stradale e la viabilità del servizio autostradale; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.

AREA A RISCHIO N. 9: GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE DELLA SOCIETA'

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Finanziaria – Area Risorse Umane – Area Esercizio – Area Tecnica
--------------------------------------	--

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	1) Gestione dei beni immobili; 2) Gestione dei beni mobili e cessioni; 3) Gestione del parco auto; 4) Gestione del magazzino. 1. <i>Ricettazione (art. 649 cod.pen.);</i> 2. <i>Riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.);</i> 3. <i>Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod.pen.);</i> 4. <i>Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 cod.pen.).</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite e distinte procedure volte a regolamentare la gestione del magazzino, la cessione dei beni aziendali e la gestione del parco auto aziendale; – chiara individuazione delle funzioni coinvolte in modo tale da garantire una adeguata segregazione delle loro attività; – per quanto riguarda il magazzino: (i) la gestione degli articoli del magazzino è effettuata con l'utilizzo di un software gestionale collegato al programma di Contabilità generale. I Referenti dei gruppi merceologici possono rilevare e verificare la situazione dei materiali di competenza accedendo, secondo criteri di accesso preordinati, direttamente agli archivi di Magazzino; (ii) viene effettuato un monitoraggio periodico sulla gestione delle scorte per pianificare gli acquisti; (iii) sono previsti dei controlli sulla merce in arrivo e sul prelievo delle merce; (iv) viene effettuata un quadratura tra il magazzino fisico e quello contabile; (v) svolgimento di una attività di riconciliazione che risulta essere adeguatamente segregata tra chi svolge la verifica contabile e chi svolge la verifica fisica dei prodotti; (vi) previsione di specifiche regole sul materiale da inviare al macero o alla rottamazione; – per quanto riguarda la gestione del parco auto: (i) previsione di apposite modalità di abilitazione all'utilizzo delle automobili aziendali; (ii) previsione del divieto di utilizzo personale dell'automobile aziendale; (iii) previsione di apposite modalità di custodia delle chiavi in modo tale da consentire l'uso solo ai soggetti autorizzati; (iv) chiara individuazione delle categorie di auto ed il relativo utilizzo consentito; (v) formalizzazione, all'esito della giornata, di un report sull'attività svolta; (vi) svolgimento di appositi controlli sul corretto utilizzo dei veicoli aziendali; (vii) controllo sulla presenza e le funzionalità dei dispositivi di sicurezza sui veicoli aziendali;

	– per quanto riguarda la cessione dei beni; (i) deve essere compilata dalla funzione aziendale che rileva l'esigenza di procedere con la dismissione del bene una scheda indicando una breve descrizione del bene da cedere; il motivo della cessione; le prescrizioni particolari; funzione che rileva: firma della funzione aziendale che segnala l'esigenza di procedere con la cessione del bene; conferma del Capo Struttura competente sulla gestione; conferma del Chief competente; (ii) le funzioni della Struttura Approvvigionamenti valuta gli elementi e le condizioni di cessione sulla base delle ricerche di mercato; (iii) autorizzazione del Responsabile Approvvigionamenti, conferma da parte Chief Financial Officer; determina da parte dell'Amministratore Delegato. – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.
--	---

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita sono costantemente monitorati e tracciati;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze, flussi monetari e finanziari, nonché di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

In particolare tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Acquisti di beni, servizi e consulenze:

- la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad identità, sede, natura giuridica, onorabilità e attendibilità commerciale;
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate con un contratto/lettera di incarico, ovvero con un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri;
- i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice Etico, nonché sulle conseguenze dei comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti;
- l'inserimento e la cancellazione di un fornitore dall'Albo fornitori è garantito da un processo di accreditamento e valutazione;
- il mantenimento di un fornitore nell'Albo fornitori è garantito da un processo di monitoraggio e valutazione periodica delle prestazioni.

Flussi monetari e finanziari:

- le operazioni con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività, debitamente tracciata, volta ad assicurare una chiara identificazione scopo, natura e struttura dell'operazione, quali: provenienza della merce o dei beni ricevuti; valore dell'operazione; destinazione / re-impiego dei beni o dei mezzi finanziari;
- l'apertura dei conti correnti è autorizzata dai soggetti dotati di idonei poteri;
- i pagamenti sono effettuati previa autorizzazione di soggetti dotati di idonei poteri;
- è sempre verificata la corrispondenza tra soggetto intestatario dell'ordine/contratto, emittente fattura e ordinante del pagamento;

In aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore

dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie definite da normativa¹;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie definite da normativa¹ che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti / accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle black list dei "tax heaven" e in favore di società off-shore, salvo autorizzazione scritta dall'Area Finanziaria;
- effettuare pagamenti / accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi

- donazioni e sponsorizzazioni sono effettuate nel rispetto nei limiti di budget approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali;
- donazioni, atti di liberalità ed omaggi, in ogni caso di modico e simbolico valore, sono effettuati e ricevuti nel rispetto dei principi comportamentali previsti dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico ed autorizzati dall'Amministratore Delegato;
- le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso la Segreteria Generale e Relazioni Esterne, che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo da parte dell'Amministratore Delegato;
- le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotato di idonee procure, e in cui sono specificati oggetto della sponsorizzazione, durata e corrispettivo;
- è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

In aggiunta, con riferimento agli adempimenti fiscali e tributari, l'Area Finanziaria monitora cambiamenti delle normative fiscali, anche con il supporto di società esterne specializzate e la registrazione, approvazione di imposte, dichiarazioni e liquidazioni è effettuata da parte di

¹ Alla data di approvazione della presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il limite è pari a Euro. 3.000,00.

soggetti dotati di idonei poteri all'interno dell'Area Finanziaria e nel rispetto della segregazione dei ruoli.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale H

Reati in materia di Violazione del Diritto
d'Autore

(art. 25 novies)

Documento: PSD.REA.VDA

Codice di raggruppamento: PSD.REA.VDA

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 01

Pagina 1 di 9

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (Art. 171 comma 1 lett. A-bis e comma 3. Legge sul diritto d'autore).....	3
• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (Art. 171-bis, Legge 633/41)	3
• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di opere destinate al circuito televisivo (Art. 171-ter, Legge 633/41)	4
2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. soggetti coinvolti e punti di controllo esistenti	5
3 Principi generali di comportamento	8
4 Procedure di controllo	9

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 novies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAV i seguenti reati:

- **Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (Art. 171 comma 1 lett. A-bis e comma 3. Legge sul diritto d'autore)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (Art. 171-bis, Legge 633/41)**

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di

dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di opere destinate al circuito televisivo (Art. 171-ter, Legge 633/41)**

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter): per la punibilità secondo questo delitto, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili. soggetti coinvolti e punti di controllo esistenti

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate nell'ambito della struttura organizzativa di CAV:

- le **aree “a rischio reato”**, ovvero i settori/processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati indicati nel paragrafo 1;
- le relative **attività c.d. “sensibili”**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1.;
- **i soggetti coinvolti nell'esecuzione di tali attività “sensibili”** e che, astrattamente, potrebbero reati in materia di violazione del diritto di autore; l'individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto;
- sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i **principali controlli specifici** previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”; in particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli generali (sistema di deleghe e procure, Codice Etico, ecc.), vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree a rischio sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti in materia di diritto d'autore.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	
funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali; b) Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o dei Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi. 1) Art. 171, primo comma, lettera a-bis della L. 633/1941 2) Art. 171, terzo comma, della L. 633/1941 3) Art. 171- bis, primo comma, della L. 633/1941 4) Art. 171- bis, secondo comma, della L. 633/1941

	3) Art. 171 ter della L. 633/1941
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare l'utilizzo dei sistemi informativi; – individuazione delle funzioni aziendali incaricate di tale attività; – gestione a livello centralizzato delle credenziali di accesso ai sistemi e del loro monitoraggio periodico; – tracciatura del processo di aggiornamento degli applicativi/DB; – creazione/cancellazione delle utenze in accordo con l'area delle Risorse Umane; – adozione di apposite direttive e norme di carattere etico, dirette ai singoli utenti, riguardanti tutti i processi legati all'Information Technology e finalizzate alla sensibilizzazione in tale ambito; – blocco dei pc, dopo diversi minuti di inattività e richiesta nuovamente dell'inserimento di un login e di una password per l'accesso; – previsioni di limitazioni nell'utilizzo di dispositivi elettronici che prescrivono che l'accesso ad Internet sia consentito per finalità attinenti l'attività lavorativa; – divieto e blocco dell'accesso ai siti a pagamento, a quelli contenenti materiale osceno ovvero collegato, a qualsiasi titolo, ad attività illecite; – divieto di configurare Client di posta non aziendali; – identificazione degli utenti attraverso una user ID personale tramite il quale accedono ai vari applicativi; – definizione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle password; – installazione di un proxy server e/o firewall che effettua il monitoraggio del traffico di dati segnalando eventuali anomalie e mantenendone traccia; – possibilità di accedere da remoto verso la rete aziendale solo tramite VPN crittografata; – accesso al CED riservato esclusivamente al personale autorizzato; – adozione di un sistema di Software/hardware Inventory che monitora singolarmente ogni PC/Utente; – adozione di software antivirus che controllano il traffico di rete in entrata ed in uscita.

AREA A RISCHIO N. 2: ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETA'

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD
--------------------------------------	---

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, brochure pubblicitari, o per la realizzazione di eventi quali inaugurazioni di opere verdi realizzate dalla Società. b) Riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi e immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di trasmissione al pubblico di supporti videofonici, radiofonici o musicali in occasione di eventi quali inaugurazioni di opere verdi. 1) Art. 171, primo comma, lettera a-bis della L. 633/1941 2) Art. 171, terzo comma della L. 633/1941 3) Art. 171 ter della L. 633/1941 .
principali controlli esistenti:	– adozione di eventuali iniziative volte a promuovere l'immagine della Società su proposta del Presidente e dell'AD; – approvazione di tale iniziative da parte del Consiglio di Amministrazione; – organizzazione di iniziative, eventualmente con associazioni di categoria, volte a promuovere la sicurezza stradale e la viabilità del servizio autostradale; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico, anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

Gestione della proprietà industriale ed intellettuale:

- sono definite le responsabilità per l'effettuazione delle verifiche sull'esistenza di diritti d'autore e titoli di proprietà intellettuale, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all'uso definite dall'autore;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie prevedono inoltre l'inserimento di apposite clausole che vincolano l'agenzia di comunicazione al rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico della Società;
- gli acquisti di software sono regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale I

Reati di Induzione a Non rendere
Dichiarazioni o a rendere Dichiarazioni
Mendaci all'Autorità Giudiziaria
(art. 25 decies)

Documento: PSD.REA.IND

Codice di raggruppamento: PSD.REA.IND

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 01

Pagina 1 di 7

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	3
2 Identificazione delle attività a rischio reato	4
3 Principi generali di comportamento	6
4 Procedure di controllo	7

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25 decies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A.. Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAV il seguente reato:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

E' richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe, dunque, dirsi integrato qualora un soggetto riferibile all'ente ponga in essere, con violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità, misure atte ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni (es. testimonianze) all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni non veritiere sul conto, ad esempio, di attività illecite degli amministratori/o altri dipendenti della società.

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CAV:

- le **aree** considerate “**a rischio reato**”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- nell'ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative **attività c.d. “sensibili”**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione;
- **la funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività “sensibili”** e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso ex art. 110 c. p.;
- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA A RISCHIO N. 1: GESTIONE DEL CONTENZIOSO	
funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD e Staff – Area Finanziaria – Area Risorse Umane – Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili:	a) Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale.

principali esistenti:	controlli	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volte a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva nonché a garantire una condotta corretta e trasparente verso tutti gli interlocutori sia essi pubblici che privati; – chiara identificazione dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso e di rappresentare l'azienda dinanzi l'Autorità Giudiziaria; – selezione di professionisti affermati nel settore il cui compenso è concordato preventivamente; – valutazione preventiva delle azioni legali da intraprendere (attiva o passiva) al fine di adottare la strategia più adeguata; – reporting formale sull'andamento delle cause in corso, da parte dei consulenti legali; – monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting, al management, relativo ai contenziosi; – predisposizione ed aggiornamento periodico di un file denominato "STATUS del contenzioso e dei procedimenti giurisdizionali penali pendenti" in cui è indicato in relazione a ciascun contenzioso in essere: parti; foro; grado; N. RG; difensore; attività espletata; petitum, causa petendi; valore causa; ultima attività espletata; status; – evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate da parte del legale esterno, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.
----------------------------------	------------------	--

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex Decreto, del Codice Etico adottati dalla Società nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione. In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste dall'art. 25 *decies* del Decreto;
- coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all’Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest’ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati nella **Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione** al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria all'interno delle attività sensibili identificate.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale L

Reati Ambientali
(art. 25-undecies)

Documento: PSD.REA.AMB

Codice di raggruppamento: PSD.REA.AMB

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 01

Pagina 1 di 14

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
• Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)	3
• Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)	3
• Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)	3
• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)	4
• Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)	4
• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, 5 del D. Lgs. 152/2006)	4
• Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006)	4
• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 del D.Lgs. 152/2006)	5
• Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006)	5
• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, comma 1, del D. Lgs. 152/2006)	5
• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006)	6
• Omessa bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. 152/2006)	6
• Violazione dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, del D. Lgs. 152/2006)	6
2 Identificazione delle attività a rischio reato, attività sensibili, soggetti coinvolti, reati prospettabili, principali controlli esistenti	7
3 Principi generali di comportamento	12
4 Procedure di controllo	14

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dagli art. 25 *undecies* del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di CAV S.p.A. Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment*) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAV i seguenti reati:

A. I reati previsti dal Codice Penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

E’ altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l’inquinamento in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

E’ previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)**

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell’evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)**

Tale norma sanziona chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se da queste attività deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo o dell'ecosistema. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti sopra, le pene sono aumentate.

B. I reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("TU Ambientale")

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3, 5 del D. Lgs. 152/2006)**

Il primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Il comma 3 sanziona chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Il comma 5 sanziona chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006)**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere

destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 del D.Lgs. 152/2006)**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006)**

L'art. 260-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, comma 1, del D. Lgs. 152/2006)**

La norma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto ha, tra l'altro, abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006. La medesima fattispecie è stata ad ogni modo introdotta nel codice penale all'art. **452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**. Pertanto, il richiamo alla disposizione abrogata si intende riferito alla nuova norma del codice penale.

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137, commi 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006)

L'art. 137, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

Il comma 5 sanziona chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del del D. Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dal medesimo Decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità.

Il comma 11 di tale articolo sanziona chiunque non osservi i divieti di scarico nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee, previsti dagli articoli 103 e 104.

- Omessa bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. 152/2006)

In particolare, ai sensi dell'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

- Violazione dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, del D. Lgs. 152/2006)

E' sanzionato il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, nei casi previsti dal ~~dal~~ comma 2 dell'art. 279 del D. Lgs. 152/2006.

2 Identificazione delle attività a rischio reato, attività sensibili, soggetti coinvolti, reati prospettabili, principali controlli esistenti

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CAV:

- le **aree** considerate “**a rischio reato**”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali;
- nell'ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative **attività c.d. “sensibili”**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- **funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività “sensibili”** e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati ambientali sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, procedure, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito, è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.

Area a rischio n. 1: GESTIONE DEI RIFIUTI	
Funzioni/ruoli aziendali coinvolti:	- Area Tecnica - Staff Sicurezza e Ambiente - Referente Gestione Rifiuti
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	• Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze; • Gestione delle attività di raccolta e collettazione dei rifiuti prodotti nei tratti autostradali da parte della Società e delle imprese fornitrici; • Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti; • Attività di raccolta e gestione del deposito temporaneo di rifiuti;

	• Attività di selezione e gestione delle relazioni con il trasportatore di rifiuti. 1) <i>Art. 256, commi 1,3,5, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);</i> 2) <i>Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);</i> 3) <i>Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti);</i> 4) <i>Art. 260-bis, commi 6, 7, 8, T.U. Ambientale (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</i> 5) <i>Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale;</i> 6) <i>Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale;</i> 7) <i>Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente;</i> 8) <i>Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;</i> 9) <i>Art. 452 octies c.p.- Circostanze aggravanti;</i> 10) <i>Art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).</i>
Principali controlli esistenti:	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare le modalità e le responsabilità per la gestione dei rifiuti prodotti all'interno della tratta autostradale in gestione e presso gli edifici di stazione affinché sia garantita la conformità alle normative vigenti nella raccolta, movimentazione e smaltimento dei rifiuti, minimizzandone la produzione e riducendone le emissioni nell'ambiente; – chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo; – segregazione delle funzioni nella gestione del processo di gestione e trattamento dei rifiuti; – affidamento delle attività di smaltimento dei rifiuti a società terze, selezionate secondo procedure; – monitoraggio delle autorizzazioni possedute dai soggetti terzi che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, dei rifiuti; – identificazione delle aree di deposito temporaneo il cui accesso è controllato da personale CAV; – identificazione del codice europeo del rifiuto (CER) ed eventualmente classificazione dei rifiuti sulla base dei parametri di classificazione dei rifiuti pericolosi di cui all'introduzione all'allegato D) del D.Lgs. n. 152/2006; – raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice CER, prescindendo dai loro quantitativi ed evitando ogni forma di miscelazione, in quanto non consentita dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006), oltre che potenzialmente pericolosa; – utilizzo di idonei contenitori per la raccolta di tali rifiuti in modo differenziato; – localizzazione ed identificazione per codice CER dei contenitori nelle apposite aree; – previsione, ai sensi dell'art. 230 del decreto legislativo 152/06, che il rifiuto proveniente dalle tratte autostradali di competenza venga prelevato dal

	personale interno della società e/o dall'impresa con cui la società ha stipulato il contratto d'appalto e conferito al deposito temporaneo; – detenzione dei registri di carico/scarico rifiuti nel luogo di produzione dei rifiuti; – previsione di regole volte a regolamentare la selezione dei fornitori abilitati in rapporto alla tipologia del rifiuto; – acquisizione di copia delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni dei trasportatori, smaltitori e dei recuperatori per verificare che i soggetti possano trasportare, smaltire o recuperare i rifiuti prodotti dalla Società. In assenza di tali autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni non deve essere affidato il trasporto, lo smaltimento o il recupero di alcun rifiuto; – inserimento dei documenti ricevuti in un elenco da utilizzarsi ogni qualvolta venga trasportato/conferito un rifiuto; – divieto di movimentare rifiuti da parte di ditte non inserite nell'elenco e con autorizzazioni/iscrizioni/comunicazioni non in corso di validità; – individuazione, per ciascuna tipologia di rifiuto, delle aree di deposito temporaneo; – previsione di regole sulla gestione delle operazioni di smaltimento; – archiviazione di tutta la documentazione rilevante.
--	---

Area a rischio n. 2: GESTIONE DI EVENTUALI SVERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA BONIFICA A SEGUITO DI UN EVENTO CHE SIA POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO, SOTTOSUOLO, LE ACQUE SUPERFICIALI E/O LE ACQUE SOTTERRANEE

Funzioni/ruoli aziendali coinvolti:	– Area Tecnica – Staff Sicurezza e Ambiente
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	• Gestione degli smaltimenti delle acque delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici pavimentate a rischio di inquinamento; • Gestione delle vasche di raccolta interrate presenti nei siti al fine di evitare sversamenti e/o inquinamento del sottosuolo; • Gestione delle problematiche connesse al superamento delle “concentrazioni soglia di rischio” nel suolo, sottosuolo o acque sotterranee; • Identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica); • Comunicazione alle Autorità competenti di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee

	• Definizione e monitoraggio degli interventi di bonifica; • Predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti per ottenere la certificazione di avvenuta bonifica. 1) <i>Art. 137, comma 11, T.U. Ambientale (Sanzioni penali)</i> 2) <i>Art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale (Bonifica dei siti)</i> 3) <i>Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale;</i> 4) <i>Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale;</i> 5) <i>Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente;</i> 6) <i>Art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti.</i>
Principali controlli esistenti:	– adozione di apposita procedura avente lo scopo di definire le modalità di conduzione dell'analisi ambientale iniziale dell'attività di CAV, come previsto dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015, ciò al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali ed economici, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti i loro impatti ambientali; – predisposizione di una Analisi Ambientale Iniziale (AAI). L'AAI consiste essenzialmente nello studio del rapporto fra l'attività e l'ambiente con l'obiettivo di: individuare gli aspetti ambientali significativi (diretti, indiretti, positivi e/o negativi); individuare la normativa ambientale vigente applicabile alle attività svolte; verificare la conformità alla vigente normativa ambientale; individuare i rischi ed opportunità; ricavare le informazioni utili ad individuare le aree di possibile miglioramento delle prestazioni ambientali. – previsione di regole volte a prevenire le attività relative all'inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee; – chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo; – chiara segregazione delle funzioni nella gestione delle attività relative all'inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee; – previsione di regole volte a disciplinare le modalità delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati nel caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o sotterranee; CAV ha una vigilanza attiva 24 ore su 24 con mezzi operativi su strada. Piccoli sversamenti vengono gestiti dal personale di CAV con l'utilizzo di materiali assorbenti presenti anche sui mezzi operativi. Sversamenti più significativi vengono gestiti da ditta appositamente incaricata che valuta la procedura da adottare in conformità con la vigente normativa. I rifiuti vengono gestiti conseguentemente; – utilizzo di sistemi di captazione delle acque meteoriche lungo la tratta autostradale che prevedono la filtrazione delle acque primo dello scarico e/o accumulo delle stesse in vasche di onda nera; – adozione di specifiche regole volte a disciplinare l'attività di formazione/informazione sulle procedure ambientali.

Area a rischio n. 3: GESTIONE DELLE EMISSIONI

Funzioni/ruoli aziendali coinvolti:	– Area Tecnica – Staff Sicurezza e Ambiente
Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	• Gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio delle attività aziendali 1) <i>Art. 279, comma 5, T.U. Ambientale (Sanzioni)</i> 2) <i>Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale;</i> 3) <i>Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale;</i> 4) <i>Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente;</i> 5) <i>Art. 452 octies c.p. - Circostanze aggravanti.</i>
Principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo in esame; – rispetto della normativa e delle prescrizioni previste per la gestione del processo di emissione nell'aria; – previsione di una procedura che disciplina gli adempimenti in materia di sorveglianza e misurazione delle operazioni con impatto ambientale; – predisposizione di una Analisi Ambientale Iniziale (AAI). L'AAI consiste essenzialmente nello studio del rapporto fra l'attività e l'ambiente con l'obiettivo di: individuare gli aspetti ambientali significativi (diretti, indiretti, positivi e/o negativi); individuare la normativa ambientale vigente applicabile alle attività svolte; verificare la conformità alla vigente normativa ambientale; individuare i rischi ed opportunità; ricavare le informazioni utili ad individuare le aree di possibile miglioramento delle prestazioni ambientali; – utilizzo di un sistema di captazione dei fumi di saldatura, dotato di opportuni filtri; – verifica e monitoraggio della manutenzione e del funzionamento dell'impianto.

3 Principi generali di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura ambientale della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;

archiviazione delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e delle eventuali variazioni..

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione;
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

4 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi

- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo di rifiuti è gestito prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita;
- le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalla norme di legge;
- i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;
- sono formalmente definite le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle vasche di raccolta interrate che dovessero essere eventualmente presenti all'interno dei siti;
- sono previsti strumenti normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- sono previsti piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale M

Corruzione tra Privati

(art. 25 ter)

Documento: PSD.REA.PRI

Codice di raggruppamento: PSD.REA.PRI

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 00

Pagina 1 di 30

Sommario

1. Il reato di corruzione tra privati ed istigazione di cui all'art. 25 ter	3
2. Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, soggetti coinvolti, reati prospettabili, principali controlli esistenti.....	6
3. Identificazione delle c.d. aree strumentali, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali	16
4. Principi generali di comportamento	28
5. Procedure di controllo	29

1. Il reato di corruzione tra privati ed istigazione di cui all'art. 25 ter

La presente sezione della Parte Speciale è volta a prevenire il reato **corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed il reato di istigazione alla corruzione** ex art. 2635-bis c.c. previsti nell'ambito dei reati societari di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 ("Decreto").

Come è noto, il 13 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (la c.d. "Legge Anticorruzione"), introduttiva:

- di misure volte a prevenire il verificarsi di episodi di corruzione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- di misure repressive dirette a sanzionare più aspramente il verificarsi di tali reati;
- del reato di **corruzione tra privati**, con inserimento dello stesso reato nel novero dei reati presupposto ex Decreto, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti e precisamente al comma 1 lett. s-bis dell'art. 25 ter del Decreto.

Il reato di **corruzione tra privati**, previsto e punito dall'**art. 2635 c.c.** è stato poi ulteriormente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38 che ha anche introdotto un nuovo reato nel c.c. ossia l'art. 2635-bis (**istigazione alla corruzione**), inserendolo anche nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

Di seguito una breve descrizione dei due reati sopra menzionati.

A) L'attuale versione del reato di **corruzione tra privati** di cui all'art. 2635 c.c. prevede:

*[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, **sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà**, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

[III]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

[V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

[VI]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

La norma in questione identifica quali **soggetti attivi** del reato di corruzione - ampliandone il novero rispetto alla precedente formulazione:

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona;
- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

In altri termini, i soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere i c.d. "apicali" ma anche i c.d. "sottoposti" alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori, consulenti, etc.).

Il corruttore invece può essere chiunque.

Con riferimento alle **condotte tipiche** - anch'esse oggetto di ampliamento rispetto alla previgente formulazione - dal lato passivo ("corrotto") sono identificate nel:

- **sollecitare o ricevere**, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o gli obblighi di fedeltà.

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta punita consiste nell'offrire o promettere o dare denaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza ecc..).

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc...).

Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 del codice civile.

A seguito della modifica normativa sono state introdotte due ulteriori modifiche alla fattispecie tipica di corruzione tra privati. In particolare, ai fini della configurabilità del reato, da un lato è stato eliminato il riferimento al "documento della società", ossia il danno patito dalla Società, con la conseguenza che il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi da parte del "corrotto"; e dall'altro è stato invece introdotto il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (*denaro o altra utilità non dovuti*) in cambio della violazione degli obblighi di ufficio.

Ulteriore elemento che merita una specificazione è la condotta di *sollecitazione al pagamento o dazione* che si aggiunge alla condotta tipica della ricezione. La conseguenza è che vi è un'anticipazione della soglia della rilevanza penale in quanto il reato è configurabile anche con la semplice sollecitazione per ricevere denaro o altra utilità non dovuti.

L'elemento psicologico richiesto ai fini della configurazione del delitto di corruzione tra privati è il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di realizzare la condotta tipica; pertanto, non è necessario che i protagonisti del *pactum sceleris* siano animati da un fine specifico.

Si segnala, infine che, ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene il "corruttore" ossia chi offre, promette o dà denaro o altra utilità.

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società effettui la dazione o prometta la corresponsione di denaro o di omaggi al referente di un'altra società al fine di influenzare il soggetto responsabile dell'approvvigionamento di prodotti e indurlo a preferire, nell'ambito delle proprie attività, l'acquisto dei prodotti della Società rispetto ad altre aziende concorrenti.

B) L'art. 2635 bis c.c. (**istigazione alla corruzione**) invece prevede:

*[II]. Chiunque **offre o promette** denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, **affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata**, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

[III]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[III]. Si procede a querela della persona offesa.

Sotto il **profilo attivo** è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo, al fine di compiere o omettere atti in violazione di obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, **qualora l'offerta non sia accettata**.

Sotto il **profilo passivo** è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, **qualora tale proposta non sia accettata**.

Per entrambe le fattispecie criminose la procedibilità è subordinata alla querela della persona offesa.

Anche in tal caso giova segnalare che ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene "l'istigatore" ossia chi offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui un dipendente/rappresentante della Società offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti al

rappresentante di una società di certificazione, affinché in violazione degli obblighi professionali, rilasci una certificazione in assenza dei presupposti previsti dalla normativa.

2. Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, soggetti coinvolti, reati prospettabili, principali controlli esistenti

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CAV:

- le **aree** considerate “**a rischio reato**”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di corruzione ed istigazione;
- nell'ambito di ciascuna area “a rischio reato”, sono state individuate le relative **attività c.d. “sensibili”**, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in questione;
- **funzioni/ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività “sensibili”** e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati ambientali sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso;
- in via esemplificativa, i **principali controlli procedurali previsti** con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato” oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, procedure, ecc.) - dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di comportamento.

Di seguito, è riepilogato il quadro in precedenza esposto per ogni area a rischio reato.

AREA A RISCHIO N. 1: SPESE DI RAPPRESENTANZA CON SOGGETTI PRIVATI	
funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente ed AD – Potenzialmente ogni risorsa aziendale
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con soggetti privati (inviti a cene, ecc.) 1) Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile) 2) Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)

principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volti a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva; in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche lavorative o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale; – previsione nel codice etico di appositi principi in merito ai regali, omaggi e benefici; – divieto per gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti di accettare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; – chiara individuazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda per il sostenimento di spese di rappresentanza; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto di tali attività.
--	--

AREA A RISCHIO N. 2: ELARGIZIONI, SPONSORIZZAZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI

funzioni aziendali coinvolte:	- Consiglio di Amministrazione - Presidente - AD
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Donazioni, Sponsorizzazioni, e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Privati, Società Scientifiche, Fondazioni, Università ed Associazioni attuate mediante: – individuazione degli Enti Privati, Fondazioni ed Associazioni potenzialmente interessati ad un determinato progetto di donazione; – ricezione della lettera di richiesta di donazione inviata alla società da parte dell'Ente e/o Società Scientifica e/o Associazione interessata; – comunicazione da parte della società dell'adesione della richiesta avanzata, esecuzione della donazione (corresponsione della somma o dazione del bene, ecc.) e successivo feed-back da parte del soggetto beneficiario; – Gestione operativa delle elargizioni. 1) <i>Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile)</i> 2) <i>Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)</i>

principali controlli esistenti:	– previsione di appositi principi e norme di comportamento nel Codice Etico volti a vietare qualsiasi forma di corruzione sia attiva che passiva; in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche lavorative o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale; – previsione nel codice etico di appositi principi in merito ai regali, omaggi e benefici nonché ai contributi, sponsorizzazioni; – rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 in tema di regalie ed omaggi, compreso quanto definito in termini di valore accettabile degli stessi, pari a Euro 150 anche sotto forma di sconto. Si precisa che per regalo si intende anche qualsiasi tipo di beneficio, anche la partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro, ecc.; – divieto per gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti di accettare per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; – previsione della possibilità di erogare contributi esclusivamente per proposte provenienti da enti ed associazioni senza fine di lucro nonché regolarmente costituite, dandone successiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza; – garanzia del rispetto del principio della finalità solo per progetti o programmi di effettiva utilità sociale; – approvazione dell'iniziativa liberale da parte del CdA della Società. – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.
--	---

AREA A RISCHIO N. 3: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Programmazione e progettazione degli approvvigionamenti; b) Scelta della procedura ed espletamento delle formalità (Definizione della strategia di gara, predisposizione della documentazione di gara, definizione dei requisiti di qualificazione, criteri di aggiudicazione, indizione della procedura e nomina del RUP);

	c) Selezione del contraente (Risposte alle richieste di chiarimenti, nomina della commissione aggiudicatrice, lavori della commissione aggiudicatrice, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva, pubblicazione degli esiti della gara); d) Verifica dei requisiti e stipula del contratto (verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, atto di affidamento con motivazione espressa, stipulazione del contratto); e) Esecuzione del contratto (subappalti, varianti, proroghe e rinnovi, penali, risoluzione in danno); f) Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e pagamenti; f) Rendicontazione del contratto (verifica e pagamento delle prestazioni). 1) <i>Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile)</i> 2) <i>Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore;

	– nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affidamento diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	--

AREA A RISCHIO N. 4: CONSULENZE E COLLABORAZIONI

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze (Analisi dei fabbisogni, selezione del professionista, esecuzione del contratto, pagamento delle prestazioni). 1) <i>Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile)</i> 2) <i>Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)</i>
principali	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare le attività e le relative responsabilità autorizzative ed operative all'interno di processi

controlli esistenti:	di approvvigionamento, allo scopo di poter identificare e controllare tutte le fasi del processo dalla formulazione della richiesta sino all'emissione dell'ordine, dall'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sino all'autorizzazione al pagamento del relativo corrispettivo; – adozione di apposita regolamentazione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di ingegneria e architettura; – chiara individuazione e segregazione delle funzioni coinvolte nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento; – rispetto del principio di centralità nella gestione delle attività relative al processo di acquisto/approvvigionamento; – chiara individuazione dei poteri di spesa all'interno della Società - per le autorizzazioni interne al fine di presentare la richiesta di approvvigionamento e dei poteri di firma dei contratti; – pianificazione di budget periodico volta a determinare le necessità di spesa, gli interventi specifici e le previsione generiche di spesa; – previsione delle funzioni responsabili della redazione dei contratti e delle lettere di incarico, con definizione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri di firma; – inserimento in tutti i contratti della clausola di rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Modello adottato dalla Società; – previsione dei criteri di qualificazione e valutazione dei fornitori della Società, con particolare riferimento a quei servizi, lavori e forniture che impattano direttamente con il servizio autostradale; – regolamentazione delle differenti modalità per procedere alle richieste di approvvigionamento e le successive delibere in base alla tipologia di acquisto ed al valore della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile nel settore; – nel caso di procedura negoziata: previsione di una valutazione comparativa di più offerte; definizione e formalizzazione delle modalità di gestione della procedura negoziata; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, i criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; formalizzazione delle modalità e dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione di gara, dei criteri di indipendenza tra chi effettua la richiesta del bene/servizio; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; distinzione tra chi firma il contratto e chi autorizza il pagamento; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012; – nel caso di affido diretto: definizione del processo di selezione per l'acquisto di beni e servizi, formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – nel caso di gara aperta: previsione della documentazione da predisporre nei casi di affidamento con gara aperta e le modalità di definizione dei criteri di aggiudicazione ed individuazione del fornitore; previsione delle modalità di pubblicazione del bando nel
-----------------------------	--

	rispetto di quanto previsto dalla normativa; formalizzazione delle modalità di intervento delle differenti Commissioni di gara; previsione dei criteri di selezione dei membri componenti la Commissione interna; formalizzazione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; pubblicazione degli adempimenti di gara come all'art. 1 c. 32 della L. 190/2012.
--	--

AREA A RISCHIO N. 5: LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Esercizio – Area Finanziaria – Area Tecnica
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Analisi dei sinistri sia attivi che passivi; b) Gestione del rapporto con la compagnia assicurativa (esame delle motivazioni del diniego o della parziale accettazione della richiesta di risarcimento del danno); c) Monitoraggio della pratica dei sinistri (verifica dell'attività della compagnia assicurativa). <i>1) Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile)</i> <i>2) Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare la gestione dei sinistri sia attivi che passivi; – chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei sinistri garantendo una adeguata segregazione delle attività; – previsione di una modulistica che viene predisposta al fine di rilevare i sinistri occorsi sul tratto autostradale di competenza; – controllo formalizzato volto a garantire che tutti i sinistri rilevati siano dovutamente ed accuratamente registrati; – utilizzo di un sistema informatico in cui vengono inseriti tutti i sinistri occorsi; – archiviazione delle richieste di risarcimento; – monitoraggio sulle tempistiche di risposta delle compagnie assicurative alle richieste di risarcimento accordate; – numerazione progressiva delle richieste di rimborso assicurativo e

	registrazione in archivio;
	– registrazione dei risarcimenti assicurativi accordati dalle compagnie di assicurazione (con l'indicazione del relativo importo) e quelli invece rifiutati dalla compagnia di assicurazione;
	– regolamentazione dei casi in cui è necessario ricorrere al contenzioso.

AREA STRUMENTALE N. 6: ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETA'

funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente – AD
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	Gestione delle iniziative socio/culturali ed organizzazione di eventi promozionali dell'immagine dell'azienda. 1) <i>Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile)</i> 2) <i>Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)</i>
principali controlli esistenti:	– adozione di eventuali iniziative volte a promuovere l'immagine della Società su proposta del Presidente e dell'AD; – approvazione di tale iniziative da parte del Consiglio di Amministrazione; – organizzazione di iniziative, eventualmente con associazioni di categoria, volte a promuovere la sicurezza stradale e la viabilità del servizio autostradale; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.

AREA A RISCHIO N. 7: GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI CERTIFICATORI

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Tecnica – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
	a) Gestione delle attività di verifica e controllo del processo produttivo,

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	dell'ambiente di lavoro e della qualità finale del servizio volte a garantire l'idoneità della Società agli standard richiesti dalle certificazioni possedute; b) Gestione delle attività volte a verificare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle certificazioni; c) Gestione dei rapporti con enti certificatori, anche in fase contrattuale, per il rilascio/mantenimento delle certificazioni possedute. 1) <i>Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile)</i> 2) <i>Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)</i>
principali controlli esistenti:	– definizione e formalizzazione dei criteri di ricerca e selezione dei nuovi fornitori in apposite procedure (si vede al riguardo l'area acquisti); – previsione di apposite regole volte a regolamentare la gestione dell'anagrafica fornitori (es. livelli autorizzativi di inserimento, controlli periodici di correttezza dei dati inseriti, ecc.); – rispetto della segregazione dei ruoli tra chi gestisce l'anagrafica fornitori, chi effettua le registrazioni contabili e chi autorizza il pagamento; – definizione di apposite regole volte a regolamentare il processo selettivo per l'acquisto di beni e servizi (es. numero minime di offerte ed eventuali deroghe, criteri di valutazione offerta); – condivisione dei criteri di scelta che hanno comportato la selezione di un fornitore rispetto ad un altro in un processo competitivo; – archiviazione delle offerte al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate; – redazione e sottoscrizione del contratto / lettera d'incarico; – previsione di un apposito iter autorizzativo per le richieste di acquisto e definizione del flusso dell'ordine di acquisto; – definizione di una clausola all'interno dei contratti/ordini di acquisto che informi il fornitore terzo sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni definite dai suddetti documenti e alle normative vigenti possano avere effetto sul rapporto contrattuale; – verifica avvenuta prestazione del servizio/ricezione del bene prima di procedere al pagamento; – rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto/contratto, verificano la corretta entrata merce/ erogazione servizio e autorizzano la fattura al pagamento – definizione del processo di disposizione del pagamento; – previsione dell'autorizzazione al pagamento della singola fattura prima di procedere al relativo pagamento.

AREA A RISCHIO N. 8: GESTIONE ASSICURAZIONI/RAPPORTO CON BANCHE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Esercizio – Area Finanziaria
attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:	a) Selezione e verifica dei broker; b) Gestione delle richieste di rimborso; c) Predisposizione, verifica e archiviazione della documentazione a supporto per le richieste di rimborso. d) Gestione dei rapporti con banche per finanziamenti, fidi, anticipi, ecc.. 1) <i>Corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile)</i> 2) <i>Istigazione alla corruzione (2635 bis del codice civile)</i>
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione delle risorse aziendali incaricate di intrattenere rapporti con assicurazione e banche; – segregazione di funzioni e responsabilità tra le funzioni coinvolte nel processo in questione; – numerazione progressiva e registrazione in archivio delle richieste di rimborso assicurativo; – registrazione dei risarcimenti assicurativi accordati dalle compagnie di assicurazione (con l'indicazione del relativo importo) e quelli invece rifiutati dalla compagnia di assicurazione; – archiviazione di tutte le richieste di rimborso; – richiesta alla compagnia di assicurazione di erogare di risarcimenti tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario; – periodico flusso informativo sui risarcimenti accordati; – definizione dei criteri di selezione ed i requisiti dei broker che assistono la società per la gestione o nella gestione delle assicurazioni; – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.

3. Identificazione delle c.d. aree strumentali, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio reato", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società:

- le **aree considerate "strumentali"**, ovvero c.d. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio reato";
- le **funzioni aziendali coinvolte**; l'individuazione delle funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen.;
- le **relative attività c.d. "sensibili"**;
- i **principali controlli esistenti**, in relazione a ciascuna area strumentale; in particolare, fermo restando il rispetto delle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (sistema di deleghe e procure, Codice di Condotta, ecc.) e nelle procedure, vengono indicati i principali punti di controllo che i soggetti che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree strumentali sotto indicate, sono tenuti a rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di corruzione tra privati e di istigazione.

Di seguito, uno schema riepilogativo di quanto in precedenza esposto, suddiviso per ciascuna area strumentale.

AREA STRUMENTALE N. 1: RAPPORTI CON LE BANCHE – GESTIONE DELLA CASSA – INCASSI E PAGAMENTI	
funzioni aziendali coinvolte:	– Presidente ed AD – Area Esercizio – Area Finanziaria
attività sensibili:	a) Apertura/Chiusura/Movimentazione di conti correnti; b) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale; c) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa; d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali; e) Gestione della cassa aziendale.
	– chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti con

principali esistenti:	controlli	banche, anche per l'attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in vigore; – svolgimento di controlli periodici con riferimento alle quadrature delle disposizioni di bonifico con idonei documenti giustificativi; – individuazione dei soggetti responsabili all'autorizzazione dei pagamenti; – svolgimento di un controllo di accuratezza, completezza e correttezza della documentazione prima che venga effettuato il pagamento; – adeguata autorizzazione per l'apertura di nuovi conti correnti; in particolare: l'autorizzazione all'apertura di nuovi conti correnti può essere effettuata solo dall'AD; – svolgimento di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari.
----------------------------------	------------------	---

AREA STRUMENTALE N. 2: CONTABILITA' FORNITORI

funzioni coinvolte:	aziendali	– AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili:		a) Gestione anagrafica fornitori; b) Verifica e registrazione delle fatture e delle note di credito; c) Liquidazione delle fatture; d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza; e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori; f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture; g) Gestione recupero crediti.
principali esistenti:	controlli	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare la gestione della contabilità fornitori; – chiara individuazione delle funzioni aziendali responsabili degli adempimenti in materia e le relative responsabilità; – chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto/contratto, verificano la corretta entrata merce/ erogazione servizio e autorizzano la fattura al pagamento; – limitato accesso all'anagrafica fornitori soltanto ad un numero ristretto di persone;

	– formale autorizzazione delle modifiche/cancellazioni da effettuare all'anagrafica fornitori; – implementazione di un controllo volto ad impedire duplicazioni nella registrazione delle fatture da parte del consulente esterno; – svolgimento di un controllo formale sulla regolarità delle fatture (note di debito); – formalizzazione adeguata della non corrispondenza tra fatture/parcelle e ordine/contratto; – utilizzo di apposito scadenziario per verificare le fatture in scadenza; – individuazione delle modalità e dei soggetti autorizzati al rilascio del benestare per l'attestazione delle avvenute prestazioni di servizi/ricevimento dei beni; – adeguata archiviazione di ogni fattura/parcella e della relativa documentazione a supporto.
--	---

AREA STRUMENTALE N. 3: CONTABILITA' ATTIVA (ESAZIONE DEI PEDAGGI)

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Esercizio – Area Tecnica – Area Finanziaria
attività sensibili:	a) Riscossione del pedaggio (riscossione manuale e automatica, compilazione della documentazione, versamento del denaro, controllo di conformità, analisi dei transiti autostradali); b) Pratiche recupero pedaggio (fase istruttoria, sollecito all'utenza, recupero del credito); c) Rimborso pedaggio (Raccolta ed esame delle richieste, rimborso/rigetto della somma); d) Verifica della correttezza delle attività svolte dagli esattori (fase istruttoria, smistamento/archiviazione delle buste di esazione, registrazione dei dati contabili, report statistici su anomalie).
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure e manuali operativi volti a regolamentare l'attività di esazione; – individuazione dei ruoli, responsabilità, flussi informativi tra le varie funzioni aziendali coinvolte nel processo in modo tale da garantire una adeguata segregazione; – regolamentazione di adeguate modalità di assegnazione della dotazione di denaro alle stazioni; – tracciatura di tutte le attività di gestione del fondo cassa delle

	stazioni, con particolare riferimento ai passaggi di turno; – predisposizione, al termine di ogni turno, di un report relativo al servizio reso: stampa dal terminale di pista il Rapporto di Servizio e la busta di servizio al fine di procedere al versamento del denaro, secondo le modalità prestabilite dal Manuale Operativo “Versamento”; – chiara segregazione tra chi si occupa della riscossione e chi effettua l'attività di raccolta dei valori e la successiva rendicontazione; – adozione di specifica procedura in caso di mancato pagamento del pedaggio; – previsione di precise tempistiche al fine di ottenere il saldo dell'importo del pedaggio e gli eventuali solleciti/procedure esecutive nei confronti dei clienti; – controllo formalizzato sull'attività di versamento del denaro che ogni esattore deve effettuare al termine del turno; – periodici controlli finanziari e contabili volti a verificare eventuali incongruenze; – adozione di apposita procedura che regola le attività di rendicontazione dei proventi di pedaggio esazione; – chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività relative alle fasi di prelievo, trasporto e consegna valori ed operazioni di conta; – effettuazione delle operazioni di conta da parte di un centro di conta esterno; – effettuazione delle operazioni di conta in un locale destinato a tale uso esclusivo, dotato di impianti di sicurezza e di controlli agli accessi; – utilizzo di apparecchiature automatiche ad elevata affidabilità; – monitoraggio sulle postazioni dedicate alla conta tramite telecamere con visualizzazione sul monitor; – verifica, in caso di anomalie nelle operazioni di conta, sulle modalità con cui sono state svolte le operazioni; – previsione di apposite procedure da seguire in caso di discordanza tra valore dichiarato nella distinta di versamento e il valore accertato all'esito della conta; – riepilogo dei dati delle contazioni di ogni singola busta su sistema informatico o cartaceo; – previsione delle modalità di gestione dei valori rendicontati e il successivo accredito in banca ed i termini entro i quali vanno eseguite le operazioni.
--	--

AREA STRUMENTALE N. 4: BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

funzioni	aziendali	– Presidente – AD e Staff
-----------------	------------------	--

coinvolte:	– Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili:	a) Gestione delle attività connesse al processo di budgeting e reporting.
principali controlli esistenti:	– regolamentazione del processo di approvazione del budget nell'ambito della procedura sulla contabilità; – definizione della tempistica per l'elaborazione, la raccolta e la composizione definitiva del budget annuale; – definizione delle modalità e di criteri omogenei per la predisposizione del budget strutturato per centri di costo; – controllo, volto a verificare, le cause di eventuali scostamenti significativi tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget; – svolgimento di appositi approfondimenti nel caso in cui vengano evidenziate situazioni anomale ed adozione di specifiche azioni volte ad investigare e determinarne le cause.

AREA STRUMENTALE N. 5: CONTABILITA' E BILANCIO

funzioni aziendali coinvolte:	– Consiglio di Amministrazione – AD e Staff – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio – Area Risorse Umane
attività sensibili:	a) Registrazioni di contabilità generale: - Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del Bilancio. b) Registrazione della chiusura dei conti; c) Riconciliazione dei saldi in contabilità generale;

	d) Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione.
principali controlli esistenti:	– chiara identificazione dei soggetti coinvolti e dei relativi ruoli e delle responsabilità nel processo; – segregazione delle funzioni tra chi effettua le registrazioni in contabilità e chi ne effettua il controllo; – l'accesso alla contabilità generale / bilancio è propriamente ristretto ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità; – il piano dei conti è coerente al Piano Economico Finanziario asseverato dalle banche e consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali; – riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il partitario contabile; – monitoraggio sulle partite non riconciliate da lungo tempo o su transazioni inusuali; – adeguata archiviazione dei libri contabili e della documentazione contabile; – individuazione dei soggetti autorizzati ad avvallare i pagamenti in base alle procure aziendali; – previsione della tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del C.d.A. della bozza del bilancio, prima della riunione del C.d.A. per l'approvazione dello stesso, il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione; – sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla Società di Revisione, la quale deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del C.d.A.

AREA STRUMENTALE N. 6: GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Tecnica
--------------------------------------	--

attività sensibili:	a) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico; b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio. c) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione dell'attività di elaborazione dei dati; d) Gestione e protezione delle reti; e) Attività di back-up dei dati e degli applicativi; f) Gestione degli acquisti di materiali IT.
principali controlli esistenti:	– adozione di apposite procedure volte a regolamentare l'utilizzo dei sistemi informativi; – individuazione delle funzioni aziendali incaricate di tale attività; – gestione a livello centralizzato delle credenziali di accesso ai sistemi e del loro monitoraggio periodico; – tracciatura del processo di aggiornamento degli applicativi/DB; – creazione/cancellazione delle utenze in accordo con l'area delle Risorse Umane; – adozione di apposite direttive e norme di carattere etico, dirette ai singoli utenti, riguardanti tutti i processi legati all'Information Technology e finalizzate alla sensibilizzazione in tale ambito; – blocco dei pc, dopo diversi minuti di inattività e richiesta nuovamente dell'inserimento di un login e di una password per l'accesso; – previsioni di limitazioni nell'utilizzo di dispositivi elettronici che prescrivono che l'accesso ad Internet sia consentito per finalità attinenti l'attività lavorativa; – divieto e blocco dell'accesso ai siti a pagamento, a quelli contenenti materiale osceno ovvero collegato, a qualsiasi titolo, ad attività illecite; – divieto di configurare Client di posta non aziendali; – identificazione degli utenti attraverso una user ID personale tramite il quale accedono ai vari applicativi;

	– definizione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle password; – installazione di un proxy server e/o firewall che effettua il monitoraggio del traffico di dati segnalando eventuali anomalie e mantenendone traccia; – possibilità di accedere da remoto verso la rete aziendale solo tramite VPN crittografata; – accesso al CED riservato esclusivamente al personale autorizzato; – adozione di un sistema di Software/hardware Inventory che monitora singolarmente ogni PC/Utente; – adozione di software antivirus che controllano il traffico di rete in entrata ed in uscita.
--	--

AREA STRUMENTALE N. 7: SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Risorse Umane – Area Finanziaria – Area Tecnica – Area Esercizio
attività sensibili:	a) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire; b) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute; c) Analisi delle candidature e verifica della loro 'idoneità' rispetto ai profili definiti; d) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo. Formulazione dell'offerta economica; e) Verifica dei documenti, in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di instaurazione del rapporto; f) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute; g) Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia; h) Autorizzazione di incarichi extraistituzionali (valutazione delle

	richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi/incompatibilità; fase decisoria e monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico).
principali controlli esistenti:	– regolamentazione del processo di selezione ed assunzione del personale in apposita procedura e linee guida che definiscono criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi; – svolgimento di appositi controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni aziendali (Fabbisogno organico) e il numero di posizioni autorizzate; – definizione formale dei requisiti del candidato ricercato (job profile); – definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; – predisposizione di un bando che viene pubblicato sul sito della Società; – ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; – valutazione in termini di rapporti di parentela con la PA del candidato e l'eventuale svolgimento, da parte del candidato, di lavori alle dipendenze di altre PA nei tre anni antecedenti"; – previsione di un controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno; – consegna al personale neo assunto della documentazione di compliance (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01; – predisposizione di una graduatoria degli ammessi alle prove di selezione; – nomina di apposita Commissione esaminatrice composta da 3 membri, nominata dall'AD; – formulazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto del CCNL di riferimento.

AREA STRUMENTALE N. 8: SVILUPPO, FORMAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

funzioni aziendali coinvolte:	– AD e Staff – Area Risorse Umane – Area Finanziaria
--------------------------------------	--

	– Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili:	a) Definizione formale di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere; b) Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi; c) Formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni; d) Selezione, pianificazione e verifica della formazione.
principali controlli esistenti:	– erogazione di eventuali incentivi sulla base di accordi con le Associazioni Sindacali o sulla base di segnalazione/valutazione effettuata dal Chief di riferimento, successivamente validata dal CHR, e da quest'ultimo proposta all'Amministratore Delegato; – regolamentazione del processo di formazione e sviluppo del personale in base ad apposita procedura che disciplina in modo dettagliato: – i casi in cui sorge la necessità di formazione; – le modalità di pianificazione dell'attività formativa; – le modalità di attuazione del piano formativo; – le emergenze formative; – le modalità di verifica dell'efficacia della formazione; – le responsabilità delle varie funzioni.
AREA STRUMENTALE N. 9: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	
funzioni aziendali coinvolte:	– Area Risorse Umane
attività sensibili:	a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.): - Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge; - Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati 'sensibili'. b) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari:

	- Elaborazione stipendi e relativa registrazione; - Pagamento stipendi e relativa registrazione; - Gestione anticipi ai dipendenti. c) Gestione dei benefit aziendali; d) Riconciliazioni con la contabilità generale; f) Verifica della validità del permesso di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo.
principali controlli esistenti:	– esistenza di regole che costituiscono una prassi ormai consolidata e conosciuta all'interno dell'azienda in relazione al processo di amministrazione del personale; – chiara individuazione delle responsabilità e dei ruoli delle funzioni coinvolte; – gestione dell'amministrazione del personale con il supporto di un consulente esterno, in virtù di apposito contratto scritto; – previsione di un controllo sulla corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni svolto con il supporto di un consulente esterno; – archiviazione della documentazione rilevante; – previsione di specifiche e formali modalità di autorizzazione di ferie, permessi, straordinari, trasferte; – l'accesso all'anagrafica dipendenti è riservato ad un numero ristretto di persone autorizzate; – svolgimento di un controllo volto a verificare la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate; – il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

AREA STRUMENTALE N. 10: GESTIONE NOTA SPESE

funzioni aziendali coinvolte:	– Area Risorse Umane – Potenzialmente ogni risorsa aziendale
attività sensibili:	a) Gestione delle missioni / trasferte; b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese.
principali controlli esistenti:	– adozione di apposita procedura volta a regolamentare le modalità di gestione delle note spese; – chiara identificazione dei ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;

	– chiara segregazione delle funzioni nelle attività relative alle fasi di compilazione, approvazione e pagamento; – approvazione della nota spesa da parte del supervisore in linea con i criteri di ragionevolezza, rimborsabilità e business purpose; – effettuazione da parte dell'Ufficio Cassa e Banche di una serie di controlli in relazione: alla tipologia di spesa da rimborsare; alle presenza delle firme autorizzative; – archiviazione cartacea, oltre che informatica, della documentazione relativa alle note spese.
--	--

AREA STRUMENTALE N. 11: GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE DELLA SOCIETA'

funzioni coinvolte:	aziendali – AD e Staff – Area Finanziaria – Area Risorse Umane – Area Esercizio – Area Tecnica
attività sensibili:	1) Gestione dei beni immobili; 2) Gestione dei beni mobili e cessioni; 3) Gestione del parco auto; 4) Gestione del magazzino.
principali esistenti:	controlli – adozione di apposite e distinte procedure volte a regolamentare la gestione del magazzino, la cessione dei beni aziendali e la gestione del parco auto aziendale; – chiara individuazione delle funzioni coinvolte in modo tale da garantire una adeguata segregazione delle loro attività; – per quanto riguarda il magazzino: (i) la gestione degli articoli del magazzino è effettuata con l'utilizzo di un software gestionale collegato al programma di Contabilità generale. I

	Referenti dei gruppi merceologici possono rilevare e verificare la situazione dei materiali di competenza accedendo, secondo criteri di accesso preordinati, direttamente agli archivi di Magazzino; (ii) viene effettuato un monitoraggio periodico sulla gestione delle scorte per pianificare gli acquisti; (iii) sono previsti dei controlli sulla merce in arrivo e sul prelievo delle merce; (iv) viene effettuata un quadratura tra il magazzino fisico e quello contabile; (v) svolgimento di una attività di riconciliazione che risulta essere adeguatamente segregata tra chi svolge la verifica contabile e chi svolge la verifica fisica dei prodotti; (vi) previsione di specifiche regole sul materiale da inviare al macero o alla rottamazione; – per quanto riguarda la gestione del parco auto: (i) previsione di apposite modalità di abilitazione all'utilizzo delle automobili aziendali; (ii) previsione del divieto di utilizzo personale dell'automobile aziendale; (iii) previsione di apposite modalità di custodia delle chiavi in modo tale da consentire l'uso solo ai soggetti autorizzati; (iv) chiara individuazione delle categorie di auto ed il relativo utilizzo consentito; (v) formalizzazione, all'esito della giornata, di un report sull'attività svolta; (vi) svolgimento di appositi controlli sul corretto utilizzo dei veicoli aziendali; (vii) controllo sulla presenza e le funzionalità dei dispositivi di sicurezza sui veicoli aziendali; – per quanto riguarda la cessione dei beni; (i) deve essere compilata dalla funzione aziendale che rileva l'esigenza di procedere con la dismissione del bene una scheda indicando una breve descrizione del bene da cedere; il motivo della cessione; le prescrizioni particolari; funzione che rileva: firma della funzione aziendale che segnala l'esigenza di procedere con la cessione del bene; conferma del Capo Struttura competente sulla gestione; conferma del Chief competente; (ii) le funzioni della Struttura Approvvigionamenti valuta gli elementi e le condizioni di cessione sulla base delle ricerche di mercato; (iii) autorizzazione del Responsabile Approvvigionamenti, conferma da parte Chief Financial Officer; determina da parte dell'Amministratore Delegato. – adeguata archiviazione della documentazione a supporto secondo la procedura sulla gestione documentale.
--	---

4. Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di corruzione tra privati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto divieto di:

1. offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell' Organismo di Vigilanza;
2. accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
3. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

5. Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate e delle procedure aziendali adottate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi alla prevenzione della commissione del reato di corruzione tra privati e di istigazione:

1. l'eventuale reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che devono prevedere adeguati livelli di selezione;
2. i contratti tra la Società e i referenti di agenzie, fornitori, consulenti e clienti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
3. nei contratti con tutte le terze parti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello;
4. le agenzie o il loro referenti, i fornitori, appaltatori, subappaltatori, affidatari e le terze parti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo criteri qualitativi e quantitativi predefiniti;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Le funzioni e/o i referenti della Società che operano nelle aree di rischio e nelle attività sensibili sopra evidenziate devono dare evidenza e conservare traccia delle operazioni svolte. Al fine di prevenire il rischio che CAV S.p.A. possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati" è essenziale che ogni possibile relazione della Società, sia in sede di negoziazione

degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con altri operatori privati sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita e nel rispetto dei principi comportamentali riportati nella Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

Parte Speciale N

Delitti contro la personalità
individuale e reato di impiego
di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare
(art. 25 *quinquies* e *duodecies*)

Documento: PSD.REA.PER

Codice di raggruppamento: PSD.REA.PER

Approvazione:

Consiglio di amministrazione

Delibera del 22 giugno 2018

Emissione: Amministratore delegato

Michele Adiletta

Emissione: 22 giugno 2018

Revisione 00

Pagina 1 di 10

Sommario

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società	3
2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali	7
3 Principi generali di comportamento	8
5 Procedure di controllo	10

1 Le fattispecie di reato applicabili alla Società

La presente Parte Speciale è volta a prevenire sia i **delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies** del D.lgs. 231/2001 ("Decreto"), sia il reato di **sfruttamento di lavoratori provenienti da paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare**, inserito tra il novero dei reati presupposto dall'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*) che ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'art. **25 duodecies** che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1) L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del Decreto, l'**art. 25-quinquies**, modificato di recente dalla L. 199/2016, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa. In particolare le fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto sono le seguenti:

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

b) Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

c) Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, sfruttando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,

anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

e) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 cod. pen.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

g) Tratta di persone (art. 601 cod.pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis.)

Tale fattispecie sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

l) Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies cod. pen.).

Tale norma sanziona con la reclusione da uno a tre anni chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi

atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2) Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo **25 duodecies** che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

Tale articolo è poi stato modificato dalla **Legge 17 ottobre 2017, n. 161** che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all'immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, e all'art. 12, comma 5, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

a) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).** Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:

- a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
- b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
- c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse alle proprie dipendenze, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della Società nel caso, consapevolmente e omettendo i controlli previsti dalle procedure, si avvallesse di fornitori o appaltatori, subappaltatori che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

b) **Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 286/1998).** Tale norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a

pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se i fatti sopra descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

- c) **Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato** (art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998). Tale norma sanziona, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

2 Identificazione delle aree a rischio reato, attività sensibili, funzioni coinvolte, principali controlli procedurali

In via preliminare deve osservarsi che il rischio che vengano commessi i reati sopra indicati è estremamente ridotto.

In ogni caso, per completezza, in occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, per la tipologia dei reati in questione, le seguenti aree di rischio che, all'interno della struttura di CAV possono definirsi potenziali:

- Assunzione e Gestione del Personale;

- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
- Conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- Rapporti con lavoratori provenienti da Paesi Extra UE (Verifica dei documenti, in particolare del permesso di soggiorno nella fase selettiva e di instaurazione del rapporto; Rapporti con società terze in relazione al rispetto delle norme in materia).

Con riferimento alle funzioni aziendali coinvolte ed i controlli esistenti, si rinvia alle altre Parti Speciali.

3 Principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate negli articoli 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del Decreto;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, o nel caso di stipula di contratti di appalto, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.

5 Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati sopra specificati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, "Modello") e nei suoi protocolli (Procedure operative, Codice Etico, ecc.), tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi di controllo:

- si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base alle procedure interne;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di CAV, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- deve essere svolto un apposito controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno;
- richiedere ad eventuali società terze di cui la Società si avvale il rispetto della normativa in materia;
- deve essere rispettata da tutti gli esponenti aziendali le previsioni del Codice Etico dirette a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
- devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- nel rispetto delle normative vigenti, CAV si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo.